Regione Piemonte

Accensione di un mutuo di euro 500.000.000,00 a ripiano del disavanzo regionale per l'esercizio 2005. Avviso di postinformazione

I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Piemonte - Settore Attività Negoziale e Contrattuale - Via Viotti 8 - 10121 Torino - Tel. 011.432.3643/2279 - Fax 011.432.3612.

II.1) Tipo di appalto: CAT 6/B

II.3.2) CPC:ex81

II.5) Oggetto dell'appalto: Accensione di un mutuo a ripiano del disavanzo regionale per l'esercizio 2005.

II.6) Valore totale stimato: importo complessivo appalto: euro 500.000.000,00

IV.1) Tipo di procedura: Pubblico incanto ex art. 6 lett. a) D.Lgs. 157/95 s.m.i.

IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 23, comma 1, lett. a) D.Lgs n. 157/95.

V.1.1) Societa' aggiudicataria: A.T.I: Banca Opi SpA (Capogruppo) - Dexia Crediop SpA - Banca Intesa SpA - Banca Monte dei Paschi di Siena SpA - Viale dell'Arte 21 - 00144 Roma;

V.1.2) Importo di aggiudicazione: Spread da sommare al tasso variabile nominale annuo - base calcolo giorni effettivi /360: + 0,082 p.p.a. (più zero virgola zero otto due) punti percentuali per anno;

VI.3) Data di aggiudicazione: 05.12.2005.

VI.4) Numero di offerte ricevute:2.

VI.8) Data di spedizione alla G.U.C.E: 15/12/2005.

Il Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico
Maria Grazia Ferreri

25

Regione Piemonte

Affidamento servizio assicurativo regionale. Avviso di postinformazione

I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Piemonte - Settore Attività Negoziale e Contrattuale - Via Viotti 8 - 10121 Torino - Tel. 011.432.3009/2279 - Fax 011.432.3612.

II.1) Tipo di appalto: Cat. 6.

II.3.2) CPC: 612.

II.5) Oggetto dell'appalto: Servizio assicurativo Regionale: Lotto 1 - Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro; Lotto 2 - Copertura assicurativa della Responsabilità civile e patrimoniale; Lotto 3 - Copertura assicurativa incendio e rischi accessori; Lotto 4 - Copertura assicurativa all risks elettronica; Lotto 5 - Copertura assicurativa furto/rapina; Lotto 6 - Copertura assicurativa all risks opere d'arte; Lotto 7 - Copertura assicurativa infortuni.

II.6) Valore totale stimato: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): importo complessivo euro 1.888.000,00 o.f.e.

IV.1) Tipo di procedura: Pubblico incanto.

IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 23, lett. b) D.Lgs. n. 157/95 s.m.i.

V.1.1) Societa' aggiudicataria: Lotto 1: Coassicurazione Fondiaria - Sai SpA - Milano Assicurazioni SpA con sede in Firenze, P.zza della Libertà 6; Lotto 2, Compagnia Lloyd's Sindacate 2468 con sede in Milano, Via Sigieri 14; Lotto 3 Coassicurazione: Assitalia Le Assicurazioni d'Italia SpA - Assicurazioni Generali SpA con sede in Roma, C.so d'Italia 33; Lotto 4 Coassicurazione: Assitalia Le Assicurazioni d'Italia SpA - Assicurazioni Generali SpA con sede in Roma, C.so d'Italia 33; Lotto 5 Coassicurazione: Assitalia Le Assicurazioni d'Italia SpA - Assicurazioni Generali SpA con sede in Roma, C.so d'Italia 33; Lotto 6 Compagnia XL Insurance Company Limited con sede in Milano, Via Berchet 2; Lotto 7 Coassicurazione: Unipol Assicurazioni SpA - Aurora Assicurazioni SpA corrente in Bologna, Via Stalingrado 45.

V.1.2) Importo di aggiudicazione: Lotto 1: euro 49.946,00 annui; Lotto 2: euro 101.005,00 annui; Lotto 3: euro 188.350,00 annui; Lotto 4 euro 16.990,00 annui; Lotto 5 euro 26.220,00 annui; Lotto 6 euro 13.615,17 annui; Lotto 7 euro 21.693,30 annui.

VI.3) Data di aggiudicazione: 24.11.2005 e 28.11.2005

VI.4) Numero di offerte ricevute: Lotto 1: n.4; Lotto 2 n.1; Lotto 3 n. 4; Lotto 4 n.2; Lotto 5 n.3; Lotto 6 n. 3; Lotto 7 n. 6.

VI.8) Data di spedizione alla G.U.C.E: 15/12/2005.

Il Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico
Maria Grazia Ferreri

26

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Provincia di Torino

Pubblicazione ex art. 34 T.U.E.L. di accordo di programma fra gli Enti partecipanti alla costituzione di un Centro Servizi Territoriale nella Provincia di Torino per l'inclusione dei piccoli Comuni nell'attuazione dell'E-Government

Il Presidente della Provincia di Torino

Visto il "Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte, l'Unione delle Province Piemontesi, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, Lega delle Autonomie Locali, Consulta Unitaria dei Piccoli Comuni del Piemonte, per la Costituzione della Rete regionale dei Centri Servizi Territoriali (CST) per l'attuazione dell'e-government nei piccoli comuni piemontesi", approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte con D.G.R. n. 20 - 1032 del 10 ottobre 2005, previo parere favorevole espresso dalla Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali nella seduta del 21 settembre 2005;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 17 ottobre 2005 tra la Provincia di Torino e n. 182 Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, attestante l'adesione all'accordo di programma per la costituzione di un Centro Servizi Territoriale nella Provincia di Torino ai fini dell'inclusione dei piccoli Comuni nell'attuazione dell'e-government;

Visto l'art. 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che l'accordo di programma sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'approvazione del Presidente della Provincia;

approva l'Accordo di programma nel seguente testo

La Regione Piemonte, la Provincia di Torino e le amministrazioni indicate nel verbale della Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 34, comma 3 del TUEL, tenutasi in data 17 ottobre 2005, verbale che viene allegato a far parte integrante e sostanziale del presente accordo (Allegato 1), che intervengono nel presente accordo di programma in persona dei rispettivi legali rappresentanti giusti i poteri loro riconosciuti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti;

di seguito indicate anche semplicemente come "le Parti",

premessi

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002, pubblicato in G.U. n. 68 del 21 marzo 2002, che definisce le modalità per il finanziamento di Progetti finalizzati all'attuazione del Piano di azione e-government;

- il documento "L'e-government per un federalismo efficiente - una visione condivisa, una realizzazione cooperativa", approvato dal Comitato Tecnico della Commissione permanente per l'Innovazione e le Tecnologie e presentato nella Prima Conferenza Nazionale sull'e-government tenutasi a Torino l'8 aprile 2003, che individua nella riorganizzazione e nella innovazione del settore pubblico centrale e locale la chiave per garantire la sostenibilità del processo di attuazione del federalismo, processo che richiede necessariamente una fattiva ed efficace cooperazione fra tutti i diversi livelli di amministrazione pubblica;

- il documento "L'e-government nelle Regioni e negli Enti locali: II fase di attuazione", approvato dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città ed Autonomie Locali il 27 novembre 2003, che pone come obiettivo principale della seconda fase di attuazione dell'e-government l'allargamento alla maggior parte delle amministrazioni locali dei processi di innovazione avviati, anche promuovendo specifiche misure che favoriscano la cooperazione e l'associazione dei comuni "piccoli" e "medio-piccoli";

- il "Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte, l'Unione delle Province Piemontesi, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, Lega delle Autonomie Locali, Consulta Unitaria dei Piccoli Comuni del Piemonte, per la Costituzione della Rete regionale dei Centri Servizi Territoriali (CST) per l'attuazione dell'e-government nei piccoli comuni piemontesi", approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte con D.G.R. n. 20 - 1032 del 10 ottobre 2005, previo parere favorevole espresso dalla Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali nella seduta del 21 settembre 2005 ;

- il documento "Strategia condivisa di sviluppo dei Centri Servizi Territoriali piemontesi", frutto del lavoro congiunto di Regione Piemonte, UPP, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, Lega delle Autonomie locali e Consulta Unitaria dei Piccoli Comuni del Piemonte, coordinato dal CSI-Piemonte nella sua qualità di Centro Tecnico della RUPAR piemontese, allegato a far parte integrante del sopra citato Protocollo d'Intesa;

in attuazione

- delle strategie regionali per lo sviluppo della Società dell'Informazione e del "Piano di e-government piemontese" approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte previo parere favorevole espresso dalla Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali nella seduta del mese di aprile 2001, ai sensi dell'art.6 comma 2 lett. a) della legge regionale n. 34/98 recante "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali" che precisano i rispettivi ruoli delle P.A. piemontesi ed il relativo piano di azione;

ritenuto

- che le Province ed i Comuni siano soggetti fondamentali nel processo di sviluppo della Società dell'Informazione a livello territoriale e interlocutori naturali nel rapporto tra la Pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese;

- che sia opportuno definire e attivare strategie condivise per la realizzazione di investimenti nel territorio della Provincia di Torino, per l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici da erogarsi attraverso reti telematiche e per la definizione di politiche di investimento coordinate, anche in funzione dell'ottimizzazione dell'utilizzo dei finanziamenti messi a disposizione dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti, nonché al fine di realizzare economie di spesa nell'interesse dei cittadini e delle imprese;

visti

- i documenti "Avviso per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per i Piccoli Comuni "e "Linee guida per la costituzione e l'avvio dei CST" emessi da CNIPA in data 13 settembre 2005 e pubblicati in G.U. n. 213 del 13 settembre 2005;

- l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro per la Società dell'Informazione sottoscritto dalla Regione Piemonte, dal Ministero dell'Economia e Finanze e dal Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie il 27 giugno 2005, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 14-232 del 13 giugno 2005;

- le risultanze della Conferenza dei Servizi convocata in data 17 ottobre 2005 al fine di verificare la possibilità di concordare il presente Accordo di Programma, evidenziate dal citato verbale (Allegato 1);

Sulla base di quanto sin qui enunciato, le Parti tutte, come sopra generalizzate e rappresentate, nel pieno esercizio del potere di rappresentanza ad essi riconosciuto dai rispettivi Statuti ed ordinamenti

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, di seguito più brevemente indicato come Accordo.

Art. 2
Oggetto e finalità dell'accordo di programma

1. Con il presente Accordo le Parti s'impegnano, in forma cooperativa, alla realizzazione di un programma per la costituzione di un Centro Servizi Territoriale (nel seguito indicato come CST), secondo quando stabilito nell'art. 4 comma 1 lettera a) dell' "Avviso per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per i Piccoli Comuni" citato in premessa, ed intendono, con il presente Accordo, regolare i rapporti tra di loro nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e delle condizioni economiche di seguito dettagliate.

2. Il presente Accordo, relativo al territorio della Provincia di Torino, è conforme e segue i criteri pattuiti nel Protocollo di Intesa sul quale la Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali si è espressa con parere favorevole nella seduta del 21 settembre 2005, ed è coerente con quanto previsto nel documento "Strategia condivisa di sviluppo dei Centri Servizi Territoriali pie-

montesi" approvato dalla Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali allegato al Protocollo medesimo.

3. Per quanto non esplicitamente stabilito dal presente Accordo, restano ferme le normali competenze previste in capo agli Enti aderenti ed ai rispettivi organi di governo, dalle disposizioni di legge e dai rispettivi Statuti,

Art. 3
Parti dell'accordo

1. Sono Parti e sottoscrivono il presente accordo:

- la Regione Piemonte
- la Provincia di Torino
- le amministrazioni indicate nel verbale della Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 34, comma 3 del TUEL, tenutasi in data 17/10/2005, che viene allegato a far parte integrante e sostanziale del presente accordo (Allegato 1).

Art. 4
Definizioni e ruoli

1. Ai fini del presente Accordo, s'intende per:

- Ente Capofila: il soggetto coordinatore dell'aggregazione, individuato nella Provincia di Torino;
- Ente Promotore: il soggetto garante della congruenza e coerenza dei programmi sul territorio regionale, nonché fautore di opportunità per lo sviluppo locale in quanto realizzatore delle infrastrutture necessarie allo sviluppo dell'e-government. Tale soggetto è concordemente individuato nella Regione Piemonte, che partecipa, con risorse proprie, alla costituzione del CST e alla realizzazione delle attività da esso programmate;

2. I compiti di indirizzo e controllo delle attività del CST spettano ai Comuni aderenti, limitatamente a quelli con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, e alle loro forme associative.

Art. 5
Compiti del CST

1. Le Parti individuano i seguenti obiettivi prioritari da conseguire attraverso la costituzione del Centro Servizi Territoriale:

- l'individuazione e la sintesi delle nuove esigenze espresse da parte dei Comuni;
- l'individuazione, la promozione e la distribuzione sul territorio di iniziative, modalità e regole tecnico-organizzative nell'offerta delle seguenti tipologie di servizi:

a. servizi di produzione di e-government,
b. servizi di produzione gestionale,
c. servizi di back-office e infrastruttura,
d. servizi gestionali,

con modalità rispondenti alle esigenze dei cittadini e delle imprese, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, di sicurezza e riservatezza;

- la promozione di progetti di riuso dei servizi sviluppati nella prima fase di attuazione dell'e-government, in coerenza con quanto previsto nel citato documento "L'e-government nelle Regioni e negli Enti locali: II fase di attuazione";
- la promozione, nell'ambito dei servizi delle pubbliche amministrazioni piemontesi, di soluzioni open source, per le quali i CST potranno costituire uno strumento facilitante;
- la disponibilità per tutti gli enti pubblici delle banche dati necessarie all'erogazione autonoma, ma sinergica ed integrata di servizi di cui sopra alle lettere da a) a d);
- la condivisione delle infrastrutture e delle piattaforme tecnologiche messe a disposizione dalla Regione Piemonte per l'erogazione di servizi telematici;
- la promozione di iniziative per l'utilizzo delle nuove tecnologie come strumento di sviluppo del territorio;
- la promozione e lo sviluppo degli strumenti per l'accesso ai servizi telematici, con particolare riguardo alla diffusione degli strumenti di identità e di firma digitale;
- la promozione di politiche di gestione del territorio volte a consentire la diffusione ottimizzata di infrastrutture a larga banda nei Comuni del territorio piemontese;
- la promozione di iniziative volte ad eliminare il cosiddetto "divario digitale", anche favorendo l'adozione delle tecnologie per l'accessibilità e l'usabilità dei servizi telematici nelle pubbliche amministrazioni;
- il sostegno ad iniziative volte alla formazione dei dipendenti pubblici anche attraverso le nuove tecnologie (e-Learning).

Art.6
Categorie dei servizi

1. Il CST opera affinché siano erogati ai Comuni aderenti servizi classificabili all'interno di due categorie:

- Servizi di base: sono i servizi che costituiscono la base per il pieno utilizzo della rete regionale, già disponibili alla data della stipula del presente Accordo, agli Enti Locali aderenti alla RUPAR piemontese, (connettività, accesso a banche dati, strumenti di cooperazione ed interscambio, semplificazione amministrativa, ecc.) e quelli che saranno sviluppati in futuro da Regione e Province per arricchire questa tipologia di offerta. Questi servizi saranno resi disponibili gratuitamente ai Comuni, in quanto erogati dalle piattaforme regionali, restando a carico degli Enti gli eventuali costi di utilizzo;
- Servizi a domanda specifica: sono i servizi, anche realizzati in un momento successivo alla costituzione del CST, che saranno resi disponibili "a consumo" ai singoli Comuni, a fronte della sottoscrizione di uno specifico contratto di servizio. Il catalogo di questa tipologia di servizi sarà definito dal Comitato di Pilotaggio del CST di cui all'art.7, sulla base di indirizzi condivisi nel Comitato Guida regionale per garantire l'omogeneità sul territorio.

Art.7
Comitato di Pilotaggio del CST

1. Per l'attuazione dei compiti del CST le Parti organizzano un Comitato di Pilotaggio permanente, rappresentativo degli Enti aderenti, composto da:

- il Presidente della Provincia di Torino, che lo presiede personalmente o per il tramite dell'Assessore competente per materia;
- un rappresentante tecnico della Regione Piemonte, individuato dalla Direzione Organizzazione, Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane;
- un rappresentante tecnico della Provincia di Torino, individuato nel Dirigente pro-tempore competente nello sviluppo del Sistema informativo e di telecomunicazioni, che coordina il Comitato;
- i rappresentanti delle ulteriori Parti aderenti, quali risultanti dal verbale della Conferenza di Servizi di cui all'art. 3, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

2. I rappresentanti di cui al comma 1 possono essere sostituiti, anche per singoli incontri od atti, da persone da loro manifestamente delegate.

3. Al Comitato di pilotaggio partecipa stabilmente, senza diritto di voto, un rappresentante della Città di Torino individuato nel Dirigente pro-tempore responsabile del Sistema informativo.

4. Possono presenziare alle riunioni del Comitato di Pilotaggio i rappresentanti delle Associazioni degli Enti

Locali, con le modalità definite dal Comitato di Pilotaggio in sede di prima convocazione.

5. Il Comitato di Pilotaggio si riunisce con cadenza almeno bimestrale, in occasione della predisposizione e deliberazione del piano di attività, del monitoraggio dell'avanzamento di esso e della sua rendicontazione finale.

6. Le riunioni del Comitato di Pilotaggio sono regolarmente costituite con l'intervento della maggioranza dei rappresentanti di cui al precedente comma 1. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice degli intervenuti.

7. Il Comitato di Pilotaggio:

- attua il presente Accordo, definendo le strategie del CST in coerenza con le indicazioni fornite dal Comitato Guida regionale;

- individua un rappresentante, scelto al proprio interno, per la partecipazione al Comitato Guida regionale;

- contribuisce a determinare, in sede di Comitato Guida regionale, le linee guida per la predisposizione del catalogo dei servizi e degli SLA (Service Level Agreement);

- predispone annualmente, in coerenza con le linee guida per il catalogo dei servizi definito dal Comitato Guida regionale, un piano per le attività dell'annualità successiva con la relativa valorizzazione economica, precisando le modalità e i tempi di attuazione;

- esamina le schede tecniche di progetto di cui all'art. 11, secondo comma, ed esprime parere vincolante per gli Enti aderenti al CST, in merito alla rispondenza delle schede alla programmazione effettuata;

- redige annualmente una relazione sulle attività realizzate dai fornitori dei servizi di cui al precedente art. 6 e sull'utilizzo delle risorse programmate;

- cura il raccordo delle attività del CST con gli enti aderenti; in particolare, riferisce annualmente ai competenti organi di governo degli Enti aderenti attraverso la presentazione della relazione sulle attività svolte e del piano di attività per l'anno successivo;

- informa il Comitato Guida regionale dell'andamento delle attività attraverso la trasmissione della relazione sulle attività svolte e del piano di attività per l'anno successivo;

- collabora con la Regione Piemonte e gli altri Enti coinvolti alla predisposizione di progetti da candidare al finanziamento da parte di Pubbliche Amministrazioni centrali o di altri soggetti esterni all'Accordo di Programma, nonché fornisce assistenza per eventuali attività di monitoraggio effettuate dagli stessi soggetti a fronte del finanziamento accordato;

- definisce e attua, anche in collaborazione con il CRC Piemonte (Centro Regionale di Competenza), le attività di comunicazione del CST, garantendo la partecipazione alle stesse di tutti gli Enti aderenti.

8. Al fine di agevolare l'espletamento degli impegni dell'Ente Promotore di cui all'art. 9, e degli obiettivi previsti nell'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro, alle riunioni del Comitato di Pilotaggio presenzia stabilmente e con funzioni consultive un rappresentante del CSI-Piemonte.

9. La partecipazione ai lavori del Comitato di Pilotaggio rientra nelle ordinarie attività d'istituto per i dirigenti e dipendenti degli Enti aderenti e non dà diritto alla percezione di indennità o altri emolumenti economici. Gli oneri relativi al rimborso delle trasferte ed alla partecipazione ai lavori del Comitato di eventuali consulenti restano a carico dei bilanci degli Enti aderenti.

Art. 8
Impegni dell'Ente Capofila

1. La Provincia di Torino, in qualità di Ente capofila e soggetto coordinatore dell'aggregazione, svolge funzioni di coordinamento organizzativo del CST. A tal fine si impegna a garantire:

- il raccordo tra gli enti aderenti al CST, rilevando le esigenze di questi ultimi per la definizione delle attività del CST e coordinando l'impiego dei fondi per il finanziamento delle suddette attività;

- la convocazione del Comitato di Pilotaggio del CST, l'organizzazione dei lavori e la verbalizzazione delle riunioni, anche avvalendosi del Centro Regionale di Competenza del Piemonte (CRC);

- il supporto al Comitato di Pilotaggio per la programmazione delle attività del CST e la raccolta dei dati utili alla preparazione della relazione consuntiva sull'attività annualmente svolta, ai fini della trasmissione al Comitato Guida regionale.

Art. 9
Impegni dell'Ente Promotore

1. La Regione Piemonte, in quanto Ente promotore dell'aggregazione costituente il CST e ente realizzatore di quanto previsto nell'Atto integrativo dell'Accordo di Programma Quadro per la Società dell'Informazione sopra citato, si impegna:

- a sostenere l'utilizzo dell'infrastruttura di rete e dei servizi applicativi ed informativi offerti attraverso la RUPAR (Rete Unitaria Pubblica Amministrazione Regionale);

- a promuovere, attraverso il CST, la diffusione dei servizi realizzati nella prima fase di e-government da Amministrazioni piemontesi, e l'attuazione dei progetti di riuso dei servizi a cittadini e imprese previsti dalla seconda fase di e-government.

2. La Regione Piemonte si impegna inoltre, anche avvalendosi del CSI-Piemonte in qualità disoggetto attuatore, come individuato dall'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro per la Società dell'Informazione, sottoscritto il 27 giugno 2005:

- nei confronti delle proprie strutture interne, a favorire la realizzazione dei programmi di attività del CST della provincia di Torino;

- ad utilizzare, in autonomia gestionale, i fondi allocati secondo le regole di ripartizione di cui al successivo art. 11 per il finanziamento dei servizi programmati dal Comitato di Pilotaggio del CST della provincia di Torino;

- a favorire la stipula di convenzioni e accordi con altre amministrazioni territoriali, anche dello Stato, per la messa a disposizione del patrimonio informativo pubblico;

- a favorire l'azione coordinata degli Enti aderenti al CST con le imprese del territorio provinciale al fine di razionalizzare lo sviluppo e la diffusione di servizi e soluzioni applicative per l'informatizzazione delle amministrazioni. È comunque fatta salva l'autonomia dei Comuni aderenti nella scelta dei fornitori dei citati servizi, secondo quanto previsto dalla legge in materia di procedure di scelta del contraente.

3. Ai fini predetti la Regione garantisce la disponibilità delle strutture del soggetto attuatore esistenti nel territorio provinciale.

Art. 10
Impegni dei Comuni aderenti

1. I Comuni aderenti si impegnano a realizzare, a mutuo vantaggio ed entro il termine di durata del presente accordo di programma, una gestione associata dei servizi di cui al precedente art. 6, nelle forme previste dal Testo Unico degli Enti locali.

2. Ai fini dell'attivazione del CST essi si impegnano, pertanto, direttamente o per il tramite delle loro forme associative:

- ad utilizzare i servizi che saranno messi a disposizione attraverso l'attuazione del Piano di attività di cui all'art. 7, comma 7.
- a condividere il patrimonio informativo pubblico da essi detenuto per ragioni istituzionali;
- ad individuare rappresentanti idonei a proporre le esigenze dei piccoli Comuni in sede di Comitato di Pilotaggio;
- a partecipare fattivamente all'attività di ricognizione delle esigenze locali per la predisposizione del piano di attività;
- a rendere disponibili, per il riuso in altre pubbliche amministrazioni, le soluzioni già da essi utilizzate nonché quelle eventualmente sviluppate a seguito dell'attivazione del CST;
- ad effettuare azione di controllo e monitoraggio dell'attività del CST a livello locale.

Art. 11
Aspetti finanziari.

1. Il CST programma la propria attività tenuto conto delle seguenti linee di finanziamento degli interventi per i servizi citati all'art. 6:

a) le risorse economiche per interventi nelle aree sotto utilizzate - quadriennio 2004-2007 stanziate con deliberazione CIPE n. 19/2004, ed inserite nell'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro per la Società dell'Informazione sottoscritto dalla Regione Piemonte il 27 giugno 2005;

b) le ulteriori risorse economiche rese disponibili dalle Parti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, o dallo Stato, con particolare riferimento ai fondi a favore dei piccoli comuni previsti dal Decreto del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 27 ottobre 2004.

2. Le Parti danno atto che, per quanto concerne le risorse di cui alla lettera a):

- la ripartizione dei fondi annualmente disponibili è definita sulla base delle indicazioni del Comitato Guida regionale, distinguendo tra la quota necessaria alla predisposizione di un complesso di servizi da rendersi disponibili a tutti gli enti aderenti alla rete dei CST piemontesi e la quota a disposizione dei singoli CST, per l'adozione di servizi che rispondano alle esigenze individuate dal singolo Comitato di Pilotaggio;
- dette risorse sono state attribuite dalla Regione Piemonte al CSI-Piemonte, nella sua qualità di soggetto attuatore dell'Accordo di Programma Quadro, il quale provvede ad attuare l'allocazione dei fondi disponibili, secondo la ripartizione effettuata dal Comitato Guida regionale e la programmazione del Comitato di Pilotaggio provinciale, mediante l'elaborazione di una o più schede tecniche di progetto.

3. Le Parti si impegnano ad utilizzare, in autonomia gestionale, le eventuali risorse di cui alla lettera b), per finanziare il programma di attività del CST della Provincia di Torino.

Art. 12
Sede

1. Il CST attivato in dipendenza del presente Accordo ha sede legale presso la sede della Provincia di Torino, in via Maria Vittoria, 12.

Art. 13
Durata

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 10, il programma deve essere completato entro 36 mesi dalla stipula del presente Accordo, fatta salva l'eventuale proroga per la conclusione delle attività di rendicontazione dei finanziamenti ricevuti.

Art.14
Adesione di altri Enti all'Accordo

1. È ammessa l'adesione di ulteriori Enti al presente Accordo, anche successivamente al perfezionamento della sua efficacia. La richiesta di adesione è accolta con deliberazione del Comitato di Pilotaggio, che ne informa il Comitato Guida regionale.

Art. 15
Recesso dall'Accordo

1. Le Parti hanno facoltà di recesso dal presente Accordo. Il recesso non ha comunque effetto retroattivo rispetto alle realizzazioni già attuate per effetto dell'adesione e non incide sugli eventuali contratti di servizio già stipulati ai sensi del precedente art. 11.

2. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta del legale rappresentante, rivolta all'Ente Capofila del CST, che provvede ad informarne il Comitato di Pilotaggio ed il Comitato Guida regionale.

Art.16
Risoluzione delle controversie

1. Il Comitato di Pilotaggio dirime in via amichevole le controversie eventualmente nascenti dal presente Accordo, anche a fronte dell'eventuale inadempienza degli Enti sottoscrittori.

Art.17
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Accordo di Programma, si fa riferimento a quanto previsto nel "Protocollo di Intesa Tra la Regione Piemonte, l'Unione delle Province Piemontesi, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, Lega delle Autonomie Locali, Consulta Unitaria dei Piccoli Comuni del Piemonte, per la Costituzione della Rete regionale dei Centri Servizi Territoriali (CST) per l'attuazione dell'e-government nei piccoli comuni piemontesi".

Il Presidente della Provincia
Antonio Saitta

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Pozzol Groppo (Alessandria)

Statuto comunale (Deliberazione consiliare n. 32 in data 22/11/2005)

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione
(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune di Pozzol Groppo è Ente Locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Autonomia
(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

4. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

5. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Sede
(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del comune è sita in via san Lorenzo n. 1.

La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4
Territorio
(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica.

Art. 5
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco
(Artt. 6, c. 2, e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi ai bozzetti allegati, rispettivamente, sub lettere a) e b), che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6
Pari opportunità
(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
Coordinamento degli interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 8
Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza Stato-città-autonomie locali.

Art. 9
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10
Presidenza
(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco.

2. Al presidente sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio

Art. 11
Consiglieri comunali - Indennità -
Convalida - Programma di governo
(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

Art. 12
Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri
(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri.

c) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

e) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 13
Sessioni del consiglio
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14
Esercizio della potestà regolamentare
(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

3. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione l'articolo 37.

Art. 15
Commissioni consiliari permanenti
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 16
Costituzione di commissioni speciali
(Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 17
Indirizzi per le nomine e le designazioni
(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 18
Interrogazioni
(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

CAPO II
SINDACO E GIUNTA

Art. 19
Elezione del sindaco
(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 20
Linee programmatiche
(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21
Vicesindaco
(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 22
Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 23
La giunta - Composizione e nomina - Presidenza
(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da n. due assessori, compreso il vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di uno. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il sindaco, per la nomina della giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 24
Competenze della giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 25
Funzionamento della giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

Art. 26
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Art. 27
Partecipazione dei cittadini
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività

politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Art. 28
Riunioni e assemblee
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Art. 29
Consultazioni
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Art. 30
Istanze, petizioni e proposte
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte sono sottoscritte almeno dal 51% degli elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 31
Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale
(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II
REFERENDUM

Art. 32
Azione referendaria
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il consiglio comunale.

4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 33
Disciplina del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento prevede:
a) i requisiti di ammissibilità;
b) i tempi;
c) le condizioni di accoglimento;
d) le modalità organizzative;
e) i casi di revoca e sospensione;
f) le modalità di attuazione.

Art. 34
Effetti del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III
DIFENSORE CIVICO

Art. 35
Istituzione dell'ufficio
(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si impegna all'istituzione, in forma associata, del difensore civico e a tale scopo ne interesserà la Comunità Montana di appartenenza.

Art. 36
Nomina - Funzioni - Disciplina
(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Con apposito regolamento sono disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 37
Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti
(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 38
Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 39
Statuto dei diritti del contribuente
(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

a) all'informazione del contribuente (art. 5);

b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);

c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);

d) alla remissione in termini (art. 9);

e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);

f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V
FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 40
Ordinamento finanziario e contabile
(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 41
Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione
(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

4. L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 41, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 42
Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini
(Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al consiglio.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 43
Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio
(Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio, da parte del segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 44
Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 45
Controlli interni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell'art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale avvero i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000;

2. Con i regolamenti:

- di contabilità, previsto dall'art. 152 del T.U. n. 267/2000;

- sull'ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 46
Forma di gestione
(Artt. 113, 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società.

Art. 47
Gestione in economia
(Art. 113-bis, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 48
Aziende speciali
(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall'art. 35 della legge 448/2001 e successive modificazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamen-

te responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 49
Istituzioni
(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 50
Società
(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per l'applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 51
Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi
(Art. 113-bis, commi 3 e 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Art. 52
Tariffe dei servizi
(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 53
Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali
(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficenti servizi alla collettività.

Art. 54
Accordi di programma
(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 55
Criteri generali in materia di organizzazione
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 56
Ordinamento degli uffici e dei servizi
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 57
Organizzazione del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 58
Stato giuridico e trattamento economico del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 59
Incarichi esterni
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 60
Segretario comunale - Direttore generale
(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 61
Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

6. A norma del comma 23 art. 53 L. 23/12/2000 n. 388, così come modificato dal comma 4, art. 29 L. 28/12/2001 n. 448, il Sindaco può, con proprio atto, affidare la responsabilità degli uffici e dei servizi ai componenti della Giunta.

Art. 62
Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

Art. 63
Messi notificatori

1. Il comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.

2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso.

Art. 64
Rappresentanza del comune in giudizio
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco assolve alle funzioni di rappresentanza istituzionale dell'ente.

La rappresentanza sostanziale verso l'esterno è attribuita alla dirigenza quale espressione della competenza a impegnare l'ente verso l'esterno. L'esercizio della rappresentanza in giudizio è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal sindaco al dirigente individuato. La delega può essere di natura generale: con essa il sindaco assegna al dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato per il compimento dei seguenti atti:

a) rappresentanza in giudizio con la possibilità di conciliare, transigere rinunciare agli atti;

b) stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati;

c) stipulazione di atti costitutivi e relative modificazioni, in società o aziende alle quali partecipi l'ente.

IL sindaco può,altresì, delegare nelle medesime forme di cui sopra, ciascun assessore per il compimento dei seguenti atti caratterizzati esclusivamente da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:

a) rappresentanza dell'ente in manifestazioni politiche;

b) stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni;

c) stipulazioni di accordi di programma

d) atti di gemellaggio.

2. I dirigenti dell'ente promuovono e resistono alle liti adottando allo scopo apposita

determinazione con la quale assegnano l'incarico al patrocinatore dell'ente. La giunta può formulare indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie da trattare, rivolti ai dirigenti per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o per definire i criteri direttivi nell'esercizio della competenza di cui al precedente comma.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65
Violazione delle norme regolamentari
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giungo 2003, n. 3 e successive modificazioni, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 66
Violazione alle ordinanze del sindaco

(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle

ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 67
Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.

2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 68
Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 69
Modifiche dello statuto
(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 70
Organi collegiali.
Computo della maggioranza richiesta

1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico.

2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 71
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 72
Entrata in vigore
(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente statuto:

- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;
- affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;
- inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

Comune di Roaschia (Cuneo)

Statuto comunale (modificato con deliberazione c.c. n. 34 del 10/11/2005)

Elementi costitutivi

Art. 1
PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La comunità di Roaschia è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione della legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2
FINALITA'

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali.

2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

4. La sfera di governo del Comune e' costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

Art. 3
TUTELA DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA E DELLA SALUTE

1. Il Comune opera attraverso forme associative un efficace servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, ai giovani, agli inabili ed invalidi ed a quanti rivelino problemi di inserimento nella vita della comunità, al fine di soddisfare sempre e comunque i bisogni essenziali della persona.

2. Tutela la famiglia, riconosciuta come fondamento morale e sociale della comunità.

3. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze ed in collaborazione con le strutture presenti sul territorio, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia.

4. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196.

Art. 4
TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ED ETNICO-CULTURALE

1.Il Comune rappresenta l'intera popolazione del proprio territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali e del loro particolare valore storico ai fini di una sua completa realizzazione culturale ed economico-sociale.

2. In considerazione della particolare appartenenza etnica e storico-geografica all'ambito territoriale di minoranza di lingua e cultura occitanica ed in armonia con quanto disposto dalla Costituzione, dalla Legge 15.12.1999 n. 482 e dallo spirito federalistico che distingue il processo di unificazione europea in atto, il Comune con i propri mezzi favorisce la promozione, la valorizzazione e la tutela delle caratteristiche etnico-linguistiche della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali, sociali ed economici con i confinanti versanti dell'arco alpino europeo di uguale cultura ed esperienza storica e partecipando attivamente a processi di revisione delle circoscrizioni provinciali, di suddivisione delle province in circondari e di costituzione di organismi interprovinciali di coordinamento e proposta che prevedano una precisa identificazione amministrativa dell'ambito territoriale occitano.

3. Il Comune per quanto di propria competenza si attiva affinché nel proprio territorio sia agevolato l'utilizzo della lingua occitanica nelle scuole, negli uffici delle Amministrazioni pubbliche e da parte degli organi pubblici a struttura collegiale come previsto dalla Legge 15.12.1999 n. 482.

4. Per consentire e favorire l'uso della lingua occitanica negli Uffici e negli atti ufficiali del Comune, la conoscenza della lingua occitanica può essere richiesta ai candidati tra le prove facoltative d'esame nelle procedure di assunzione del personale.

5. L'appartenenza del Comune alla minoranza etnico-linguistica occitanica è resa pubblica con la redazione in doppia lingua, italiana e occitanica, dell'intestazione della corrispondenza e documentazione ufficiale dell'Ente e con l'esposizione nella sede della Casa Comunale della bandiera storica della minoranza linguistica occitanica, di colore rosso con croce catara di color giallo.

Art. 5
TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E NATURALE

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause e prevenire ogni forma di inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo, acustico anche provenienti da aree extracomunali.

Art. 6
PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizione locali, sia a livello sociale che di formazione scolastica.

2. Incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo sociale e giovanile; considera l'attività sportiva essenziale per la formazione ed il miglioramento della qualità della vita.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione o la gratuità nei casi specificati dal regolamento stesso.

Art. 7
REALIZZAZIONE DELLA PARI OPPORTUNITA' UOMO-DONNA

1. Il Comune, in armonia con l'indirizzo legislativo vigente, adotta, promuove ed attua idonee azioni positive dirette a garantire pari opportunità nella società e nel lavoro tra uomini e rimozione degli ostacoli e delle diseguaglianze di fatto esistenti ad ogni livello nella comunità locale, in sintonia con le proposte formulate dalle associazioni e organizzazioni femminili.

2. A tal proposito l'impegno del Comune e' particolarmente finalizzato a migliorare le condizioni di vita e di lavoro della donna rese più gravose dalle caratteristiche socio-ambientali del locale territorio alpino in cui vive ed opera.

Art. 8
SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune coordina e regolamenta le attività commerciali, favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività.

2. Riconosce, nell'ambito delle attività economiche presenti sul territorio, il ruolo dei settori turistico ed artigianale, ne tutela e promuove lo sviluppo adottando iniziative atte a stimolarne l'attività e sostenendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

3. Il Comune sostiene e valorizza le risorse umane e materiali presenti nel territorio montano favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana e gli altri enti pubblici.

Art. 9
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte,avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana od altri enti pubblici o privati operanti sul territorio.

Art. 10
TERRITORIO, SEDE COMUNALE, GONFALONE, STEMMA E ALBO PRETORIO

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq 23,89 confinante con i Comuni di Roccavione, Robilante, Vernante, Entracque e Valdieri. L'intero territorio comunale è montano per la sua collocazione geografica e per le sue caratteristiche ambientali, così come definito dalle leggi nazionali e regionali in materia.

2. Il Comune ha sede legale nel capoluogo di Roaschia.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche i luoghi diversi dalla propria sede.

4. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.

5. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Stato e dai regolamenti.

6. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facile lettura.

7. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1°comma avvalendosi di un messo comunale individuato tra i dipendenti dell'Ente e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO I
ORGANI DI GOVERNO

Art. 11
ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

1. Gli organi di governo del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco; il Consiglio e il Sindaco sono organi eletti dai cittadini.

2. lo Status degli Amministratori Comunali è disciplinato dalla Legge e dal Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale.

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12
CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento Comunale nell'ambito dei principi stabiliti dal presente Statuto.

Art. 13
COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.

3. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

4. Il Consiglio, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e controllo, adotta raccomandazioni o direttive volte ad adeguare le modalità della gestione amministrativa comunale alla direzione generale programmata dall'Ente.

5. Al Consiglio vengono comunicati da parte della Giunta e del revisore dei conti, relazioni periodiche ed informazioni sull'attività del Comune e degli enti che gestiscono i servizi pubblici comunali.

Art. 14
SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

3. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 42 comma 2°lettera b) del D.L.vo 18.8.2000 n. 267.

4. Il Consiglio e' convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno sentita la Giunta Comunale e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

5.La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

6. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco neo-eletto.

7. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

In questi casi l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui e' pervenuta la richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato previa diffida del Prefetto ai sensi dell'art. 39 comma 5 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

8. Il Sindaco, Presidente del Consiglio, assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

9. Per la validità delle sedute l'apposito Regolamento Comunale deve prevedere la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

10. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente può disporre la trattazione dell'argomento in seduta segreta nelle forme stabilite dall'apposito regolamento comunale.

Art. 15
FORME DI VOTAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

3. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio di cui all'art. 42, secondo comma lettera m) del D.L.vo 18.8.200 n. 267 si applica il principio della maggioranza relativa da ottenersi con votazione palese.

Nei casi in cui la legge, lo Statuto od appositi regolamenti prevedano una specifica rappresentanza della minoranza consiliare, il Consiglio provvede con apposita deliberazione; si applica il principio del voto limitato con votazione palese garantendo la rappresentanza delle minoranze; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Con lo stesso principio del voto limitato con rappresentanza delle minoranze sono eletti i rappresentanti del Comune in seno alla Comunità Montana.

4. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti. Nelle votazioni palesi e a scrutinio segreto i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma soltanto nel numero dei consiglieri necessari per la validità della seduta. Nelle votazioni a mezzo schede, quelle bianche e nulle si computano nel numero dei votanti. I consiglieri che dichiarano di non voler partecipare alla votazione non si computano

al fine della validità della seduta, anche se rimangono in aula.

5. I Consiglieri sospesi dalla carica ai sensi dell'art. 59 del D.L.vo 267/2000, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

Art. 16
CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate, fra i consiglieri eletti contemporaneamente, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco e di quelli nominati alla carica di Assessore, da colui che ha ottenuto più voti.

A parità di voti si ha per anziano il Consigliere di maggiore età.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, comma 1 lettera b), n. 3 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267.

4. Se il Sindaco non provvede alla convocazione del Consiglio Comunale, per la surroga del Consigliere dimissionario, provvede previa diffida, il Prefetto.

Art. 17
DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali, che, senza giustificato motivo e valide cause giustificative, non partecipano a tre sedute consecutive o non intervengono ad una intera sessione ordinaria del Consiglio sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

4. Ciascun consigliere e' tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

5. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, salvo quando riguardino provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, senza che sussista una correlazione immediata e diretta coi precitati specifici interessi dell'ammnistratore o di suoi parenti e affini sino al quarto grado. Nel caso di piani urbanistici si applicano le disposizioni di cui all'art. 78 comma 4 del D.L.vo 267/2000.

6. Agli Amministratori di cui al precedente comma è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 18
DIRITTI E POTERI DEL CONSIGLIERE

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Le proposte di deliberazione e gli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, sono subordinati all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge. Il Sindaco e gli Assessori rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di Sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri nelle forme e nei modi disciplinati dal Regolamento.

2. Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. Può svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestano particolare rilevanza per l'attività dell'Ente a livello collaborativo e senza rilevanza esterna.

5. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti nel proprio posto di lavoro, se non per consenso espresso, a trasferimento durante l'esercizio del mandato.

Art. 19
COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, prevedendone la presidenza da parte di rappresentanti dell'opposizione, se presente in Consiglio, per quelle aventi funzioni di garanzia e controllo.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associativi, Funzionari, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche e cittadini in possesso di particolari doti di professionalità e di esperienza amministrativa per l'esame di specifici argomenti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 20
GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, dandone comunicazione, in uno con la indicazione del relativo capogruppo, al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more di designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. I gruppi consiliari possono avvalersi degli uffici e delle strutture dell'ente per lo svolgimento della propria attività a norma di regolamento.

3. Il regolamento può prevedere l'istituzione della conferenza dei capigruppo consiliari e le relative attribuzioni e funzioni.

CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 21
GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta e' l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi di collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 22
ELEZIONE - LINEE PROGRAMMATICHE - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, tra persone elette nel Consiglio, e ne dà comunicazione allo stesso consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, definite con la stessa Giunta.

Nella stessa seduta il Consiglio esamina detto programma trasmesso ai Consiglieri con dieci giorni di anticipo e su di esso si pronuncia con votazione palese nominale.

Il Consiglio definisce ed integra annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 267/2000.

2. La nomina della Giunta deve essere effettuata entro dieci giorni dall'insediamento ovvero dalla scadenza del precedente incarico.

3. La durata in carica, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'art. 141 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267.

5. La mozione va presentata al Segretario Comunale perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'Ente, oltre alla contestuale e formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al quarto comma.

Art. 23
COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero non superiore a quattro di Assessori, incluso il Vice Sindaco.

2. In caso di impedimento o assenza del Sindaco, presiede le riunioni della Giunta il Vice-Sindaco.

3. Un componente della Giunta Comunale in deroga a quanto stabilito dall'art. 22 comma 1 del presente Statuto può essere nominato anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di riconosciute doti di professionalità e di esperienza amministrativa.

4. Non può in ogni caso essere scelto a far parte della Giunta Comunale come Assessore extra consiliare il candidato non eletto alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

5. La presenza dell'Assessore di cui al precedente comma 3 non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1.

6. L'Assessore extra consiliare non può essere delegato dal Sindaco a ricoprire la carica di Vice Sindaco.

7. L'Assessore extra consiliare è equiparato nelle funzioni proprie e delegate dal Sindaco a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare: partecipa alle sedute della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori; può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ma senza diritto di voto.

8. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale da essi amministrato.

Art. 24
VICE-SINDACO, DELEGHE ASSESSORILI

1. Il Vice Sindaco e' l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Il Vice Sindaco viene designato dal Sindaco nel provvedimento di nomina della Giunta Comunale, come indicato dall'art.22 comma 1 del presente Statuto.

3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267.

4. Il Sindaco può rilasciare deleghe anche all'Assessore non designato Vice Sindaco.

5. Gli Assessori esercitano le funzioni loro attribuite secondo le deleghe ricevute dal Sindaco, anche in caso di sua assenza o impedimento.

6. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco e all'Assessore deve essere fatta comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

Art.25
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L' attività della Giunta Comunale è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

3. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

4. Alle sedute della Giunta può partecipare, senza diritto di voto, il revisore del conto.

5. Le sedute della Giunta di norma non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6. Le votazioni hanno luogo con voto palese. In caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi, per lui, presiede le sedute.

7. Le deliberazioni della Giunta devono essere sottoscritte dal Sindaco, o da chi per lui presiede la seduta e dal Segretario Comunale.

8. Con apposito regolamento, potranno essere ulteriormente definiti il funzionamento della Giunta, le modalità di convocazione e di formazione dell'ordine del giorno, di iniziativa, di deposito degli atti e di votazione.

Art. 26
ATTRIBUZIONI

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione e contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell'ambito dell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti ed adotta quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

b) adotta annualmente il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici da proporre all'approvazione definitiva del Consiglio; approva i documenti preliminari ed i progetti di ogni singola opera, i programmi esecutivi ed i disegni attuativi dei programmi che non rientrino tra le competenze del Consiglio e che non siano attribuiti per Legge o Statuto ai dirigenti;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso, di proposizione e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) elabora e propone al Consiglio criteri per l'istituzione dei tributi e approva annualmente la determinazione e variazione delle relative aliquote e tariffe;

f) assume provvedimenti in materia di viabilità e di disciplina del traffico espressamente attribuitigli dal Codice della Strada (D.L.vo 30.4.1992 n. 285);

g) definisce ed approva la programmazione annuale e triennale del personale dipendente;

h) approva, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per valutare la produttività dell'apparato e i conseguenti piani occupazionali, sentito il Segretario Comunale;

i) individua gli strumenti e le metodologie adeguati a garantire la concreta effettuazione delle tipologie di controlli interni di cui all'art. 147 del DL.vo 267/2000; istituisce anche mediante convenzione gli uffici e nuclei ai quali affidare l'effettuazione di tali controlli;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata e autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi dei CCNL del personale, individuando e costituendo preventivamente le risorse necessarie per le relative politiche di sviluppo e produttività;

m) definisce con provvedimento motivato l'eventuale emolumento omnicomprensivo da erogare al personale assunto presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell'art. 90 commi 2 e 3 del D.L.vo 267/200, nonché gli eventuali contratti di diritto privato e indennità ad personam integrative dei contratti di diritto pubblico da stipulare per gli incarichi dirigenziali o di alta specializzazione di cui all' art. 110 del D.L.vo 267/2000;

n) si pronuncia con proprio atto deliberativo in merito all'eventuale nomina da parte del Sindaco, del Direttore Generale di cui all'art. 108 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 tramite convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate consentono il raggiungimento del limite di legge di 15.000 abitanti, od al conferimento delle suddette relative funzioni al Segretario Comunale; si pronuncia altresì in merito alla

revoca del Direttore generale come sopra nominato e del Segretario Comunale per violazione dei doveri d'ufficio;

o) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni che non comportino oneri di natura finanziaria pluriennali;

p) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni; assume decisioni circa le azioni giudiziali dell'Ente ed il relativo conferimento di incarico a legali di fiducia dell'Amministrazione;

q) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento; individua profili procedimentali per il loro svolgimento;

r) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

s) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;

t) formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo, i piani esecutivi di gestione e la relazione finale al conto consuntivo;

u) definisce le indennità di funzione spettanti al Sindaco ed agli Assessori ai sensi dell'art. 82 del D.L.vo 267/2000 e dei relativi Decreti Ministeriali di attuazione;

v) assume i provvedimenti attribuitigli dalla legge in materia di espropriazione ed occupazioni appropriative;

z) concede contributi straordinari per ragioni socio-economiche e di assistenza e concede il patrocinio a iniziative e manifestazioni culturali e sportive, secondo le regole stabilite nell'apposito regolamento comunale.

4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie, può assumere provvedimenti aventi contenuto di mero indirizzo, tra l'altro in materia di:

a) controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

b) individuazione dei responsabili delle posizioni organizzative dei servizi ed uffici da nominare e revocare da parte del Sindaco nell'ambito dei dipendenti dell'ente ricorrendo nel caso di assenza di professionalità adeguate al proprio interno a forme di accordi convenzionali con altri enti ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, a contratti a tempo determinato nelle forme stabilite dall'art. 110 dello stesso D.L.vo od all'affidamento parziale di tale responsabilità al Segretario comunale; nel caso riscontri in concreto la mancanza assolutamente non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti può motivatamente affidare in via eccezionale e temporanea a propri componenti la responsabilità di alcuni servizi limitatamente al tempo comunque non superiore a 30 giorni della suddetta accertata carenza transitoria di personale;

c) definizione della graduazione dell'indennità di posizione da corrispondere ai responsabili delle posizioni organizzative degli uffici e dei servizi nell'ambito delle disponibilità di bilancio e tenendo conto delle disposizioni regolamentari vigenti;

d) individuazione dei tecnici esterni da nominare da parte del Sindaco nelle Commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

e) proposizione di criteri generali e specifici per la concessione da parte dei responsabili dei servizi compe-

tenti di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

f) criteri di affidamento tramite "incarichi fiduciari" di incarichi e consulenze professionali ad esterni.

5. La Giunta Comunale ai sensi dell'art. 53 comma 23 della Legge 23.12.2000 n. 388 ed in deroga all'art.107 del D.L.vo 267 /2000, qualora riscontri e dimostri la mancanza non rimediabile in organico di figure professionali idonee ed anche al fine di ottenere un contenimento delle spese dell'Ente evitando il ricorso ad incarichi esterni a contratto di alto costo può adottare disposizioni regolamentari organizzative che prevedano l'attribuzione a propri componenti di responsabilità di uffici e servizi e del relativo potere di adozione di atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno con apposita deliberazione della Giunta in sede di approvazione del bilancio di previsione.

CAPO III
IL SINDACO

Art. 27
SINDACO

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di responsabile dell' amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge e precisati all'art. 54 del D.L.vo 267/2000, adottando se necessari i provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al successivo art. 72.

6. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 28
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente, ivi compresa la rappresentanza giudiziale;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune; sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi ed all'esecuzione degli atti; nomina il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all' art. 98 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, i responsabili degli uffici e servizi e, previa deliberazione della Giunta Comunale, il Direttore Generale convenzionato con altri Comuni ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale; revoca, previa deliberazione della Giunta, il Direttore Generale e, per violazione dei doveri d'ufficio il Segretario Comunale;

c) coordina e stimola l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

d) impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

e) ha facoltà di delega;

f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentito, se occorrente, il Consiglio Comunale;

g) concorda con la Giunta o gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'ente;

h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

i) convoca i comizi per i referendum comunali;

l) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

m) attribuisce e definisce previa motivata deliberazione della Giunta, se occorrente, gli incarichi esterni dirigenziali o di alta professionalità di cui all'art. 110 del D.L.vo 267/2000;

n) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni dei responsabili dei servizi e del Segretario Comunale;

o) coordina, nell'ambito degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze

complessive e generali degli utenti;

p) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni quando la legge non riservi tali competenze al Consiglio Comunale;

q) stipula quale legale rappresentante dell'Ente convenzioni ed accordi con altri Enti pubblici;

r) autorizza il Segretario Comunale a prestare opera retribuita, al di fuori dell'orario di lavoro, presso Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza o altri Enti pubblici locali;

s) nomina i messi notificatori tra il personale del Comune;

t) rappresenta il Comune in giudizio.

2. Il Sindaco è altresì competente in materia di informazione al pubblico su situazioni di pericolo per calamità naturali, provvedendo a quanto anteriormente attribuito al Prefetto dall'art. 36 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66.

Art. 29
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del nucleo di valutazione o del Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e Società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

f) in analogia a quanto previsto dall'art.14 comma 3 del D.L.vo 30-03-01 n. 165 ha potere di annullamento

per motivi di legittimità delle determinazioni od altri atti emessi dai Responsabili degli uffici e dei servizi;

g) adotta, quale rappresentante della Comunità Locale, ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

h) adotta ogni altro provvedimento attribuitogli dalla legge in qualità di Autorità Sanitaria e di Pubblica Sicurezza locale.

Art. 30
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e dagli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui stesso presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con avviso informale la convocazione della Giunta che presiede;

d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

e) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori o al Segretario Comunale;

g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio od agli Assessori competenti tenuti con Lui stesso a rispondere entro 30 giorni;

h) può conferire incarichi di collaborazione anche a consiglieri comunali. Detti incarichi non possono configurarsi in alcun caso come delega di funzioni. Essi assumono natura strettamente collaborativa e di consulenza nei confronti del Sindaco. Gli incarichi debbono rimanere entro limiti ristretti a uno specifico argomento, sono limitati nel tempo e sono privi di rilevanza esterna.

TITOLO II
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 31
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale, al Direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Assume quali caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. La suddivisione organica delle funzioni in aree di attività, singole o accorpate, ferma l'esigenza di salvaguardare l'omogeneità delle attività stesse, costituisce l'obiettivo da perseguire per condurre ad unità l'indirizzo politico e l'attività burocratica, in funzione di una maggiore capacità sia di carattere programmatorio che di gestione, garantendo, comunque, le finalità e gli obiettivi delineati dai contratti collettivi di lavoro in materia di organizzazione. L'organizzazione delle funzioni deve perseguire il principio del superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro in modo da assicurare la flessibilità delle strutture e del personale.

4. L'organizzazione comunale si ripartisce in aree e settori alla cui direzione sono preposte le massime qualifiche apicali consentite dall'Ente secondo la tipologia vigente.

5. L'area funzionale e' strutturata in settori, uffici e servizi secondo l'apposito regolamento.

Art. 32
PERSONALE

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dalla Giunta Comunale nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.

2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi nel rispetto dei principi generali delineati dal Consiglio, disciplina in ogni caso precipuamente:

a) il ruolo organico del personale;

b) le procedure per l'assunzione del personale;

c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

d) lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, in conformità agli accordi collettivi nazionali di lavoro;

e) l'attribuzione al Segretario comunale e ai responsabili di aree funzionali di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;

f) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;

g) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne di alta specializzazione di cui all'articolo 110 del D.L.vo 267/2000 e per la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica di cui all'art. 90 del DL.vo 267/2000;

h) le unità organizzative responsabili delle istruttorie procedimentali ed i responsabili del procedimento.

3. Per il personale degli Enti Locali e per gli Amministratori si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiega-ti civili dello Stato richiamate all'articolo 93 del D.L.vo 267/2000. I dipendenti ai quali e' attribuita la responsabilità delle posizioni organizzative di area e servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.L.VO 18.8.2000 n. 267. Gli stessi sono inoltre responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni e determinazioni inerenti il servizio cui sono preposti.

4. Il Comune promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

6. Il Comune per la notifica dei propri atti si avvale di uno o più messi comunali. La nomina di messo è conferita a dipendenti dell'Ente con provvedimenti del Sindaco.

I messi possono notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta al Comune.

Art. 33
IL SEGRETARIO COMUNALE ED IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Segretario Comunale è un dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico, e iscritto all'albo di cui all'art. 98 del D.L.VO 18.8.2000 n. 267.

2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario comunale.

3. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'art.108 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 108 del DL.vo 267/2000 il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.

4. Il Segretario nell'ambito delle proprie competenze provvede autonomamente. Spetta in particolare al Segretario Comunale nel rispetto del ruolo e delle funzioni eventualmente attribuite al Direttore Generale:

a) provvedere all'istruttoria e alle procedure attuative delle deliberazioni;

b) curare l'attuazione dei provvedimenti;

c) nel caso in cui il Comune, in dipendenza dell'inquadramento funzionale del personale a norma degli accordi nazionali di lavoro e secondo la classe di appartenenza, non abbia nel proprio organico il funzionario o i funzionari responsabili dei servizi esprimere il parere sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze;

d) partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta e curarne la verbalizzazione;

e) presiedere le Commissioni concorso per l'assunzione del personale quando manchi nell'organico del Comune una figura direttiva di livello idoneo comunque non inferiore alla posizione economica D3;

f) rogare tutti i contratti nei quali l'Amministrazione Comunale è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

g) proporre provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità degli uffici e dei servizi;

h) emanare istruzioni, direttive e ordini di servizio ai responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici, ferma restando la competenza e la responsabilità di questi nella scelta delle azioni per l'attuazione delle disposizioni;

i) coordinare l'attività tra gli organi politici e la struttura burocratica;

4bis) Il Segretario inoltre:

a) riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale ed effettua tale controllo in assenza di nomina del Difensore Civico;

b) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;

c) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e dei consiglieri e la mozione di sfiducia;

d) dà avvio alla procedura di commissariamento nel caso di mancata approvazione nei termini di legge del bilancio di previsione e dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio a fronte di emersione di disavanzo di amministrazione o gestione o di debiti fuori bilancio.

5. Il Direttore Generale nominato, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato nelle forme e criteri previsti dal precedente art. 28 comma 1 lett.b e dal regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza ed adempiendo ai compiti previsti dal citato art. 108 del D.L.vo 267/2000; ad esso rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi dell'ente ad eccezione del Segretario Comunale.

6. Spettano al Segretario ed al Direttore Generale ogni altra competenza loro attribuita dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti o conferita dal Sindaco compresa l'adozione di atti di carattere gestionale aventi rilevanza esterna.

Art. 34
RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale ed i responsabili degli uffici e dei servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del DL.vo 18.8.2000 n. 267 sulle deliberazioni degli organi collegiali dell'Ente e del visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151 comma 4 dello stesso D.L.vo sui provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa.

2. Il Segretario comunale è responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente della correttezza amministrativa della gestione.

Art. 35
INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA - SPONSORIZZAZIONI

1. Per obiettivi e programmi determinati il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità da stipulare mediante convenzione a termine.

2. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, di incrementare lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio ed alla sua salvaguardia e di promuovere le vocazioni produttive e la tutela delle produzioni agroalimentari locali, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici o privati ed imprenditori agricoli singoli o associati, in confomità a quanto disposto dall'art. 119 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 e dagli artt. 14 e 15 del D.L.vo 18.05.2001 n. 228.

CAPO II
I SERVIZI

Art. 36
SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA INDUSTRIALE

1. I servizi pubblici privi di rilevanza industriale esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali e promozione dello sviluppo economico e civile della Comunità locale, possono essere svolti in via esclusiva all'Amministrazione o in concorrenza con altri soggetti pubblici o privati.

2. La gestione di tali servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui alle successive lettere c), d), ed e);

b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, in base a procedure di evidenza pubblica;

c) a mezzo azienda speciale, anche consortili;

d) a mezzo di istituzione;

e) a mezzo di società di capitali costituite o partecipate da Enti Locali e regolate dal Codice Civile;

3. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio;

4. L'esercizio delle funzioni e dei servizi del Comune può essere svolto in forma associata o mediante delega alla Comunità Montana quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente con particolare riguardo alle disposizioni dettate in materia dalla Legge 31.1.1994 n. 97 e dal capo V del D.L.vo 267/2000.

5. Nello svolgimento dei servizi pubblici il Comune può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo; il Comune può affidare direttamente ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate, i servizi culturali e del tempo libero.

6. I provvedimenti deliberativi che organizzano ed assumono i servizi pubblici, nelle forme previste alle lettere c), d), e),f) del comma 3, devono essere corredati da una relazione del revisore del conto che illustra gli aspetti economico-finanziari della proposta.

Art. 37
GESTIONE DEI SERVIZI DI RILEVANZA INDUSTRIALE

1. L'organizzazione, la gestione e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale è disciplinata dalla legge e dalle relative discipline di settore.

Art. 38
AZIENDA SPECIALE E ISTITUZIONE

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici, delle forme relative all'azienda speciale o all'istituzione, previste dall'art. 114 del D.L.VO 18.8.2000 n. 267, procederà nel modo seguente:

a) l'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto approvato dal Consiglio Comunale e dai regolamenti aziendali adottati dal Consiglio di amministrazione; l'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.

b) Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale o dell'Istituzione viene nominato nei modi e nei termini previsti dall'articolo 28 comma 1 lettera p) del presente Statuto, tra persone non componenti il Consiglio e la Giunta comunale in carica che oltre al possesso dei requisiti per la candidabilità, l' eleggibilità o la compatibilità alla carica di Consigliere, presentino doti di professionalità e provate capacità amministrative, sulla base di un documento che indichi il programma e gli obiettivi da raggiungere dai rispettivi Enti.

c) Il Presidente di entrambi gli Enti e' nominato al proprio interno dai rispettivi consigli di amministrazione.

d) Nelle stesse forme di cui alla precedente lettera b) si provvede, su proposta del Consiglio di Amministrazione alla nomina del Direttore d'Azienda speciale o dell'Istituzione tra i cittadini che possiedono idonei e specifici requisiti di professionalità e di capacità amministrative e gestionali; tali requisiti dovranno essere attestati mediante la produzione di idonea documentazione, come disciplinato dai regolamenti.

e) Il Direttore dell'Istituzione può essere un funzionario dipendente dalla stessa.

f) Gli amministratori dell'Azienda speciale e dell'Istituzione nei modi previsti dall'art. 28 comma 1 lettera p) del presente Statuto, possono essere revocati, per comportamento contrario alla legge e per cause accertate e motivate pregiudizievoli agli interessi del Comune e degli Enti stessi, su proposta del Sindaco, su iniziativa della Giunta o su richiesta di un terzo dei Consiglieri assegnati.

g) l'intero Consiglio di amministrazione ed il Direttore dell'Azienda speciale o dell'Istituzione cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa nelle forme di cui all'articolo 52 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

la mozione può essere proposta solo nei confronti di tutti gli Amministratori dell'Azienda speciale o dell'Istituzione e deve contenere la proposta di nuove linee di conduzione imprenditoriale o gestionale.

h) Qualora il Direttore dell'Istituzione sia un funzionario dipendente della stessa, la mozione di sfiducia di cui al precedente comma non può comportarne la risoluzione del rapporto di lavoro, che e' esclusivamente disciplinato dalla Legge.

Art. 38bis
SOCIETA' PER AZIONI OD A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azione devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

6. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

CAPO III
FORME COLLABORATIVE

Art. 39
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Comunità Montana per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere, nei modi, termini e limiti previsti dagli articoli 30/35 del D.L.vo 267/2000, dall'art. 11 della legge 97/1994 e dalle leggi regionali vigenti in materia.

Art. 40
CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali e altri servizi, la costituzione di uffici comuni privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con la Comunità Montana, con altri Enti di cui all'art. 30 del D.L.vo 267/2000.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 41
CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione dei consorzi tra enti pubblici previsti dall'art. 31 del D.L.vo 267/2000 per realizzare e gestire servizi anche rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi di altre forme organizzative per i servizi stessi.

2. A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione di cui al precedente art. 40 e lo statuto del consorzio che devono disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.L.vo 267/2000.

Art. 42
UNIONE DEI COMUNI

1. In attuazione dei principi di cui all'art. 9 del presente Statuto ed al T.U. Nuovo Ordinamento degli Enti locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può aderire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, alla costituzione di unioni di comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 43
CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Secondo quanto previsto dagli artt. 14 e segg. della Legge 7.8.90 n. 241 il Comune, al fine di promuovere il coordinamento di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, indice di regola apposite conferenze dei servizi.

Art. 44
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune ai sensi dell'art. 34 del D.L.vo 267/2000 per la definizione e attivazione di opere, interventi o programmi di intervento che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione di attività di più soggetti interessati, può promuovere la conclusione di accordi di programma. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana il Comune prenderà in esame, prioritariamente, gli accordi e i programmi con la Comunità Montana, concertando e armonizzando i rispettivi obiettivi socio-economici.

2. L'accordo, può prevedere anche eventuali procedimenti di arbitrato e interventi surrogatori di inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Il Sindaco promuove e conclude l'accordo, salvo ratifica da parte del Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza quando l'accordo comporti variazione dello strumento urbanistico.

Art. 45
PARTECIPAZIONE E SOCIETA'

1. Il Comune può partecipare a società di capitali, o a consorzi di imprenditori, quando le finalità di tali organismi assumano particolare rilievo per l'Ente.

2. Il provvedimento del Consiglio Comunale, in tal caso, è corredato da una relazione del revisore del conto che illustra gli aspetti economico-finanziari della proposta.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 46
PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini italiani, dell'Unione Europea e stranieri regolarmente soggiornanti all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai predetti soggetti, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 47
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi sovra individuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, e' consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del provvedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

Deve essere altresì comunicato all'istante prima ancora della formale adozione del provvedimento negativo.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli riservati per espressa indicazione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto stabilito nell'apposito Regolamento Comunale.

11. La Giunta ed i responsabili dei servizi potranno concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

La stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo competente per l'adozione del provvedimento.

Art. 48
ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 49
PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al quarto comma dell'art. 47 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 50
PROPOSTE

1. I cittadini, in numero non inferiore al 5 per cento del corpo elettorale al 31 dicembre dell'anno precedente, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 40 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui e' stata promossa l'iniziativa popolare.

4. Sono escluse dall'esercizio del presente diritto d'iniziativa le seguenti materie:

a) tributi e bilancio;

b) espropriazione per pubbliche utilità;

c) designazioni e nomine.

Art. 50bis
CONSULTAZIONI

1. L'amministrazione comunale può disporre ogni più opportuna forma di consultazione della popolazione, delle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale, in via diretta o indiretta, anche con sistemi di inchiesta e di sondaggio di opinione.

2. Tali forme dovranno, comunque, garantire l'obiettività e la neutralità delle informazioni raccolte e dovranno riguardare materie di esclusiva competenza comunale.

3. L'apposito regolamento disciplinerà modalità e procedure delle consultazioni, nonché i criteri di valutazione e di utilizzo dei relativi risultati. L'esito delle suddette consultazioni non potrà costituire precedente vincolante per l'amministrazione comunale.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 51
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le incentivazioni previste ai successivi artt. 54 e 55, l'accesso ai dati di cui e' in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 52
ASSOCIAZIONI

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le Associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle Associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 53
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 54
PRO LOCO - COMITATI

1. Il Comune riconosce alle Associazioni Pro Loco ed ai Comitati volontari locali il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori artistici e culturali nonché

di promozione dell'attività turistica e culturale che si estrinseca essenzialmente in:

a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico ed ambientale di Roaschia;

b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso Roaschia ed a migliorarne le condizione generali del soggiorno;

c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

d) assistenza ed informazione turistica;

e) attività ricreative;

f) coordinamento di iniziative ed attività locali.

2. Il Comune per favorire la promozione dell'attività delle Pro Loco e dei Comitati regolarmente costituiti, concede a dette Associazioni un contributo annuale,iscritto appositamente nel bilancio comunale di previsione, e da erogare in un unica soluzione o anche in più rate durante l'anno. Le modalità di erogazione e di riconoscimento del contributo sono previste e normate nell'apposito regolamento sull'erogazione dei contributi espressamente previsto dalla legge 241/90.

3. Le Pro Loco ed i Comitati saranno ritenuti automaticamente decaduti dal riconoscimento e dai benefici di cui ai comma precedenti qualora non dovessero essere in regola con l'iscrizione presso l'Albo Regionale o Provinciale delle Pro Loco e regolarmente costituiti.

Art. 55
INCENTIVAZIONE

1. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.

Art. 56
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori rappresentanti di quest'ultimi.

CAPO III
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 57
REFERENDUM

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa o proporre l'abrogazione di atti discrezionali del Comune che non sono obbligatori per legge.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, di bilancio, di modifica degli strumenti urbanistici esecutivi, di designazione e nomina di rappresentanti del Comune, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 30% per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale, con il voto favorevole di 2/3 dei consiglieri assegnati.

4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. I referendum comunali non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.

Art. 58
EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 59
DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati e' garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli di cui è vietata l'esibizione conformemente a quanto previsto dall'apposito regolamento con temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui e' applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 60
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti, ivi inclusi i sistemi informatico- statistici automatizzati.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7.8.90 n. 241.

Art. 61
AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e ricorsi che spettano al Comune. Il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

2. Le Associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'Associazione.

Art. 61bis
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1. In materia di tributi comunali, l'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la

completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.

2. In materia tributaria, il Comune ispira la sua attività al rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e motivazione degli atti.

3. Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dallo stesso, con riferimento a casi concreti e personali; la presentazione di dette istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

4. L'amministrazione comunale deve inoltre portare tempestivamente a conoscenza dei contribuenti, con mezzi idonei, tutti gli atti in materia tributaria da essa emanati.

5. Gli organi istituzionali e burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi ed entrate patrimoniali comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla Legge n. 212 del 27.07.2000 in materia di statuto dei diritti del contribuente.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 62
DIFENSORE CIVICO

1. Il Comune può convenzionarsi con altri Enti per l'istituzione dell'Ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico è il garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale e segnala gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. I candidati alla carica di difensore civico devono dare ampia garanzia di indipendenza politica ed intellettuale, di probità e di competenza giuridico-amministrativa ed avere compiuto 50 anni di età.

4. Il Consiglio Comunale procede all'elezione a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

5. Il difensore civico dura in carica quanto l'Amministrazione che lo ha eletto e comunque fino alle elezioni del successore, ed è rieleggibile una sola volta.

6. Il difensore civico presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare fedelmente la Costituzione italiana.

7. Al difensore civico spetta una indennità di funzione fissata dal Consiglio Comunale sulla base degli accordi convenzionali stipulati con gli altri enti.

8. Non possono essere nominati difensore civico:

a) coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità o incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale;

b) i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali;

c) i Ministri del culto;

d) coloro che hanno incarichi direttivi o esecutivi in organizzazioni politiche o sindacali;

e) coloro che hanno ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al quarto grado con gli Amministratori, il Segretario, il Revisiore del conto, i responsabili dei servizi del Comune.

9. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i Consiglieri Comunali.

10. Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inadempienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali. La mozione deve essere approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

11. Il difensore civico esercita il controllo eventuale sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio previsto dall'art. 127 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 67 ter del presente Statuto.

12. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, su istanza di cittadini singoli o di associazioni, enti o società che abbiano una pratica in corso, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione Comunale o gli Enti da essa dipendenti, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

13. Il difensore civico può segnalare all'Amministrazione Comunale la corretta interpretazione della normativa vigente al solo scopo di evitare disfunzioni amministrative.

14 Deve segnalare al Sindaco e al Segretario Comunale qualsiasi disfunzione amministrativa di cui sia venuto a conoscenza, come anche qualsiasi comportamento che abbia ritardato o impedito la sua attività.

15. E' inoltre competente a riesaminare, su richiesta dell'interessato, le determinazioni di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento del diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i..

16. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del difensore civico.

17. In ogni caso il difensore civico fornisce motivata risposta a tutte le istanza presentate. Copia della risposta viene trasmessa all'organo esecutivo dell'ente interessato.

18. Il difensore civico, per l'adempimento dei suoi compiti può:

a) chiedere l'esibizione, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento anche tramite collegamento con i sistemi informativi comunali;

b) convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni;

c) accedere agli uffici, per accertamenti, in qualsiasi momento.

19. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle vigenti leggi.

20. La proposizione dei ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di proporre istanze al difensore civico.

21. Il difensore civico ha diritto ad essere ascoltato dal Consiglio Comunale per riferire su aspetti generali della propria attività ovvero in ordine ad aspetti particolari.

22. Il difensore civico entro i primi tre mesi di ogni anno sottopone all'esame del Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni statutarie, regolamentari o amministrative. In tale sede può essere convocato e sentito dal Consiglio Comunale.

23. La relazione è pubblicata all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi. Il Consiglio può disporre ulteriori e maggiori forme di pubblicità.

24. In casi di particolare importanza ed urgenza il difensore civico può inviare proprie relazioni al Consiglio Comunale.

25. Il difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale ed è dotato delle strutture necessarie per il buon funzionamento dell'istituto.

26. Ogni altra disposizione riguardante l'ufficio del difensore civico sarà disciplinata nell'apposita convenzione da stipulare con gli altri enti interessati e recepita dal Comune con specifico regolamento o con atto deliberativo di revisione ed integrazione del presente Statuto.

TITOLO IV
ORDINAMENTO FINANZIARIO-CONTROLLI

Art.63
DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

Art. 64
BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

1. I beni patrimoniali disponibili debbono essere di regola dati in affitto.

2. Per il raggiungimento di finalità nel campo sociale culturale, turistico e sportivo il Comune favorisce l'utilizzo delle strutture dei servizi e impianti nei modi che saranno disciplinati dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio prevedendo il concorso degli enti, organismi e associazioni che ne fruiscono alle sole spese di gestione. Per particolari finalità di carattere sociale si può stabilire la gratuità dell'uso.

Art. 65
CONTRATTI

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 192 del D.L.vo 18-08-2000 n. 267, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento.

2. Sono di competenza dei relativi responsabili di posizioni organizzative di area i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti, redatti secondo le determinazioni dei relativi responsabili del procedimento di spesa che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 66
CONTABILITA' E BILANCIO

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla definizione degli indirizzi di massima per la formazione del bilancio provvede la Giunta Comunale collegialmente e a mezzo dell'Assessore competente.

3. I bilanci e i rendiconti degli Enti, organismi,istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti del Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi e approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4. I Consorzi, ai quali partecipa il Comune trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 67
CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. Il controllo finanziario interno compete al responsabile dell'ufficio di ragioneria.

3. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 67 bis
MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI. COMMISSARIAMENTO.

1. Qualora nei termini fissati dalla legge non sia stato predisposto dalla Giunta Comunale lo schema di bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento come segue:

2. Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all' art. 141 comma 2 del D. Lvo 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, Segretari Comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del D. Lvo n. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario Comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

5. Il commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la Segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e dal

Regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario, questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente il Prefetto perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del D.Lvo n. 267/2000.

8. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche nel caso previsto dall'art. 193 c. 4 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267.

Art. 67 ter
CONTROLLI EVENTUALI

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate e secondo quanto successivamente disposto, quando un quinto dei consiglieri Comunali ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti e affidamenti di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) dotazioni organiche e relative variazioni;

c) assunzioni del personale.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal Segretario Comunale o, se istituito, dal difensore civico comunale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'organo comunale competente entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati entro i successivi trenta giorni. In tal caso, se l'organo competente non ritiene di modificare la delibera, questa viene esaminata e sottoposta a specifica approvazione del Consiglio Comunale entro venti giorni da tale rifiuto o dalla scadenza del predetto termine di riesame. La delibera acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole e motivato della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. Nei casi previsti dal comma 1, i Consiglieri Comunali possono inviare direttamente al Presidente del Consiglio le deliberazioni della Giunta per le quali ritengono che sussistano vizi di legittimità. Il Presidente sottopone la deliberazione ed i rilievi rappresentati al Consiglio entro quindici giorni. Qualora il Consiglio non ritenga di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 68
REVISORE DEL CONTO

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un revisore dei conti scelto tra:

a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

b) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;

c) gli iscritti all'albo dei ragionieri.

2. Il revisore deve possedere i requisiti di compatibilità ed eleggibilità fissati dall'art. 236 del D.L.vo 267/2000. Egli dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

3. La Legge (artt. 234 e segg. D.L.vo 267/2000) e le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge e del presente Statuto. Individuano forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dalla Legge e dal regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO V
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 69
STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale o su richiesta di uno o più Consiglieri. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette almeno quindici giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non dopo che sia decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

2 bis. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno due terzi degli elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare di cui al precedente art. 50.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non e' valida se non e' accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diventa operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 30 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 70
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

1 bis. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

1 ter. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

2. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia e' limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento

anteriore.

3. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale, a ciascun Consigliere e ai cittadini ai sensi dell'art. 50 del presente Statuto.

4. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, fatti salvi i casi in cui la competenza e' attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.

5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione e' divenuta esecutiva e sono intervenute le prescritte approvazione od omologazioni. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. I regolamenti comunali, se non diversamente previsto dalla legge, entrano in vigore dalla data di esecutività delle deliberazioni di approvazione o da quella con queste ultime fissato.

6. Le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

Art. 71
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.L.vo 18.8.2000 n. 267, ed in altre leggi di principi, entro quattro mesi successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Le disposizioni modificative o integrative apportate con leggi di principio di cui all'articolo 1 comma 3 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, nell'attesa degli adeguamenti formali di cui al comma 1, entrano in vigore con l'entrata in vigore della legge stessa che abroga le previgenti disposizioni statutarie.

Art. 72
ORDINANZE - DECRETI

1. Il Sindaco emana le ordinanze contingibili ed urgenti di cui al precedente art. 29 comma 1 lettera h) e all'art. 50 comma 5 del D.L.vo 267/2000 ed adotta decreti e direttive nell'ambito dell'attività di definizione e controllo della struttura organizzativa dell'ente e di orientamento dei compiti dei responsabili della gestione.

2. I responsabili dei servizi emanano ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari. Le suddette ordinanze devono essere pubblicate per 15giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili. Qualora abbiano carattere individuale debbono essere notificate ai destinatari.

3. Il Sindaco emana altresì, quale Ufficiale del Governo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini nelle materie e con le modalità di cui ai comma 1 e 2 dell'articolo 54 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste dal precedente comma secondo.

6. Le violazioni alle ordinanze possono essere punite con sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nei Regolamenti Comunali a cui fanno riferimento o la cui entità è definita nell'ordinanza stessa sulla base di quanto previsto per analoghe situazioni dai Regolamenti Comunali e dallo specifico regolamento comunale.

Art. 73
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Da tale momento cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla legge.

2. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dallo Statuto, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Comune di Usseaux (Torino)

Modifiche allo Statuto Comunale (approvate con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 37 del 18/9/2004 e n. 30 del 23/9/2005

Il Comune è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.

Il Comune è composto di n. 5 (cinque) nuclei frazionali:

- Usseaux* - Ussiaou** che è il capoluogo;
- Balboutet - Balboutet;
- Fraisse - 'L Fraisë.
- Laux - Laou;
- Pourrieres - Pourièra;

Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.

Il Comune di antichissima origine, già nominato nell'atto di fondazione dell'Abbazia di Santa Maria di Pinerolo (anno 1064) e denominato Uxellum (Ocelum) fece parte dell'antico "Escarton Briançonnais du Val Cluson" e come tale la sua popolazione è stata identificata ai sensi della legge 15.12.1999, n. 482 quale minoranza linguistica-storica parlante l'occitano-provenzale alpino ed il francese. Entrambe le suddette lingue ammesse a tutela possono essere usate nelle strutture collegiali dell'Amministrazione Comunale nell'attività degli organismi medesimi.

In considerazione dell'appartenenza storico/geografica all'area alpina sud-occidentale del Piemonte di lingua e cultura occitana, in armonia con quanto disposto dalla Costituzione e dallo Statuto Regionale e con lo spirito federalistico che distingue il processo di unificazione europea in atto, il Comune favorisce al promozione, valorizzazione e tutela delle peculiarità etnico-linguistiche della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali, sociali ed economici con i confinanti versanti dell'arco alpino europeo di egual cultura ed esperienza storica. L'utilizzo e la valorizzazione della lingua locale verranno in tale senso favoriti e promossi nella toponomastica e nelle manifestazioni e cerimonie di particolare importanza storica e culturale cui partecipino direttamente gli organi istituzionali del Comune.

Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.

È titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.

Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

- Termine francese usato ufficialmente

- Termine occitano-provenzale usato nella parlata comune

Art. 2
Sede, stemma e gonfalone

Il comune ha sede nel capoluogo.

Lo stemma ufficiale ed il Gonfalone sono custoditi presso la residenza Municipale.

Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco o chi ne è delegato, che indossa la fascia tricolore; un apposito regolamento può disciplinare le modalità ed occasioni in cui l'Amministrazione civica viene rappresentata dal Gonfalone e dagli organi di Governo.

Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Municipale.

L'esposizione delle bandiere, vessillo o gonfalone può essere effettuata quotidianamente, nel rispetto delle modalità di esposizione disciplinate da specifiche norme di legge o regolamentari.

È comunque effettuata l'esposizione quotidiana delle bandiere nazionale, europea e regionale nonché della bandiera occitana, quale simbolo della minoranza linguistica cui il Comune appartiene.

Art. 9
I Consiglieri

I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

I Consiglieri se in numero pari ad almeno 1/5 hanno diritto a richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio e l'inserimento all'ordine del giorno di tale seduta delle questioni richieste con tale istanza.

I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all'inizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.

Ad esse deve essere data risposta nel termine massimo di trenta giorni; il regolamento disciplina le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte, privilegiando forma che consentano l'informazione dei cittadini e la tempestività dell'esame delle istanze.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.

Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 20
Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori, compreso il Vice Sindaco.

Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

La carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

Possono essere nominati Assessori un numero massimo di due cittadini non facenti parti del Consiglio.

Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non competa loro per effetto della carica rivestita.

Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Gli assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, e mozioni.

Art. 26
I Mansia - funzioni e prerogative

Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa, economica e sociale dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione; riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali, ed a tal fine intende valorizzare i canali d'informazione esistenti, oltre a garantire il diritto di accesso e di informazione di cui all'art. 32.

In ogni frazione o borgata vengono informalmente eletti i "Mansia", vecchia istituzione dell'Escarton Briançonnais, che rappresentano gli abitanti di ciascuna frazione o borgata; i Mansia svolgono compiti consultivi o propositivi, d'iniziativa propria o su richiesta dell'Amministrazione Comunale, sulle questioni che attengono al territorio ed alla popolazione di propria competenza. Ad essi debbono essere garantite l'informazione preventiva e la facoltà di intervento consultivo nei provvedimenti che rivestono rilevanza per la popolazione della borgata.

I Mansia possono coordinare le istanze e le necessità espresse dagli abitanti delle rispettive borgate, facendosene portavoce, quali referenti, nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Il Segretario Comunale
Annamaria Lorenzino

ALTRI ANNUNCI

Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. - Cuneo

Decreto asservimento n. 32/21.11.05 imposizione servitù coattiva di acquedotto immobili interessati dai lavori di allacciamento città di Fossano

Il Dirigente del Servizio Amministrativo Espropri della Provincia di Cuneo

decreta

in favore dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. con sede legale in Cuneo Via Massimo D'Azeglio, 8 l'asservimento dei terreni occorrenti per la realizzazione della condotta di adduzione alla città di Fossano, siti nei Comuni di Fossano, Carrù, Magliano Alpi, Benevagienna e Trinità per i fogli e mappali di proprietà dei soggetti individuati dall'elenco riepilogativo allegato al provvedimento depositato agli atti presso gli uffici della società.

Il presente decreto è stato notificato agli interessati, registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dall'avvenuta notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Cuneo, 1 dicembre 2005

Il Presidente
Roberto Boffa

1

Agenzia Torino 2006 - Torino

Avviso per i lavori di realizzazione dell'impianto per lo svolgimento delle gare di bob, slittino e skeleton nel Comune di Cesana Torinese

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 19 della vigente Legge 22 ottobre 1971 n. 865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e del D.P.R. 27 giugno 1974 n. 247

che

presso L'Ufficio Comunale di Cesana Torinese per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e della inserzione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale n° 50 del 15.12.2005, sono depositate le relazioni di stima della Commissione Provinciale Espropri, riguardanti le indennità definitive spettanti alla Ditte comprese nella Determinazione n° 80/04 del 06/07/2005, proprietarie degli immobili da occupare/asservire/espropriare nel territorio del Comune di Cesana Torinese per i lavori di realizzazione dell'impianto per lo svolgimento delle gare di bob, slittino e skeleton.

Chiunque possa avervi interesse è invitato a prendere conoscenza degli atti anzidetti.

Si rende noto altresì, che gli interessati stessi hanno trenta giorni di tempo, a partire dalla data di inserzione di questo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 15.12.2005, per proporre, ove lo riterranno opportuno, a norma dell'art. 19 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, opposizione alla stima delle indennità predette avanti alla Corte d'Appello competente per territorio, con atto di citazione da notificare all'Ente espropriante.

Il Dirigente Amministrativo
Responsabile del procedimento espropriativo
Giovanni Iodice

2

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Alessandria

Graduatoria definitiva edilizia agevolata. Comune di Castellazzo Bormida

Si rende noto che questa A.T.C. ha formato in data 14 ottobre 2005 a graduatoria definitiva afferente al bando generale di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di n° 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata disponibili nel Comune di Castellazzo Bormida.

La graduatoria definitiva è visionabile presso la sede dell'A.T.C. in Alessandria - Via Piave n° 39 o presso il Comune di Castellazzo Bormida

Alessandria, 5 dicembre 2005

Il Presidente
Giovanni Vignuolo

3

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Alessandria

Commissione formazione graduatorie assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica Graduatoria definitiva Comune di Cassine

Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria definitiva relativa al bando generale di concorso pubblicato in data 30/11/2004 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Cassine.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 cosi' come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune sopra indicato e presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria.

Alessandria, 5 dicembre 2005

Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli

4

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Alessandria

Commissione formazione graduatorie assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica Avviso di pubblicazione di graduatoria definitiva comune di Arquata Scrivia

Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria definitiva relativa al bando generale di concorso pubblicato in data 30/11/2004 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Arquata Scrivia.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28

marzo 1995, n. 46 cosi' come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune interessato e presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria.

Alessandria, 5 dicembre 2005

Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli

5

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Alessandria

Commissione formazione graduatorie assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica Avviso di pubblicazione di graduatoria provvisoria comune di Quattordio

Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria provvisoria relativa al bando generale di concorso pubblicato in data 30/11/2004 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Quattordio.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 cosi' come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune sopra indicato e presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria (Ex IACP)

Alessandria, 5 dicembre 2005

Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli

6

Comitato di Gestione del Fondo speciale per il volontariato in Piemonte c/o Regione Piemonte - Assessorato alle Politiche sociali

Bando per l'istituzione del Centro di Servizio per il volontariato della provincia di Asti (ex art. 15 L.266/91 e D.M. 8/10/1997)

Si comunica che il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte, nella seduta del 1° dicembre 2005, ha indetto il seguente:

Bando per l'istituzione del Centro di Servizio per il volontariato della provincia di Asti (ex art. 15 L.266/91 e D.M. 8/10/1997)

Il Comitato di Gestione del Fondo speciale per il volontariato in Piemonte indice il seguente bando per l'istituzione del nuovo Centro di Servizio per la Provincia di Asti.

Il Centro di Servizio si costituisce come strumento per il sostegno e la qualificazione delle organizzazioni di volontariato, per il perseguimento delle finalità previste dalla normativa di riferimento e dal presente bando. Per esprimersi pienamente secondo gli obiettivi previsti il Centro di Servizio dovrà operare con metodologie e mezzi che ne assicurino l'efficienza e l'efficacia, in una logica di massima economicità, anche attraverso un radicamento diffuso nel territorio di competenza. Dovrà, pertanto, essere una struttura prontamente riconvertibile all'occorrenza, rispondere alle esigenze effettivamente esistenti nelle diverse realtà, sfruttando appieno le opportunità già presenti localmente, ed operare per una razionale ottimizzazione delle risorse cercando il massimo rapporto tra loro e con tutti i soggetti pubblici e privati che possono contribuire al raggiungimento delle loro finalità.

1. Soggetti legittimati a proporre le istanze

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 8 ottobre 1997, possono presentare richiesta per l'istituzione di un Centro di servizio di cui all'art. 15 della Legge 266/1991:

(a) gli enti locali;

(b) le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge 266/1991, in numero di almeno cinque;

(c) gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1 del D.M. 8 ottobre 1997;

(d) le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1 della legge 266/1991.

2. Centro di Servizio

Può essere Centro di Servizio:

(a) un'organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266/1991, regolarmente iscritta nel Registro del volontariato della Provincia di Asti;

(b) oppure, in alternativa, un'entità giuridica con sede nella Provincia di Asti, costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse, il cui atto costitutivo o statuto preveda l'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato.

3. Modalità e termini di presentazione delle istanze

Le istanze devono essere avanzate al Comitato di Gestione del Fondo speciale per il volontariato in Piemonte, per il tramite della Provincia di Asti ove il Centro di Servizio avrà la propria sede. Una copia dell'istanza, con allegate le copie di tutti i prescritti documenti, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato, deve essere immediatamente inviata, per conoscenza, direttamente al Comitato di Gestione del Fondo speciale per il volontariato in Piemonte - presso la sede operativa di Via Stefano Clemente 14, 10143 Torino -, e al Comune capoluogo di Provincia.

La Provincia di Asti, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette al Comitato di Gestione il proprio parere in materia. Qualora l'ente locale non provveda ad inoltrare il parere di propria competenza entro il termine prefissato, il Comitato di Gestione procederà all'istruzione dell'istanza in assenza del suddetto parere.

Le istanze devono pervenire alla Provincia di Asti entro e non oltre le ore 12,00 del 25 gennaio 2006.

4. Contenuto dell'istanza

L'istanza, sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i richiedente/i, deve essere prodotta in carta semplice e recare l'indicazione e la sottoscrizione di chi intende assumere la responsabilità amministrativa dell'istituendo Centro di Servizio.

All'istanza devono essere allegati:

a) copia dell'/degli atto/i deliberativo/i dell'Organo competente, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, che autorizza la presentazione dell'istanza (per i soggetti di cui al punto 1 del presente Bando);

b) copia dell'/degli atto/i deliberativo/i dell'Organo competente, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, che autorizza l'assunzione della funzione di Centro di Servizio (per i soggetti di cui al punto 2 del presente Bando);

c) idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti che legittimano il/i soggetto/i richiedente/i a proporre la domanda;

d) idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti che legittimano il soggetto candidato ad assumere la funzione di Centro di Servizio;

e) copia dell'atto costitutivo del soggetto candidato ad essere Centro di Servizio e del suo statuto nel quale deve essere prevista la possibilità di ampliamento della base associativa al fine di favorire la più ampia partecipazione del volontariato locale;

f) Regolamento con cui si intende disciplinare il funzionamento del Centro di Servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. 8 ottobre 1997;

g) Carta dei Servizi concernente la definizione di tipologie dei servizi e modalità di erogazione degli stessi;

h) Regolamento economale da redigersi secondo i principi deliberati dal Comitato di Gestione, da acquisire presso la sede operativa del Comitato (Via Stefano Clemente 14 a Torino) o sul sito internet www.cogepiemonte.it;

i) eventuale decreto di iscrizione nel Registro del volontariato della Provincia di Asti;

j) dettagliato programma previsionale per il periodo 1 aprile 2006 - 31 dicembre 2006, sia in supporto cartaceo sia in supporto informatico (CD ROM) redatto:

1) sulla base di un budget di euro 225.000,00;

2) tenendo conto dei beni strumentali acquisiti dal precedente Centro di Servizio con le risorse del Fondo di cui all'art.15 L.266/91 e quindi con specifico vincolo di destinazione, come da inventario a disposizione da acquisire presso la sede operativa del Comitato (Via Stefano Clemente 14 a Torino) o sul sito internet www.cogepiemonte.it;

3) sulla base delle modalità operative, schede e schemi definiti dal Comitato di Gestione da acquisire presso la sede operativa del Comitato (Via Stefano Clemente 14 a Torino) o sul sito internet www.cogepiemonte.it;

La Segreteria del Comitato (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12, con esclusione del periodo 24 dicembre 2005 - 8 gennaio 2006) resta a disposizione per l'eventuale ritiro della documentazione di cui ai punti 4/h, 4/j/2 e 4/j/3 e per tutti i chiarimenti necessari.

k) attestazione del ricevimento dell'istanza da parte della Provincia di Asti;

l) nell'ipotesi che il soggetto candidato ad assumere la funzione di Centro di Servizio sia un organismo formato da più enti, l'elenco di tali enti nonché, per le Organizzazioni di Volontariato rientranti nella compagine, l'iscrizione al Registro provinciale del volontariato ovvero lo Statuto.

Qualora l'istanza sia inviata da un ente locale, il richiesto allegato c) non deve essere trasmesso.

È in facoltà del soggetto proponente allegare all'istanza anche i "curriculum" delle persone che assumeranno incarichi manageriali e/o professionali.

5. Incompatibilità

Non possono partecipare al presente Bando organismi che abbiano ricoperto la funzione di Centro di Servizio che risulti cancellato dal Registro Regionale dei Centri di Servizio ex Art. 3 comma 5 ultima parte D.M. 8.10.1997 ("inadempienza o irregolarità di gestione") o nei cui organi deliberativi risultino essere presenti persone che abbiano svolto funzione di Presidente, Vicepresidente, Direttore negli organismi sopra citati.

6. Elementi essenziali del programma

(a) La progettualità

Il programma per il Centro di Servizio deve contenere i seguenti elementi:

- obiettivi del Centro;
- ambiti di intervento;
- modalità/metodologia di intervento;
- tempi di realizzazione;
- descrizione analitica sia dei progetti, strumenti, iniziative, attività e servizi che il Centro di Servizio intende realizzare per sostenere e qualificare l'attività delle organizzazioni di volontariato operanti nei diversi campi, sia delle relative modalità di attuazione, in un'ottica di rafforzamento della cultura della solidarietà, nonché di promozione di nuove iniziative di volontariato e di potenziamento di quelle esistenti;
- budget di spesa per il periodo 1 aprile 2006 - 31 dicembre 2006, pari ad euro 225.000,00 con specificazione dei mezzi posseduti, dei mezzi che si ricercano all'esterno delle provvidenze di cui alla legge sul volontariato, dei mezzi che si richiedono a titolo di finanziamento al Comitato di Gestione, con descrizione analitica delle spese relative ai servizi offerti secondo le modalità operative definite dal Comitato di Gestione e più sopra citate (punto 4.j.3), tenendo conto dei beni strumentali già citati al punto 4.j.2 del presente Bando. Tali budget dovranno prevedere una calibrata distribuzione delle risorse in modo che i costi fissi non superino indicativamente il 25% del preventivo di spesa del programma.

(b) Ambiti e servizi

E' finanziabile il programma che prevede interventi almeno in quattro dei seguenti ambiti:

- servizi di crescita e rafforzamento della cultura della solidarietà, di promozione di nuove iniziative di volontariato e di incentivazione di quelle esistenti (attività di carattere locale, nazionale e internazionale delle organizzazioni di volontariato; analisi dei bisogni; attività sperimentali, etc.);

- servizi di consulenza, sostegno ed assistenza qualificata in campo giuridico, fiscale, amministrativo contabile e commercialistico anche in relazione alla programmazione, all'avvio e alla realizzazione di attività specifiche (aiuto alla compilazione e stesura dei bilanci, etc.); costituzione e funzionamento delle organizzazioni di volontariato; legislazione nazionale e regionale, direttive dell'Unione Europea in materia; convenzioni e rapporti con gli enti pubblici e locali, organizzazioni di volontariato e legislazione nei paesi dell'Unione europea; consulenza su organizzazione, sviluppo e consolidamento delle organizzazioni di volontariato, etc.);

- servizi di formazione e qualificazione in favore degli aderenti ad organizzazioni di volontariato anche con l'uso di nuove tecnologie e strumenti di formazione a distanza;

- servizi di informazione e documentazione, trasmissione di notizie e dati in materia di volontariato locale, nazionale e internazionale (con particolare attenzione ai programmi europei); ricerca, documentazione e informazione sui vari settori di intervento delle organizzazioni di volontariato (ricerche sui campi di intervento del volontariato, banche dati, etc.); informazione sulle organizzazioni di volontariato in regione, in Italia e all'estero (per settori, consistenza, esperienze, possibili scambi di esperienze, collaborazioni e confronti); informazione - formazione su finanziamento, autofinanziamento, possibilità di finanziamento pubblico e privato, programmi della Commissione Europea; pubblicazioni di documentazione comunque informativa, ricerche, manuali su aspetti fiscali, legali, materiale e metodi di formazione, sostegno a pubblicazioni e a ricerche delle organizzazioni di volontariato;

- supporti, sotto forma di servizi, per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

- attività di promozione della capacità progettuale del volontariato attraverso servizi finalizzati al supporto di specifici progetti realizzati dalle organizzazioni di volontariato.

7. Criteri di valutazione

In sede di istruzione delle istanze e di valutazione dei relativi programmi, verranno considerati i seguenti criteri di valutazione:

(a) universalità nell'offerta dei servizi: viene privilegiato il programma che maggiormente garantisce l'universalità dell'offerta dei servizi a favore delle organizzazioni di volontariato (iscritte e non iscritte al Registro regionale del volontariato) del territorio della Provincia di Asti e che meglio esplicita le metodologie e gli strumenti utilizzati per consentire ad ogni organizzazione di usufruire dei servizi offerti;

(b) rappresentatività: tale criterio tiene conto del numero, del tipo e del radicamento sul territorio delle organizzazioni di volontariato chiamate ad essere - insieme ad altri soggetti giuridici - Centro di servizio per garantire la più ampia presenza del volontariato locale;

(c) gamma dei servizi offerti: viene privilegiato il programma che prevede lo svolgimento del maggiore numero delle attività/servizi indicati dal presente bando;

(d) articolazione dei servizi offerti: è oggetto di particolare valutazione il programma che prevede una congrua e significativa articolazione territoriale delle attività svolte nell'ambito del territorio di competenza;

(e) ottimizzazione delle risorse: viene privilegiato il programma che prevede adeguati livelli di collegamento e coordinamento operativo con gli altri Centri di servizio piemontesi, con le altre realtà operanti nel mondo del volontariato e del terzo settore, con agenzie formative, banche dati, altri soggetti ed istituzioni impegnati in attività che interessano il volontariato;

(f) specializzazione del Centro di Servizio: è particolarmente valutato il programma che offre maggiori garanzie sulla complementarietà tra i Centri di Servizio piemontesi;

(g) nuova progettualità: è oggetto di positiva valutazione il programma volto a promuovere la capacità progettuale delle organizzazioni di volontariato ad integrazione con i diversi attori sociali e sulla base di bisogni espressi dal territorio;

(h) valorizzazione delle risorse locali: viene privilegiato il programma che prevede una maggiore valorizzazione delle competenze, esperienze e specificità presenti sul territorio e la capacità di metterle a disposizione degli altri Centri di Servizio piemontesi;

(i) impiego delle risorse disponibili: viene preferito il programma che prevede il rapporto più elevato fra l'ammontare delle somme necessarie all'espletamento dei servizi a favore delle organizzazioni di volontariato e l'ammontare delle spese fisse necessarie al funzionamento del Centro di Servizio. Sarà prestata inoltre particolare attenzione al programma che prevede anche l'utilizzo di strutture e mezzi propri dell'istituendo Centro di Servizio;

(j) modalità gestionale: è particolarmente valutato il programma che prevede apparati "leggeri", che valorizzano le competenze maturate all'interno del mondo del volontariato e/o del terzo settore, con particolare riferimento alla capacità di mettere in rete, coordinare, collegare, progettare tra gruppi e in gruppi e organizzazioni diverse. In questo quadro, viene privilegiato il programma che sviluppa forme di collaborazione con agenzie specializzate nei diversi ambiti, stimolando l'attivazione di professionalità nel terzo settore;

(k) finanziamento del Centro di Servizio: viene privilegiato il programma che, oltre all'utilizzo del Fondo speciale regionale, documenta il possibile ricorso a fonti di finanziamento alternative per le attività programmate;

(l) coerenza complessiva del programma nonché completezza ed idonea strutturazione del Regolamento e della Carta dei Servizi e del Regolamento economale: trattasi di un criterio di valutazione d'insieme volto a considerare: 1) le caratteristiche del programma e le sue modalità di attuazione con riferimento agli obiettivi ed alle spese previste; 2) la descrizione del programma; 3) la coerenza complessiva del programma e della documentazione allegata; 4) la completezza e la struttura del Regolamento e della Carta dei Servizi e del Regolamento economale.

8. Tabella di punteggio

Premesso che saranno valutate solo le istanze che risulteranno ammissibili in quanto rispondenti ai requisiti formali e di legittimità richiesti dalla normativa e dal bando, si dettaglia in appresso la tabella di punteggio:

Criteri di valutazione

		Punteggio massimo
A	Universalità nell'offerta dei servizi	12
B	Rappresentatività	10
C	Gamma dei servizi offerti	12
D	Articolazione dei servizi offerti	10
E	Ottimizzazione delle risorse	5
F	Specializzazione del Centro di Servizio	3
G	Nuova progettualità	6
H	Valorizzazione delle risorse locali	3
I	Impiego delle risorse disponibili	5
J	Modalità gestionale	4
K	Finanziamento dei Centri di Servizio	5
L	Coerenza complessiva...	25
		100

9. Idoneità

Il punteggio minimo per entrare nella graduatoria dei soggetti idonei a ricoprire la funzione dell'istituendo Centro di Servizio di Asti è fissato in punti 70/100.

10. Istituzione del Centro di Servizio

Il Comitato di Gestione, valutate le istanze pervenute nel termine indicato, istituisce il Centro di Servizio che inizierà la sua attività a decorrere indicativamente dal 1° aprile 2006.

Il Comitato di Gestione provvede ad iscrivere il Centro di Servizio nell'apposito elenco predisposto dal Comitato stesso, ai sensi di cui all'art. 2. comma 6, lett. e) D. M. 8 ottobre 1997, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Centro di Servizio è tenuto a redigere bilanci preventivi e consuntivi annuali, e ad operare anche sulla base delle disposizioni del Comitato di Gestione. Il Centro di Servizio dovrà altresì predisporre un bilancio sociale annuale. Tali bilanci devono essere trasmessi per raccomandata al Comitato di Gestione il quale provvederà a tutte le necessarie verifiche.

Il nuovo Centro di Servizio dovrà altresì farsi carico di proseguire le attività programmate ed ammesse a finanziamento ma non ancora integralmente completate alla data del 31 marzo 2006, esclusivamente sulla base delle relative risorse finanziarie già riservate al Centro di Servizio di Asti e residualmente disponibili.

Il Centro di Servizio dovrà garantire, ai sensi della vigente normativa, l'accessibilità ai locali, nei quali saranno realizzate iniziative, anche ai portatori di handicap.

Il presente bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sull'Albo della Provincia di Asti.

7

Comune di Agliano Terme (Asti)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21/11/2005 - Approvazione modifiche al vigente Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- Di modificare ai sensi della normativa sopra richiamata ed in particolare del 3° comma dell'art.3 della legge Reg.19/99, il Regolamento Edilizio del Comune di Agliano Terme nel testo allegato sotto la lettera A);

- Di dare atto che il regolamento di che trattasi è pienamente conforme a quello tipo formato dalla Regione Piemonte;

- Di rendere, ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'art.134 del Decreto Legislativo 267/2000, con successiva ed unanime votazione e data l'urgenza a provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente
Serra Franco Giuseppe

Il Segretario Comunale
Russo Alberto

8

Comune di Arona (Novara)

Bando di concorso pubblico, per soli titoli, per l'assegnazione di n. 3 licenze per l'esercizio del servizio di "taxi" con autovettura

Il concorso è disciplinato dal Regolamento Comunale per il servizio pubblico da piazza con autovettura per trasporto di persone (taxi), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 12.02.03, esecutiva ai sensi di legge, nonché dalle disposizioni di legge che regolamentano la materia. Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate direttamente o inoltrate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Arona - via San Carlo, n. 2 - 28041 Arona (Novara) - Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta bollata e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, deve intendersi prorogata al primo giorno non festivo. Per la determinazione del termine di scadenza fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi direttamente all'Ufficio Attività Economiche e Produttive del Comune di Arona dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 ed inoltre martedì e giovedì anche dalle ore 17.00 alle 18.00 - dr.ssa Monica Rondoni (tel. 0322.231270). Il presente bando di avviso pubblico può essere scaricato dal sito internet www.comune.arona.no.it.

Il Dirigente
Anna Garavoglia

9

Comune di Bannio Anzino (Verbano Cusio Ossola)

Legge n. 167/62; artt. 38, 39, 40 e 41 L.R. 56/77 e s.m. e i. Approvazione variante al P.E.E.P. di Bannio Anzino, adottata con D.C.C. n. 32 del 02/08/2005

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 03/11/2005: "Approvazione Variante Peep di Bannio Anzino"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

delibera

1)Di tenere conte delle osservazioni di cui alla nota n. 37-693/13.20 in data 26 ottobre 2005 della Regione Piemonte - Direzione pianificazione e Gestione Beni Ambientali - Corso Regina Margherita - Torino inserendo in fase di progettazione definitiva i seguenti accorgimenti cautelativi:

- Siano mantenute le caratteristiche costruttive e tipologiche e la coerenza con i fabbricati limitrofi già esistenti;

- Siano previste opere di compensazione visiva, da attuarsi ad esempio con messa a dimora di macchie di vegetazione arborea tipiche della località, con funzione di filtro visivo sulle nuove volumetrie rispetto alle visuali fruibili dalla viabilità pubblica, e/o dai fabbricati rurali di tipo tradizionale.

2)Di approvare definitivamente la variante al Piano per l'Edilizia Economica e Popolare, redatta in data 30 luglio 2005, a firma del Dr. Ing. Gain Paolo Bortot di Rho, consegnata al protocollo comunali in data 30.07.2005,registrata al n. 2460, composta dai seguenti elaborati:

1 - Relazione illustrativa

2 - Tavole grafiche:

Tav. 1 - Estratto mappa catastale Stralcio P.R.G.I. vigente Stralcio P.R.G.I. adottato

Planimetria del Piano vigente

Tav. 2 - Planimetria generale

Tav. 3 - Progetto di massima delle opere di urbanizzazione - Planimetria rete di

distribuzione fognatura-acquedotto gas metano

Tav. 4 - Progetto di massima delle opere di urbanizzazione Planimetria rete di

distribuzione Enel - Telecom

Tav. 5 - Tipologie edilizie

Tav. 6 - Planivolumetrico con profili e sezioni

3 - Elenchi catastali delle proprietà, con l'indicazione delle aree soggette ad

esproprio

4 - Preventivo sommario di spesa per le opere di urbanizzazione primaria

5 - Norme specifiche di attuazione.

3)Di dare atto che l'approvazione del PEEP e/o relativa variante e i suoi contenuti, sono puntualmente recepiti nel presente atto di adozione definitiva e di controdeduzioni a valere sul nuovo P.R.G.I., adottato con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n. 7 del 21 giugno 2004.

4)Di dare atto che la presente deliberazione conferisce carattere di pubblica utilità delle opere previste ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001.

5)Di dare atto che ai sensi del comma 6 dell'art. 41 della L.R. n. 56/1977, le varianti che incidono sul dimensionamento globale del PEEP, assumono la validità temporale di un nuovo piano di zona.

6)Il presente atto di approvazione della variante PEEP ed i suoi elaborati, saranno trasmessi in copia alla Comunità Montana Monte Rosa e al/ai redattori del P.R.G.I. per gli adeguamenti conseguenti, compresa anche la correzione della zonizzazione acustica in quanto area classificata in zona 1 per evidente errore materiale;

7)La variante al PEEP assumerà efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il Piano è depositato presso la Segreteria del Comune e una copia della deliberazione del Consiglio Comunale, completa degli elaborati costituenti il Piano particolareggiato, è trasmessa per conoscenza alla Regione.

(omissis)

10

Comune di Baveno (Verbano Cusio Ossola)

Delibera C.C. n. 33 del 17 novembre 2005 - Approvazione modifica art. 2 del regolamento edilizio approvato con d.g.r. n. 16-493/2005

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

- Di approvare la modifica dell'Art. 2 del R.E. approvato con D.G.R. n. 16 - 493 del 18/07/2005 sostituendone il testo del comma 2 con il seguente:

- La Commissione è costituita da 5 componenti eletti dal Consiglio Comunale, di cui uno particolarmente esperto in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi (Art. 14 L.R. n. 20/88 e s.m.i.), con esclusione di "organi politici" quali il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri; il Consiglio Comunale nomina il Presidente scegliendolo tra i 5 componenti suddetti.

- Di dare atto che l'approvata modifica rientra tra quelle conformi al regolamento "Tipo" ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Responsabile del Procedimento
Davide Cerlini

11

Comune di Bussoleno (Torino)

Lavori di manutenzione straordinaria strade. Avviso ad opponendum

Il Sindaco

in esecuzione al disposto dell'art.189 del D.P.R.554/99 avverte che la ditta Pavimentazione Moderna Torino ha ultimato i lavori di manutenzione straordinaria strade comunali 2004 con giusto contratto Repertorio 2895 del 17 maggio 2004

invita

chiunque vanti dei crediti verso la suddetta impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori sopraindicati a presentare a questo Comune, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza corredata dai relativi titoli avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Bussoleno, 8 novembre 2005

Il Sindaco
Giuseppe Joannas

12

Comune di Carpignano Sesia (Novara)

Approvazione del progetto definitivo di classificazione acustica del territorio comunale

Ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L.R. n. 52/2000, si avvisa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 24.11.2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo di classificazione acustica del territorio comunale di Carpignano Sesia.

Il Responsabile del Servizio
Renzo Solinas

13

Comune di Castagneto Po (Torino)

Decreto di occupazione temporanea n. 1/2005 delle aree necessarie per la realizzazione di rilocalizzazione serbatoio a servizio dell'acquedotto

Il Funzionario Responsabile

Visto che con atto n. 21/2004 venne rilasciato in data 24/09/2004 da parte del Responsabile del Servizio il Permesso a costruire alla S.M.A.T. S.p.A. comprendente il piano particellare di asservimento ed occupazione redatto dalla S.M.A.T. S.p.A.;

Considerato che con deliberazione G.C. n. 78 del 19/09/2005 le opere oggetto del Permesso a costruire sopracitato (n. 21/2004) vennero dichiarate di Pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002;

Vista l'istanza presentata dalla SMAT S.p.A. con nota del 7/11/2005 prot. n. DT/PAT 59871, a firma del Direttore Tecnico Ing. Pietro Olivier, per l'emissione del decreto di occupazione temporanea, ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 327/2001.

decreta

è disposta, a favore della SMAT S.p.A. con sede in C.so XI Febbraio,14 a Torino, l'occupazione per pubblica utilità delle aree site nel territorio del Comune di Castagneto Po, rappresentate negli elaborati approvati con la precitata deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 19/09/2005 ed identificate nell'allegato elenco, necessarie per la realizzazione delle opere stesse;

l'occupazione delle aree per la realizzazione dei lavori di cui al precedente comma, può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso, e comunque, non oltre i termini stabiliti per la conclusione del procedimento espropriativo;

nomina

come Tecnico incaricato, il geom. Giuseppe Caffaro Rore di procedere alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili di che trattasi ai sensi dell'art. 49 comma 3.

comunica

1. che la SMAT S.p.A., in persona del suo rappresentante, in concomitanza con la redazione dello stato di consistenza, provveda alla immissione nel possesso degli immobili, redigendo specifico verbale in contraddittorio con i proprietari;

2. l'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovrà essere notificato dall'occupante almeno venti giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso nello stesso periodo all'Albo Pretorio Comunale;

3. la SMAT S.p.A., corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità che verrà determinata con successivi provvedimenti a norma delle disposizioni vigenti;

4. il presente Decreto perde efficacia qualora l'occupazione non venga attuata nel termine di tre mesi dalla data di emissione dello stesso e comunque quando cessa la pubblica utilità dei lavori.

5. il presente Decreto sarà notificato agli aventi diritto, pubblicato all'Albo Pretorio Comunale a cura della SMAT S.p.A., e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, a cura del Comune;

A sensi dell'art.3, comma 4 della Legge 7.8.1990 n. 241 si precisa che contro il presente atto è ammesso ricorso presso il T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

Castagneto Po, 24 novembre 2005

Il Responsabile del Servizio
Fabrizio Di Ruscio

14

Comune di Castelletto Monferrato (Alessandria)

Approvazione progetto definitivo di classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico

rende noto

- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 27/10/2005 è stato approvato il progetto definitivo di classificazione acustica del territorio comunale;

- Che copia della suddetta delibera completa dei relativi elaborati è stata trasmessa alla Regione Piemonte, alla Provincia di Alessandria e all'A.R.P.A.;

- Che il piano di zonizzazione acustica è disponibile presso l'ufficio tecnico comunale.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Domenico Mauro Vallino

15

Comune di Cavallermaggiore (Cuneo)

Avviso di deposito Piano Esecutivo Convenzionato in "Area di completamento per attività produttive ed Area artigianale esistente" in Località Salerie - SUE 1 e SUE 2 - denominato "Salerie"

Il Responsabile del Servizio Urbanistica

rende noto

- che con provvedimento Sindacale in data 05.12.2005 (pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune) è stato accolto il Piano Esecutivo Convenzionato denominato "Salerie", proposto: - dalla Società "Edilcem S.r.l." (nelle persone dei relativi soci ed amministratori Signori Gonella Giovanni, Gonella Valter e Bosio Franco); - dal Signor Bosio Franco; - dal Signor Peretti Giuseppe (Titolare e Legale rappresentante della omonima ditta individuale "Peretti Giuseppe");

- che il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato ed il relativo schema di convenzione, saranno depositati presso la Segreteria Comunale e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal giorno 07.12.2005;

- che ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., chiunque può prenderne visione e presentare nei successivi 15 giorni (dal 22.12.2005 al 05.01.2006 compreso) delle osservazioni e proposte scritte;

- che l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, per la visione del progetto di Piano Esecutivo Convenzionato e del relativo schema di convenzione, è il seguente:

dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 alle 12,00 (escluso i giorni festivi).

Cavallermaggiore, 5 dicembre 2005.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Mauro Bonino

16

Comune di Cervasca (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 27/09/2005 "Tratto della strada vicinale di uso pubblico denominata via dei Cotoni. Classificazione nell'elenco delle strade comunali"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di classificare quale strada comunale il tratto della strada vicinale di uso pubblico denominata via Cotoni, compreso fra l'incrocio con la SP. 41 denominata via Cuneo ed il fine Borgata Cotoni.

(omissis)

17

Comune di Chivasso (Torino)

Bando di concorso generale n. 6 per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili per risulta nel Comune di Chivasso (ai sensi della LR. 28 marzo 1995 n. 46 e s.m. e i.)

Possono partecipare al presente bando coloro che abbiano la residenza o che prestino attività lavorativa nei Comuni di Chivasso, Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, Crescentino, Foglizzo, Fontanetto Po, Lamporo, Lauriano, Montanaro, Monteu da Po, Rondissone, Saluggia, San Sebastiano Po, Terrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate su moduli appositamente predisposti in distribuzione presso gli uffici dei predetti comuni. Dette domande debitamente sottoscritte dal richiedente dovranno essere presentate entro e non

oltre le ore 12 del 15/02/2006 presso l'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Chivasso.

Per ulteriori informazioni tel. 011/9115480

Chivasso, 1 dicembre 2005

Il Dirigente
Renato Bianco

18

Comune di Fenestrelle (Torino)

Avviso ai creditori dei lavori di sistemazione fognatura e vasche biologiche - Alluvione 2000

Il Responsabile del Servizio

ai sensi dell'art. 189 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

avverte

che l'Impresa Jourdan Roberto di Roure ha ultimato l'intervento di sistemazione fognatura e vasche biologiche-alluvione ottobre 2000, di cui all'ordinanza n. 403 prot. n. 236 del 16-1-2002 chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanei di immobili ovvero di danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Fenestrelle, 6 dicembre 2005

Il Responsabile del servizio
Raffaella Depetris

19

Comune di Fontanetto Po (Vercelli)

Modifica Regolamento Edilizio

Con delibera C.C. n. 19 del 30/09/05 il regolamento edilizio è stato così modificato:

Art. 2 - Il punto 2 viene così sostituito: "La commissione edilizia è composta dal Responsabile dell'ufficio edilizia privata ed urbanistica comunale che la presiede e da n. 4 componenti, eletti dal consiglio comunale".

Art. 4 - Il comma 3 del presente articolo viene soppresso.

Art. 47 - Il punto 4 viene così sostituito: nelle nuove costruzioni, nel caso di ristrutturazioni che comportino modifiche al passo carraio esistente, ovvero la formazione di un nuovo passo carraio, la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,00 m. e superiore a 4,50 m. per gli edifici residenziali e a 10 m. per gli insediamenti produttivi a carattere artigianale, industriale, commerciale, agricolo, ecc.; la distanza da un altro passo carraio della stessa proprietà non deve essere inferiore a 10,00 m. e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 1,50 m.

Il Sindaco
Oscar Nepote Bernardon

20

Comune di Garbagna Novarese (Novara)

Bando generale di concorso ai sensi della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46

Avviso

Il Comune di Garbagna Novarese ha pubblicato in data 15/12/2005, per 15 giorni consecutivi il bando generale di concorso ai sensi della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46, modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998 e della Legge Regionale 3 settembre 2001. n. 22, per l'assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. ristrutturati, composti da 1 o 2 vani + servizi.

Ai sensi della normativa in vigente, possono partecipare al bando tutti i cittadini che risiedono o prestano attività lavorativa nel Comune di Garbagna Novarese.

Gli eventuali interessati potranno ritirare gli appositi moduli presso gli Uffici Comunali in Piazza Municipio n. 10 a Garbagna Novarese a far data dal giorno 15/12/2005. e potranno presentare domanda entro le ore 12.00 del giorno 13/2/2006.

Per i lavoratori italiani residenti all'estero il termine di presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni e quindi entro il 15/3/2006.

Il Tecnico comunale
Daniela Ciceri

21

Comune di Grazzano Badoglio (Asti)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 27.9.2005 "Modifica al vigente Regolamento edilizio comunale - Determinazioni

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di prendere atto di quanto in premessa specificato;

Di procedere alla seguente modifica del vigente Regolamento edilizio comunale:

- Modifica dell'art. 1 comma 1 lett. a) che viene così sostituito: "la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia (ove prevista)"
- Abrogazione dell'art. 2 relativo alla formazione della commissione edilizia
- Abrogazione dell'art. 3 relativo alle attribuzioni della commissione edilizia
- Abrogazione dell'art. 4 relativo al funzionamento della commissione edilizia
- Modifica dell'art. 9 comma 1 che viene così sostituito: "Il diniego della concessione edilizia è assunto dall'Autorità comunale"
- Modifica rispettivamente del comma 3 e del comma 4 dell'art. 32, del comma 2 dell'art. 35, del comma 8 dell'art. 38, dei commi 5 e 6 dell'art. 43, il comma 4 dell'art. 49, del comma 3 dell'art. 53 ed il comma 1 dell'art. 69 dove si sopprime l'inciso "sentita la commissione edilizia";

Di approvare il nuovo testo modificato del vigente Regolamento edilizio comunale, che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e successivamente viene ripubblicato per altri 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e divenuto esecutivo, assume efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bur;

Di trasmettere il testo modificato del Regolamento edilizio unitamente al presente provvedimento, una volta adempiuto quanto previsto nel precedente punto, alla Giunta Regionale.

22

Comune di Grinzane Cavour (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 21/03/2005 "L.Reg. n. 86 del 21/11/96. Classificazione tra le strade vicinali di uso pubblico del tratto pedonale di collegamento tra Piazza della Chiesa e via Cavour"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di iscrivere nell'elenco delle strade vicinali di uso pubblico e di classificare pertanto "vicinale di uso pubblico" il tratto pedonale di collegamento tra Piazza della Chiesa e Via Cavour;

2) di dare atto che le caratteristiche tecniche e l'individuazione del tratto di strada in oggetto sono descritte nella documentazione redatta dall'ufficio tecnico comunale, che viene allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Relazione tecnica- planimetria scala 1:1000- Prontuario):

3) di denominare il tratto pedonale della strada in oggetto "Viottolo delle acque minerali"

4) di dare seguito alle modalità di pubblicazione ed alle procedure indicate all'art. 3 della L.R. in oggetto ai fini della effettiva esecutività del presente provvedimento.

23

Comune di Grognardo (Alessandria)

Estratto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 11/11/2005 "Provvedimenti per Regolamento Edilizio Comunale"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di modificare l'art. 2, comma 2 del Regolamento Edilizio come di seguito "La Commissione è composta da sette componenti, eletti dal Consiglio Comunale. Il Consiglio stesso nomina tra i componenti il Presidente".

2. di modificare, in ogni articolo interessato, le parole "concessione ed autorizzazione edilizia" con le parole "Permesso di Costruire e Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) e la parola "abitabilità" con la parola "agibilità".

(omissis)

Il Sindaco
Renzo Guglieri

24

Comune di Macugnaga (Verbano Cusio Ossola)

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 27/10/2005. Approvazione Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Macugnaga, composto da n. 70 articoli, n. 1 appendice all'art. 32, n. 9 allegati, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che il citato nuovo Regolamento Edilizio è stato esaminato dalla Commissione Igienico Edilizia, ai sensi dell'art. 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19.

3) Di dare atto e dichiarare che il Regolamento come sopra approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte e approvato con D.C.R. 29/07/1999, n. 548-9691.

4) Di dare atto che il presente Regolamento Edilizio, al momento della sua efficacia, sostituirà a tutti gli effetti quello precedentemente adottato dalla amministrazione comunale che con il presente provvedimento si abroga e che, a partire da tale data, tutte le richieste di permesso dovranno essere conformi al nuovo Regolamento, mentre le domande presentate in precedenza dovranno essere conformi al Regolamento Edilizio oggi vigente.

5) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione Consiliare ed il Regolamento Edilizio alla Giunta Regionale nonché la pubblicazione della stessa per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione così come disposto dall'art. 3 della L.R. 19 del 8 luglio 1999.

6) Di dare atto che il nuovo regolamento edilizio entrerà in vigore, nei limiti di cui all'art. 27 bis del regolamento stesso, con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19 del 8.7.1999.

Il Segretario Direttore Generale
Fulvio Longa

25

Comune di Maranzana (Asti)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23 settembre 2005 ad oggetto "Modifica Regolamento Edilizio"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di sostituire il comma 2 dell'art. 2, del vigente Regolamento edilizio comunale con il seguente:

"La Commissione è composta dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale che la presiede, e da sei componenti, di cui uno esperto in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi, come previsto dalla legge regionale n. 20/89, eletti dal consiglio comunale";

2) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

(omissis)

26

Comune di Marsaglia (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 25.02.2002 "Esame ed approvazione del Regolamento Edilizio tipo"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1°) di approvare il Regolamento Edilizio Comunale composto da n. 70 articoli che si allega alla presente di cui fa parte integrante.

2°) di dare atto che il Regolamento Edilizio Comunale del Comune di Marsaglia è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte.

3°) di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per estratto copia della presente deliberazione.

Il Segretario Comunale
Vito Burgio

27

Comune di Mombello di Torino (Torino)

Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.r. 8.7.1999, n. 19. Deliberazione del C.C. n. 14 del 3.10.2005

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, il "Regolamento Edilizio Comunale", allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto.

2) Dare atto che tale Regolamento è composto da:

n. 69 articoli - n. 10 modelli allegati - appendice.

3) Dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo, redatto dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691.

4) Dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 8.7.1999, n. 19.

5) Dare atto, altresì, che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della citata L.R. 19/1999, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

6) Dare atto che il presente Regolamento Edilizio, al momento della sua efficacia, sostituirà a tutti gli effetti quello precedentemente adottato con delibera C.C n. 7 del 20.7.1969, che con il presente provvedimento si abroga.

28

Comune di Monastero di Lanzo (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 14/11/2005 "Piano zonizzazione acustica -Determinazioni"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di adottare la proposta di classificazione acustica ex L.R. 52/2000 redatta dalla ditta Microbel s.r.l. - Via Livorno n. 60 - Torino che si compone di relazione tecnica, n. 2 tavole di cui una per tutto il territorio ed una per il centro abitato.

Il Sindaco
Nicola Ferroglia

29

Comune di Montabone (Asti)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/09/2005: "Modifica al Regolamento Edilizio Comunale."

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- Per le motivazioni deliberate in premessa, l'art. 2, comma 2°, del Regolamento Edilizio Comunale, approvato con D.C.C. n. 10 in data 04/06/2002, relativo alla composizione della commissione edilizia è modificato come segue:

"2. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Tecnico, che la presiede, e da n. 4 componenti eletti dal Consiglio Comunale."

- di precisare che la presente modifica del Regolamento Edilizio entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della delibera del Consiglio Comunale che l'approva (L.R. 8 luglio 1999, n. 19 art. 3 c. 4).

30

Comune di Occhieppo Superiore (Biella)

Avviso variante strutturale del Piano Regolatore Generale Comunale

Il Sindaco: rende noto che la variante strutturale del Piano Regolatore Generale Comunale adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 25/11/05 è depositato c/o gli uffici comunali del Comune di Occhieppo Superiore in P.zza V. Veneto, 8 per 30 (trenta) gg. consecutivi a partire dal giorno 15/12/05 a tutto il 15/01/06 durante i quali chiunque potrà prenderne visione nei seguenti orari: dal lunedì al venerdi dalle 9.30 alle 10.30 sabato domenica e festivi dalle 08.00 alle 09.00. Nei successivi trenta giorni chiunque potrà presentare osservazioni e proposte ai sensi art. 15 L.R. 56/77, e ai sensi art. 20 L.R. 40/98.

Il Sindaco
Guido Dellarovere

31

Comune di Pareto (Alessandria)

Avviso di approvazione classificazione acustica territorio comunale

Il Responsabile del Servizio

Vista la L.R. n. 52 del 20 ottobre 2000

rende noto

Che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 2 del 26/05/2005, ha approvato, in via definitiva, il Piano di Classificazione Acustica del territorio del comunale.

Pareto, 28 novembre 2005

Il Responsabile del Servizio
Lidia Zamorani

32

Comune di Pozzolo Formigaro (Alessandria)

Avviso di approvazione in via definitiva della classificazione acustica del territorio comunale

Il Segretario Comunale

rende noto

Che il Consiglio Comunale nella seduta del 4.11.2005 con deliberazione n. 41 ha adottato in via definitiva il piano di classificazione acustica del territorio del Comune di Pozzolo Formigaro.

Pozzolo Formigaro, 6 dicembre 2005.

Il Segretario Comunale
Marco Visca

33

Comune di Quagliuzzo (Torino)

Affidamento Servizio Tesoreria Comunale dal 01.01.2006 al 31.12.2014, servizio affidato alla Unicredit Banca S.p.A.

Gara esperita in data 25.11.2005, servizio affidato alla Unicredit Banca S.P.A.

Il Segretario Comunale
Clelia Paola Vigorito

34

Comune di Rivarolo Canavese (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 16/11/2005 - Art. 40 L.R. n. 56/77 smi Controdeduzione alle osservazioni pervenute e approvazione piano particolareggiato esecutivo (P.P.E.) - Piazza Sacchi

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di richiamare le premesse quali parti integranti della presente deliberazione.

Di approvare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute come da allegato fascicolo.

Di approvare, ai sensi dell'art.40 della L.R. 56/77 smi, in via definitiva il Piano Particolareggiato Esecutivo (P.P.E.) di P.zza Sacchi, redatto dall'Arch. Paglia Gian Carlo, composto dai sottoelencati elaborati progettuali:

Elaborato A: Relazione Illustrativa

Elaborato B: Relazione Finanziaria

Elaborato C: Norme Specifiche d'Attuazione

Tav. 1A: Inquadramento urbanistico

Tav. 1B: Destinazioni d'uso in atto e condizioni degli edifici

Tav. 1C: Destinazioni d'uso e interventi edilizi in progetto

Tav. 2A1: Pianta Piano Interrato: indicazione delle opere di demolizione e di costruzione

Tav. 2A2: Pianta Piano Terreno: indicazione delle opere di demolizione e di costruzione

Tav. 2A3: Pianta Piano Primo: indicazione delle opere di demolizione e di costruzione

Tav. 2A4: Pianta Piano Secondo: indicazione delle opere di demolizione e di costruzione

Tav. 2B1: Sezione A-A: indicazione delle opere di demolizione e di costruzione

Tav. 2B2: Sezione B-B e C-C: indicazione delle opere di demolizione e di costruzione

Tav. 2B3: Sezione D-D e E-E: indicazione delle opere di demolizione e di costruzione

Tav. 2B4: Sezione F-F: indicazione delle opere di demolizione e di costruzione

Tav. 2B5: Sezione G-G: indicazione delle opere di demolizione e di costruzione

Tav. 3: comparazione dimensionale tra volumi in demolizione e di nuova costruzione

Tav. 4: individuazione delle opere di superficie in progetto

Tav. 5: rappresentazione tridimensionale dell'intervento

Di dare atto che:

la verifica di compatibilità ambientale di cui all'art.20 della L.R. n. 40/98 è allegata alla relazione illustrativa;

non vige l'obbligo del parere dell'Ufficio Tecnico Regionale di cui all'art.89 del D.P.R. 380/01;

con l'approvazione dello strumento urbanistico in oggetto viene conferito il carattere di pubblica utilità delle opere previste nel Piano Particolareggiato.

Di dare mandato al Settore competente per:

la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione divenuta esecutiva ai sensi di legge;

la trasmissione, per conoscenza, alla Regione Piemonte di una copia della presente deliberazione, unitamente agli elaborati costituenti il Piano Particolareggiato;

l'espletamento di ulteriori ed eventuali adempimenti conseguenti l'adozione della presente.

Delibera altresi'

Di dichiarare, con successiva separata votazione, immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

35

Comune di Rivarolo Canavese (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 16/11/2005 - L.R. 09.04.1996, n. 18. Controdeduzione alle osservazioni pervenute e approvazione programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale (PRIN) in Via Vallero - C.so Indipendenza - Via Trieste

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di richiamare le premesse quali parti integranti della presente deliberazione.

Di approvare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute come da allegato fascicolo.

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della L.R. n. 18 del 09.04.1996, in via definitiva il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia e Ambientale (PRIN) dell'area urbanistica sita in via Vallero, c.so Indipendenza e via Trieste, denominata "area di riconversione urbana ex BOFIM", redatti da Al Studio e Studio Camerana & Partnes di Torino, composto dai sottoelencati elaborati progettuali:

- Tav. 0A Relazione illustrativa
- Tav.01/A Estratto PRGC - scala 1:2000
- Tav.01/B Estratto di variante di PRGC - scala 1:2000
- Tav.02 Planimetria catastale - scala 1:1000
- Tav.03 Stato di fatto - Planimetria - scala 1:500
- Tav.04 Ortofotocarta

- Tav.05/A Punti di vista fotografici - Planimetria - scala 1:500
- Tav.05/B Documentazione fotografica
- Tav.05/C Documentazione fotografica
- Tav.06 Urbanizzazioni primarie esistenti - Planimetria - scala 1:500
- Tav.07/A Destinazione delle aree - Piano terra - scala 1:500
- Tav.07/B Destinazione delle aree - Piano interrato - scala 1:500
- Tav.07/C Destinazione delle aree - Conteggi delle aree di servizio
- Tav.08/A Possibilità edificatorie - Comparti. Piano terra - scala 1:500
- Tav.08/B Possibilità edificatorie - Comparti. Piani superiori - scala 1:500
- Tav.08/C Possibilità edificatorie - Comparti. Piano interrato - scala 1:500
- Tav.08/D Norme di attuazione del PRIN
- Tav.09/A Progetto esemplificativo - Planivolumetrico - scala 1:500
- Tav.09/B Progetto esemplificativo - Piano terra - scala 1:500
- Tav.09/C Progetto esemplificativo - Piano interrato - scala 1:500
- Tav.09/D Progetto esemplificativo - Sezioni - scala 1:500
- Tav.09/E/F Progetto esemplificativo - Rendering prospettici
- Tav.09/G Progetto esemplificativo - Inserimento della planimetria del PRIN all'interno del PRGC - scala 1:2.000
- Tav.09/H Progetto esemplificativo - Controllo di inserimento ambientale Nodo Via Vallero - Via Trieste - Relazione
- Tav.09/I Progetto esemplificativo - Nodo Via Vallero -Via Trieste - Controllo di inserimento ambientale - Elaborati grafici - scala 1:200
- Tav.10/A Opere di urbanizzazione - Progetto di massima - Relazione illustrativa
- Tav.10/B Opere di urbanizzazione - Progetto di massima - Stima dei costi
- Tav.10/C Opere di urbanizzazione - Progetto di massima - Planimetria - scala 1:500
- Tav.10/D Opere di urbanizzazione - Progetto di massima - Planimetria reti tecnologiche - scala 1:500
- Tav.10/E Opere di urbanizzazione - Progetto di massima - Planimetria fognatura - scala 1:500
- Tav.10/F Opere di urbanizzazione - Progetto di massima - Planimetria acquedotto - scala 1:500
- Bozza convenzione Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia e Ambientale (PRIN)

Di dare atto che:

la verifica di compatibilità ambientale di cui all'art.20 della L.R. n. 40/98 verrà effettuata in applicazione dell'art.27 della DCR n. 347-42514 del 23.12.2003;

non vige l'obbligo del parere dell'Ufficio Tecnico Regionale di cui all'art.89 del D.P.R. 380/01;

con l'approvazione dello strumento urbanistico in oggetto viene conferito il carattere di pubblica utilità alle opere previste nel Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia e Ambientale;

lo strumento urbanistico esecutivo in oggetto non risulta incompatibile con i piani sovracomunali;

Di stabilire che l'ammontare delle opere d'urbanizzazione in esecuzione diretta, al netto dell'utile d'impresa, data l'entità degli interventi proposti, sarà previsto a scomputo degli OO.UU. primaria e secondaria dovuti.

Di dare mandato al Settore competente per:

la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione divenuta esecutiva ai sensi di legge;

la trasmissione, per conoscenza, alla Regione Piemonte di una copia della presente deliberazione, unitamente agli elaborati costituenti il Piano Particolareggiato;

l'espletamento di ulteriori ed eventuali adempimenti conseguenti l'adozione della presente.

Delibera altresi'

Di dichiarare, con successiva separata votazione, immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

36

Comune di Rivarolo Canavese (Torino)

Delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 16.11.2005 - art.17 comma 8° L.U.R. n. 56/77 smi. Approvazione correzione di errore materiale alla variante non strutturale alla variante generale al P.R.G.C.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti della presente.
2. Di approvare la correzione dell'errore materiale sopra descritto.
3. Di approvare le sottoelencate tavole:

- Tavola C.2. - Assetto Urbanistico del Territorio Comunale, aree normative e destinazioni d'uso - scala 1: 5.000;
- Tavola C.4.3. - Territori Urbanizzati e da Urbanizzare - scala 1: 2.000.

dando atto che le medesime sostituiscono le tavole C.2. e C.4.3. della 2° Variante Parziale al P.R.G.C., già approvata con deliberazione del C.C. n. 47 in data 23.07.2005.

4. Di dare mandato al Settore competente per l'espletamento degli ulteriori ed eventuali adempimenti, conseguenti l'adozione della presente.
5. Di trasmettere copia della presente unitamente all'aggiornamento degli elaborati al P.R.G.C., alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Torino.

delibera

Di dichiarare con successiva separata votazione immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

37

Comune di Rivoli (Torino)

Avviso di bando pubblico per l'assegnazione di area comunale in diritto di superficie ai fini della realizzazione e gestione di parcheggio pubblico

Il Dirigente dell'Area Programmazione e Sviluppo del Territorio

rende noto

che è stato indetto un bando pubblico per la selezione di un'impresa alla quale assegnare in diritto di superficie un'area comunale del Piano Insediamenti Produttivi di Rivoli, per la realizzazione e la gestione di un parcheggio pubblico per la sosta di mezzi pesanti ed altri autoveicoli a servizio delle ditte insediate nell'area industriale. Il bando e la documentazione utile ai fini della

presentazione della domanda sono reperibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Rivoli Corso Francia n. 98 (da lunedì a venerdì 8.30/19:00 e sabato 8.30/12.00). Il bando è, inoltre, consultabile sul sito web www.comune.rivoli.to.it. Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi al Serv. Patrimonio Immobiliare del Comune di Rivoli (tel. 011.951.17.74) o presso lo studio del Dott. Carlo Basso, liquidatore del C.I.P.R. (tel. 011.43.69.440).

L'istanza dovrà pervenire esclusivamente per posta raccomandata A.R., improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2006, presso la Città di Rivoli - Servizio Edilizia-Patrimonio Immobiliare - Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO).

Il Dirigente Area Programmazione e sviluppo del territorio
Marcello Proi

38

Comune di Saluzzo (Cuneo)

Istituzione del mercato sperimentale presso il Borgo Maria Ausiliatrice. Avvio della fase sperimentale

Il giorno giovedì 5 gennaio 2006 verrà avviata la fase sperimentale del mercato settimanale presso il Borgo Maria Ausiliatrice (via Cap. Marchisio).

Il mercato avrà le seguenti caratteristiche:

n° 8 posteggi alimentari, n° 19 posteggi non alimentari, n° 5 posteggi per produttori agricoli, così suddivisi:

- Ortofrutta: n° 2 posteggi superficie mt. 7 x 5
- Altri generi alimentari escluso ortofrutta: n° 6 posteggi superficie mt. 7 x 5
- Abbigliamento e accessori: n° 10 posteggi superficie mt. 7 x 5
- Casalinghi: n° 2 posteggi superficie mt. 7 x 5
- Oggetti, articoli, complementi e biancheria per la casa: n° 2 posteggi superficie mt. 7 x 5
- Altri generi non alimentari (esclusi abbigliamento e accessori - casalinghi - oggetti, articoli, complementi e biancheria per la casa): n° 5 posteggi superficie mt. 7 x 5
- Produttori agricoli: n° 5 posteggi superficie mt. 3 x 3

Orario vendite: dopo le ore 07,00 fino alle ore 14,00

Le presenze degli operatori durante la fase sperimentale costituiranno titolo di priorità per l'assegnazione definitiva dei posteggi in caso di istituzione del mercato.

I posteggi verranno assegnati per ogni giorno di mercato secondo il criterio della spunta.

Per partecipare alla spunta gli operatori interessati dovranno presentarsi nei giorni di mercato entro le ore 07,00 direttamente presso l'area mercatale muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche (in originale) e visura camerale riportante la data di iscrizione al Registro ditte/Registro imprese.

Tutti gli operatori interessati potranno inoltre produrre preventivamente la documentazione di cui sopra all'Ufficio Polizia Municipale entro il 4 gennaio 2006.

Per informazioni collegarsi al sito internet del Comune www.comune.saluzzo.cn. it oppure rivolgersi all'Ufficio commercio 0175-211372 e alla Polizia Municipale 0175-211363/211362/211384.

Il Funzionario
Germano Roera

39

Comune di Sant'Agata Fossili (Alessandria)

Adozione definitiva classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della l.r. 52/2000

Il Responsabile del Servizio

rende noto

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 17.10.2004 è stato adottato il progetto definitivo riguardo la classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi della LR 52/2000.

Sant'Agata Fossili, 1 dicembre 2005.

Il Responsabile del Servizio
Carlo Canegallo

40

Comune di Scalenghe (Torino)

Avviso di approvazione definitiva - ai sensi dell'Art. 40, 3° comma L.R. 56/77 - della 3° Variante (di assestamento) al Piano Particolareggiato Esecutivo dell'Area I8 - S23-SI6

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

rende noto che

con Deliberazione del C.C. n. 64 del 26.10.2005, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la 3^ Variante (di assestamento) al Piano particolareggiato Esecutivo relativo all'area artigianale in Località Viotto, Aree normative I8-SI6-S23 del vigente P.R.G.C..

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Paolo Gay

41

Comune di Scopa (Vercelli)

Adozione definitiva Piano di recupero ai sensi dell'art. 41 bis L.R. 56/77

Con deliberazione del Consiglio Comunale 28/11/2005, n. 19, è stato adottato in via definitiva il Piano di recupero ai sensi dell'art. 41 bis L.R. 56/77 presentato dalla Sig.ra Carmellino Luciana.

Il Responsabile del Servizio
Caruso Nicola

42

Comune di Trofarello (Torino)

"Variante di revisione al P.R.G.C.: adozione delle controdeduzioni alle osservazioni regionali (C.T.U. del 18.02.04 n. 3/1) ed adozione, ai sensi dell'art. 15, quindicesimo comma, della L.U.R. 56/77 e ss.mm.ii., degli elaborati tecnici di piano"

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica

avvisa

Che la deliberazione consiliare n° 56 del 30.11.05 avente ad oggetto: "Variante di revisione al P.R.G.C.: adozione delle controdeduzioni alle osservazioni regionali (C.T.U. del 18.02.04 n. 3/1) ed adozione, ai sensi dell'art. 15, quindicesimo comma, della L.U.R. 56/77 e ss.mm.ii., degli elaborati tecnici di piano" è depositata

presso la Sede Comunale ai sensi dell'articolo n° 15, 15° comma della L.R. 56/77 per la durata di 30 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 15.12.05 al 13.01.06.

Durante tale periodo chiunque può prenderne visione nel seguente orario:

- dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - dal lunedì al venerdì,

- dalle ore 15,00 alle ore 17,00 - il martedì ed il giovedì,

presso la Segreteria Comunale;

- dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il sabato e i festivi,

presso l'Albo Pretorio.

Nei successivi 30 giorni fino al 12.02.06, chiunque può presentare "osservazioni e proposte" nel pubblico interesse, limitatamente alle parti modificate, da inoltrarsi all'Ufficio Protocollo del Comune in triplice copia, mentre le osservazioni inerenti gli aspetti di compatibilità ambientale, ai sensi della L.R. 40/98 dovranno essere inoltrate direttamente alla Regione Piemonte - Assessorato all'Urbanistica, Pianificazione e Gestione urbanistica, Corso Bolzano n° 44 Torino e per conoscenza all'Ufficio Protocollo del Comune sempre in triplice copia.

Dalla Residenza Comunale, 15 dicembre 2005.

Il Responsabile del Servizio
Claudia Azzini

43

Comune di Villarbasse (Torino)

Decreto n. 2/2005. Opere per la realizzazione di un nuovo itinerario ciclabile per il collegamento delle Borgate con il Capoluogo. Progetto definitivo piste ciclabili, 1° lotto - Via Rosta - Via Casotto - Via Rocciamelone. Adeguamento del Decreto concernente la determinazione in via provvisoria delle indennità di espropriazione e l'autorizzazione alla occupazione d'urgenza delle specifiche aree, alle risultanze del Piano Particellare definitivo

Il Responsabile dell'ufficio Espropriazioni

(omissis)

richiama

- I provvedimenti deliberativi assunti dal Comune di Villarbasse in merito alla approvazione del programma piste ciclabili per il collegamento delle Borgate con il Capoluogo, ed alla approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo per la realizzazione delle medesime opere, 1° lotto - Via Rosta - Via Casotto - Via Rocciamelone, come menzionati in premessa.

- Il proprio Decreto n. 1/2005 del 15/4/2005, con il quale sono state determinate in via provvisoria le indennità di espropriazione delle specifiche aree in favore degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 22 bis e 40 del D.P.R 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, e disposta ed autorizzata l'occupazione d'urgenza delle medesime aree.

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 14/11/2005, con la quale si è proceduto alla approvazione del Piano Particellare definitivo delle aree da espropriare ed occupare, adeguato al tipo di frazionamento catastale e contenente l'indicazione delle indennità e delle effettive colture praticate, demandando al Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni gli adempimenti per l'adeguamento dei provvedimenti in precedenza assunti.

decreta

Articolo 1 - Il surrichiamato proprio Decreto n. 1/2005 del 15/4/2005 e sua allegata planimetria, sono adeguati alle risultanze del Piano Particellare definitivo delle aree da espropriare e da occupare, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 14/11/2005; e pertanto le indennità di espropriazione in favore degli aventi diritto, già determinate in via provvisoria, ai sensi degli articoli 22 -bis e 40 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, vengono adeguate come di seguito riportato:

- Catasto Terreni - Foglio 21 - mappali: numero 276 parte di mq. 400; numero 273 parte di mq. 200. Immobili di proprietà del Signor Lingeri Santino, omissis.

Coltura praticata: incolto per mappale numero 276; bosco ceduo (prevalente) per mappale numero 273. Indennità di esproprio: Euro/mq. 0,11 x mq. 400 = Euro 44,00; Euro/mq. 0,33 x mq. 200 = Euro 66,00.

- Catasto Terreni - Foglio 21 - mappale numero 243 parte di mq. 281. Immobile di proprietà dei Signori: Comba Giuseppe, omissis, proprietario per 1/3; Comba Maria Rosa, omissis, proprietaria per 1/3; Comba Mario, omissis, proprietario per 1/3.

Coltura praticata (prevalente) seminativo. Indennità di esproprio Euro/mq. 1,75 x mq. 281 = Euro 491,75.

- Catasto Terreni - Foglio 21 - mappale numero 241 parte di mq. 128. Immobile di proprietà del Signor Tavolada Pietro detto Gino, omissis.

Coltura praticata (prevalente) prato. Indennità di esproprio Euro/mq. 1,75 x mq. 128 = Euro 224.00.

- Catasto Terreni - Foglio 22 - mappale numero 105 parte di mq. 14. Immobile di proprietà del Signor Comba Francesco, omissis.

Coltura praticata bosco ceduo. Indennità di esproprio Euro/mq. 0,33 x mq. 14 = Euro 4,62.

- Catasto Terreni - Foglio 22 - mappali: numero 104 parte di mq. 120; numero 103 parte di mq. 139. Immobili di proprietà del Signor Tavolada Pietro detto Gino, omissis.

Coltura praticata: bosco ceduo per mappale numero 104 parte; e prato per mappale numero 103 parte. Indennità di esproprio: Euro/mq. 0,33 x mq. 120 = Euro 39,60; Euro/mq. 1,75 x mq. 139 = Euro 243,25.

- Catasto Terreni - Foglio 22 - mappale numero 158 parte di mq. 73. Immobile di proprietà della Signora Comba Teresa Maria, omissis.

Coltura praticata seminativo. Indennità di esproprio Euro/mq. 1,75 x mq. 73 = Euro 127,75.

- Catasto Terreni - Foglio 22 - mappale numero 157 parte di mq. 673. Immobile di proprietà dei Signori: Comba Giuseppe, omissis, proprietario per 1/3; Comba Maria Rosa, omissis, proprietaria per 1/3; Comba Mario, omissis, proprietario per 1/3.

Coltura praticata seminativo. Indennità di esproprio Euro/mq. 1,75 x mq. 673 = Euro 1.177,75.

(omissis)

Articolo 2 - L'occupazione d'urgenza delle aree già disposta ed autorizzata con il richiamato proprio Decreto n. 1/2005 del 15/4/2005, ai sensi dell'articolo 22 bis del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, in favore del Comune di Villarbasse e suoi aventi causa - Imprese aggiudicatrici dei lavori, viene adeguata alle risultanze del menzionato Piano Particellare definitivo delle aree da espropriare ed occupare approvato con deliberazione della giunta Comunale n. 86 del 14/11/2005, così con riferimento alle aree contemplate nella planimetria come sopra già allegata al presente Decreto.

Articolo 3 - Il contenuto del richiamato proprio Decreto n. 1/2005 del 15/4/2005, resta valido ed immutato, fatto salvo l'adeguamento di cui al presente Decreto.

Articolo 4 - Il presente Decreto sarà notificato, a cura del Responsabile del procedimento, agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili, e sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio del Comune di Villarbasse.

Articolo 5 - Avverso il contenuto del presente provvedimento, gli interessati potranno presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla notificazione del medesimo.

Ai sensi del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è stato designato nella persona del Geometra Fabrizio Lussiana, presso l'Ufficio Espropriazioni del Comune di Villarbasse - Piazza Municipio n. 1.

Villarbasse, 29 novembre 2005

Il Responsabile dell'ufficio Espropriazioni
Valentino Bartolomeo

44

Comune di Villarbasse (Torino)

Determinazione del Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 236 del 29.11.2005 - Opere per la realizzazione di un nuovo itinerario ciclabile per il collegamento delle Borgate con il Capuoluogo. Progetto definitivo piste ciclabili, 1° lotto - Via Rosta - Via Casotto - Via Rocciamelone. Provvedimenti per il pagamento delle indennità di esproprio delle aree interessate, accettate dagli aventi diritto, e per il deposito di quelle non accettate presso la Cassa Depositi e Prestiti

Il Responsabile Ufficio Espropriazioni

(omissis)

determina

(omissis)

2) - Di corrispondere, in favore dei proprietari aventi diritto, le indennità di espropriazione accettate dagli interessati, per l'espropriazione di parte delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere menzionate in oggetto, come contemplate nel Piano Particellare definitivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 14/11/2005, riconoscendo le maggiorazioni di legge, e così come di seguito riportato:

- Catasto Terreni - Foglio 21 - mappali: numero 276 parte di mq. 400; numero 273 parte di mq. 200. Immobili di proprietà del Signor Lingeri Santino, omissis.

Coltura praticata: incolto per mappale numero 276; bosco ceduo (prevalente) per mappale numero 273.

Indennità di esproprio da corrispondere: euro/mq. 0.11 x 1,5 x mq. 400 = euro 66,00; euro/mq. 0,33 x 1,5 x mq. 200 = euro 99,00. - Totale = euro 165,00.

- Catasto Terreni - Foglio 21 - mappale numero 243 parte di mq. 281. Immobile di proprietà dei Signori: Comba Giuseppe, omissis, proprietario per 1/3; Comba Maria Rosa, omissis, proprietaria per 1/3; Comba Mario, omissis, proprietario per 1/3.

Coltura praticata (prevalente): seminativo.

Indennità di esproprio da corrispondere:

- in favore di Comba Giuseppe, conduttore del fondo e coltivatore diretto, euro/mq. 1,75 x 3 x mq. 281 x 1/3 = euro 491,75.

- in favore di Comba Maria Rosa, conduttore del fondo e coltivatore diretto, euro/mq. 1,75 x 3 x mq. 281 x 1/3 = euro 491,75.

- in favore di Comba Mario euro/mq. 1,75 x 1,5 x mq. 281 x 1/3 = euro 245,87.

- Catasto Terreni - Foglio 22 - mappale numero 105 parte di mq. 14. Immobile di proprietà del Signor Comba Francesco, omissis.

Coltura praticata: bosco ceduo.

Indennità di esproprio da corrispondere: euro/mq. 0,33 x 1,5 x mq. 14 = euro 6,93.

- Catasto Terreni - Foglio 22 - mappale numero 158 parte di mq. 73. Immobile di proprietà della Signora Comba Teresa Maria, omissis.

Coltura praticata: seminativo.

Indennità di esproprio da corrispondere: euro/mq. 1,75 x 1,5 x mq. 73 =

euro 191,63.

- Catasto Terreni - Foglio 22 - mappale numero 157 parte di mq. 673. Immobile di proprietà dei Signori: Comba Giuseppe, omissis, proprietario per 1/3; Comba Maria Rosa, omissis, proprietaria per 1/3; Comba Mario, omissis, proprietario per 1/3. Coltura praticata seminativo.

Indennità di esproprio da corrispondere:

- in favore di Comba Giuseppe, conduttore del fondo e coltivatore diretto, euro/mq. 1,75 x 3 x mq. 673 x 1/3 = euro 1.177,75.

- in favore di Comba Maria Rosa, conduttore del fondo e coltivatore diretto, euro/mq. 1,75 x 3 x mq. 673 x 1/3 = euro 1.177,75.

- in favore di Comba Mario euro/mq. 1,75 x 1,5 x mq. 673 x 1/3 = euro 588,88.

3) - Di corrispondere altresì le seguenti indennità aggiuntive in favore dei fittavoli coltivatori diretti, ai sensi dell'articolo 42 del citato D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

- Catasto Terreni - Foglio 22, mappale numero 158 parte di mq. 73, di proprietà della Signora Comba Teresa Maria.

Indennità aggiuntiva da corrispondere = euro 127,75.

In favore del Signor Cavallo Luca, omissis.

- Catasto Terreni - Foglio 21 - mappale numero 243 parte di mq. 281. Foglio 22 - mappale numero 157 parte di mq. 673. Immobili di proprietà dei Signori: Comba Giuseppe, proprietario per 1/3; Comba Maria Rosa, proprietaria per 1/3; Comba Mario, proprietario per 1/3.

Indennità aggiuntiva da corrispondere, riferita alla quota di 1/3 di proprietà del Signor Comba Mario:

- in favore del Signor Comba Giuseppe, omissis = euro 278,25.

- in favore della Signora Comba Maria Rosa, omissis = euro 278,25.

4) - Di disporre il Deposito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Torino - Servizio Cassa Depositi e Prestiti, da parte del Comune di Villarbasse ed in favore del proprietario avente diritto, delle indennità di espropriazione non condivise dall'interessato, per l'espropriazione di parte delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere menzionate in oggetto, come contemplate nel Piano Particellare definitivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 14/11/2005, e così come di seguito riportato:

- Catasto Terreni - Foglio 21 - mappale numero 241 parte di mq. 128. Immobile di proprietà del Signor Tavolada Pietro detto Gino, omissis.

Coltura praticata (prevalente) prato.

Indennità di esproprio da depositare: euro/mq. 1,75 x mq. 128 = euro 224,00.

- Catasto Terreni - Foglio 22 - mappali: numero 104 parte di mq. 120; numero 103 parte di mq. 139. Immobili di proprietà del Signor Tavolada Pietro detto Gino, omissis.

Coltura praticata: bosco ceduo per mappale numero 104 parte; e prato per mappale numero 103 parte.

Indennità di esproprio da depositare: euro/mq. 0,33 x mq. 120 = euro 39,60; euro/mq. 1,75 x mq. 139 = euro 243,25. - Totale = euro 282,85.

(omissis)

Il Responsabile Ufficio Espropriazioni
Valentino Bartolomeo

45

Comune di Villarbasse (Torino)

Ordinanza n. 31/2005. Opere per la realizzazione di un nuovo itinerario ciclabile per il collegamento delle Borgate con il Capoluogo. Progetto definitivo piste ciclabili, 1° lotto - Via Rosta - Via Casotto - Via Rocciamelone. Adeguamento dell'Ordinanza concernente l'autorizzazione alla occupazione temporanea di specifiche aree, alle risultanze del Piano Particellare definitivo

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni

(omissis)

richiama

- I provvedimenti deliberativi assunti dal Comune di Villarbasse in merito alla approvazione del programma piste ciclabili per il collegamento delle Borgate con il Capoluogo, ed alla approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo per la realizzazione delle medesime opere, 1° lotto - Via Rosta - Via Casotto - Via Rocciamelone, come menzionati in premessa.

- Le indennità determinate in via provvisoria, ai sensi degli articoli 22 bis e 40 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, per l'espropriazione delle specifiche aree occorrenti per la realizzazione delle menzionate opere, così come riportato nel proprio Decreto n. 1/2005 del 15/4/2005.

- La propria Ordinanza n. 6/2005 del 15/4/2005, con la quale è stata disposta ed autorizzata l'occupazione temporanea delle specifiche aree non soggette al procedimento espropriativo, ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti per la realizzazione delle opere.

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 14/11/2005, con la quale si è proceduto alla approvazione del Piano Particellare definitivo delle aree da espropriare ed occupare, adeguato al tipo di frazionamento catastale e contenente l'indicazione delle indennità e delle effettive colture praticate, demandando al Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni gli adempimenti per l'adeguamento dei provvedimenti già assunti.

- Il proprio Decreto n. 2/2005 del 29/11/2005, riguardante l'adeguamento del richiamato precedente Decreto n. 1/2005 del 15/4/2005.

ordina

Articolo 1 - L'occupazione temporanea delle aree non soggette al procedimento espropriativo, ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti per la realizzazione delle opere in oggetto, già disposta ed autorizzata con la richiamata propria Ordinanza n. 6/2005 del 15/4/2005, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, in favore del Comune di Villarbasse e suoi aventi causa - Imprese aggiudicatrici dei lavori, viene adeguata alle risultanze del Piano Particellare definitivo delle aree da espropriare ed occupare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 14/11/2005, così come di seguito riportato:

- Catasto Terreni - Foglio 21 - mappale numero 276 parte di mq. 540. Immobile di proprietà del Signor Lingeri Santino, omissis. Coltura praticata incolto.

- Catasto Terreni - Foglio 22 - mappale numero 105 parte di mq. 40. Immobile di proprietà del Signor Comba Francesco, omissis. Coltura praticata bosco ceduo.

- Catasto Terreni - Foglio 22 - mappali: numero 104 parte di mq. 304; numero 103 parte di mq. 301. Immobili di proprietà del Signor Tavolada Pietro detto Gino, omissis. Coltura praticata bosco ceduo per mappale n. 104 parte; prato per mappale n. 103 parte.

- Catasto Terreni - Foglio 22 - mappali: numero 156 parte di mq. 10; numero 158 parte di mq. 157. Immobile di proprietà della Signora Comba Teresa Maria, omissis. Coltura praticata bosco ceduo, per mappale numero 156 parte; seminativo per mappale n. 158 parte.

- Catasto Terreni - Foglio 22 - mappali: numero 155 parte di mq. 10; numero 157 parte di mq. 1.501. Immobili di proprietà dei Signori: Comba Giuseppe, omissis, proprietario per 1/3; Comba Maria Rosa, omissis, proprietaria per 1/3; Comba Mario, omissis, proprietario per 1/3. Coltura praticata seminativo.

- Catasto Terreni - Foglio 22 - mappale numero 130 parte di mq. 10. Immobile intestato ai Signori: Balangero Domenica, omissis; Benedetto Domenico, omissis usufruttuario parziale; Borgna Giuseppe, omissis. Reali proprietari Signori: Borgna Guido, omissis e Borgna Silvana, omissis. Coltura praticata prato.

(omissis)

Articolo 2 - Il contenuto della richiamata propria Ordinanza n. 6/2005 del 15/4/2005, resta valido ed immutato, fatto salvo l'adeguamento di cui alla presente Ordinanza.

Articolo 3 - La presente Ordinanza sarà notificata, a cura del Responsabile del procedimento, agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili, e sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio del Comune di Villarbasse.

Articolo 4 - Avverso il contenuto del presente provvedimento, gli interessati potranno presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla notificazione del medesimo.

Ai sensi del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è stato designato nella persona del Geometra Fabrizio Lussiana, presso l'Ufficio Espropriazioni del Comune di Villarbasse - Piazza Municipio n. 1.

Villarbasse, 29 novembre 2005

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni
Valentino Bartolomeo

46

Comunità Montana Prealpi Biellesi - Cossato (Biella)

Nuovo avviso di pubblicazione e deposito progetto definitivo della terza variante strutturale al P.R.G.I. della Sub Area F: Comuni di Crosa, Curino, Mezzana M.go e Strona

Ai sensi degli artt. 15-16 L.R. 56 del 05/12/77 e ss.mm.ii., si rende noto che con Deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n. 28 del 24.11.05 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte e la conseguente riadozione del Progetto Definitivo relativo alla Terza Variante Strutturale ex. Art. 17, comma 4 L.R. 56/77 al P.R.G.I. vigente della

Sub Area F - Comuni di Strona, Curino, Mezzana M.go e Crosa; i cui atti ed elaborati, nonché copia della Deliberazione Consiliare medesima, sono pubblicati per estratto all'Albo Pretorio della Comunità Montana e depositati per la consultazione presso l'Ufficio Tecnico dell'Ente per 30 (trenta) giorni dal 15 Dicembre 2005 al 30 Gennaio 2006 e cioè per 30 (trenta) giorni feriali.

Cossato, 15 dicembre 2005.

Il Responsabile del Settore Tecnico-Ambientale
Stefania Prospero

47

Comunita' Montana Valli Orco e Soana - Locana (Torino)

Comune di Locana - Completamento metanizzazione nei comuni di Sparone, Alpette e Locana - Avviso ad opponendum

Il Sindaco

in esecuzione del disposto dell'art. 189 del Regolamento D.P.R. 21.12.1999, n. 554,

Invita

tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili o danni relativi, fossero ancora creditori verso l'Impresa A.E.G. Reti Distribuzione s.r.l., con sede in Ivrea (TO), Via Cappuccini, 22/a, esecutrice dei lavori di "Completamento metanizzazione nei Comuni di Sparone, Alpette e Locana - 2° stralcio", assunti con contratto in data 30.09.2004, Rep. n. 187, registrato all'Ufficio delle Entrate di Cuorgnè in data 05.10.2004 al n. 100225, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Sindaco del Comune di Locana
Giovanni Bruno Mattiet

48

Comunita' Montana Valli Orco e Soana - Locana (Torino)

Comune di Sparone - Completamento metanizzazione nei Comuni di Sparone, Alpette e Locana - Avviso ad opponendum

Il Sindaco,

in esecuzione del disposto dell'art. 189 del Regolamento D.P.R. 21.12.1999, n. 554,

Invita

tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili o danni relativi, fossero ancora creditori verso l'Impresa A.E.G. Reti Distribuzione s.r.l., con sede in Ivrea (TO), Via Cappuccini, 22/a, esecutrice dei lavori di "Completamento metanizzazione nei Comuni di Sparone, Alpette e Locana - 2° stralcio", assunti con contratto in data 30.09.2004, Rep. n. 187, registrato all'Ufficio delle Entrate di Cuorgnè in data 05.10.2004 al n. 100225, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Sindaco del Comune di Sparone
Valentino Nugai

49

Comunita' Montana Valli Orco e Soana - Locana (Torino)

Comune di Alpette - Completamento metanizzazione nei Comuni di Sparone, Alpette e Locana - Avviso ad opponendum

Il Sindaco,

in esecuzione del disposto dell'art. 189 del Regolamento D.P.R. 21.12.1999, n. 554,

Invita

tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili o danni relativi, fossero ancora creditori verso l'Impresa A.E.G. Reti Distribuzione s.r.l., con sede in Ivrea (TO), Via Cappuccini, 22/a, esecutrice dei lavori di "Completamento metanizzazione nei Comuni di Sparone, Alpette e Locana - 2° stralcio", assunti con contratto in data 30.09.2004, Rep. n. 187, registrato all'Ufficio delle Entrate di Cuorgnè in data 05.10.2004 al n. 100225, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Sindaco del Comune di Alpette
Pietro Giachino

50

Cooperativa Edilizia San Pancrazio a p.d. - Torino

Avviso a tutti i Soci della Cooperativa Edilizia San Pancrazio a Proprietà Divisa di nuovo intervento edilizio nel Comune di Torino, Via Orvieto angolo C.so Mortara, ex art. 2 del Regolamento "per la disciplina da osservarsi per le priorità tra i Soci"

Il Presidente

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Regolamento "per la disciplina da osservarsi per le priorità tra i Soci", approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci in data 25 maggio 2005, ex art. 27 lett. e) dello Statuto,

avvisa

tutti i Soci della Cooperativa Edilizia San Pancrazio a Proprietà Divisa che la Cooperativa ha intrapreso un nuovo intervento edilizio nel Comune di Torino, Via Orvieto angolo C.so Mortara, consistente nella realizzazione di n. 28 unità abitative di varie tipologie e metrature, con cantine e box-auto.

Tutti i Soci interessati hanno l'onere di presentare alla Cooperativa, presso la sede in Torino, alla Via Perrone n. 3, propria formale comunicazione di manifestazione di interesse nel perentorio termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte,

informando

che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, per la scelta delle singole unità abitative, la Cooperativa seguirà l'ordine della maggiore anzianità di iscrizione tra tutti i Soci che, nel rispetto del suddetto perentorio termine, avranno manifestato il proprio formale interesse.

Il Presidente
Pasquale Cifani

51

Cooperativa Edilizia San Pancrazio a p.d. - Torino

Avviso a tutti i Soci della Cooperativa Edilizia San Pancrazio a Proprietà Divisa di nuovo intervento edilizio nel Comune di Caselle Torinese (TO), Via Mussa, ex art. 2 del Regolamento "per la disciplina da osservarsi per le priorità tra i Soci"

Il Presidente

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Regolamento "per la disciplina da osservarsi per le priorità tra i Soci", approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci in data 25 maggio 2005, ex art. 27 lett. e) dello Statuto,

avvisa

tutti i Soci della Cooperativa Edilizia San Pancrazio a Proprietà Divisa che la Cooperativa ha intrapreso un nuovo intervento edilizio nel Comune di Caselle Torinese (TO), Via Mussa, consistente nella realizzazione di n. 24 unità abitative di varie tipologie e metrature, con cantine e box-auto.

Tutti i Soci interessati hanno l'onere di presentare alla Cooperativa, presso la sede in Torino, alla Via Perrone n. 3, propria formale comunicazione di manifestazione di interesse nel perentorio termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte,

informando

che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, per la scelta delle singole unità abitative, la Cooperativa seguirà l'ordine della maggiore anzianità di iscrizione tra tutti i Soci che, nel rispetto del suddetto perentorio termine, avranno manifestato il proprio formale interesse.

Il Presidente
Pasquale Cifani

52

Cooperativa Edilizia San Pancrazio a p.d. - Torino

Avviso a tutti i Soci della Cooperativa Edilizia San Pancrazio a Proprietà Divisa di nuovo intervento edilizio nel Comune di Venaria Reale (TO), Via G. Amati, ex art. 2 del Regolamento "per la disciplina da osservarsi per le priorità tra i Soci"

Il Presidente

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Regolamento "per la disciplina da osservarsi per le priorità tra i Soci", approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci in data 25 maggio 2005, ex art. 27 lett. e) dello Statuto,

avvisa

tutti i Soci della Cooperativa Edilizia San Pancrazio a Proprietà Divisa che la Cooperativa ha intrapreso un nuovo intervento edilizio nel Comune di Venaria Reale (TO), Via G. Amati, consistente nella realizzazione di n. 28 unità abitative di varie tipologie e metrature, con cantine e box-auto.

Tutti i Soci interessati hanno l'onere di presentare alla Cooperativa, presso la sede in Torino, alla Via Perrone n. 3, propria formale comunicazione di manifestazione di interesse nel perentorio termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte,

informando

che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, per la scelta delle singole unità abitative, la Cooperativa seguirà l'ordine della maggiore anzianità di iscrizione tra tutti i Soci che, nel rispetto del suddetto perentorio termine, avranno manifestato il proprio formale interesse.

Il Presidente
Pasquale Cifani

53

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 715 del 06/09/2005. Domanda del Consorzio di Miglioramento Fondiario Corrente per la concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Fiume Bormida

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la trasformazione da licenza di attingimento in concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Fiume Bormida in Comune di Spigno Monferrato a favore del Consorzio di Miglioramento Fondiario Corrente. La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 04/06/2005, giorno successivo alla scadenza della licenza di attingimento, nella misura di 12 l/s.

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 14/07/2005, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

- Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dal 01/01/2006 il canone stabilito nella misura di legge;

- a lasciar defluire liberamente a valle della captazione la portata minima istantanea di 180 l/s.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Estratto del disciplinare:

Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi

(omissis)

Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Fiume Bormida di Spigno in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

(omissis)

Il Responsabile del servizio
Mario Gavazza

54

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 830/139393 del 27/10/2005. Yogolat S.r.l. subingresso nella concessione di derivazione d'acqua ad uso produzione di beni e servizi (industriale alimentare) dal Torrente Erro

Domanda (Prot. n. 82409 del 21/06/2005) della Yogolat S.r.l. per il subingresso nella concessione di derivazione d'acqua ad uso produzione di beni e servizi (industriale alimentare) dal Torrente Erro in Comune di Melazzo assentita precedentemente alla Caseificio Fratelli Merlo S.p.A. con Determinazione Dirigenziale n. 688 prot. n. 51199 del 17/09/1998

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, alla Yogolat S.r.l. il subingresso nella concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Erro in Comune di Melazzo ad uso produzione di beni e servizi (industriale alimentare) nella misura di 20 l/s assentita precedentemente alla Caseificio Fratelli Merlo S.p.A. con Determinazione Dirigenziale n. 688 Prot. n. 51199 del 17/09/1998.

- la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dalla predetta Determinazione Dirigenziale n. 688 Prot. n. 51199 del 17/09/1998;

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Tutela e Valorizzazione Ambientale Protezione Civile
Giuseppe Puccio

55

Provincia di Alessandria

Determinazione dirigenziale n. 837 prot.gen. n. 140337 del 31/10/2005. Modifiche ed archiviazioni-autorizzazione provvisoria concessioni preferenziali

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile

Viste le Leggi n. 241/90 e n. 127/97 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Vista il Decreto del Presidente della Provincia n. 117 del 12/01/2005(Prot. n. 3768 del 13/01/2005) ad oggetto:"Nomina del Dirigente responsabile della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale, Protezione Civile - Dirigente Dott. Giuseppe Puccio";

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1399/36/66 - DIV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Visto il D.P.R. n. 238 del 18/02/1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della Legge 05/01/1994 n. 36, in materia di risorse idriche" con il quale è stata data piena operatività al principio di cui all'Art. 1 della L. 36/94;

Visto il D.Lgs. n. 152 dell'11/05/1999 e s.m.i. in materia di tutela delle acque;

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Vista la L.R. n. 61 del 29/12/2000 "Disposizioni per la prima attuazione del Decreto Legislativo n. 152 dell'11/05/1999 in materia di tutela delle acque";

Visto il D.P.G.R. n. 4/R del 05/05/2001 "Regolamento regionale recante: Discipline dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica";

Considerato che è stato predisposto, così come previsto all'Art. 2, comma 3, del succitato D.P.G.R., l'elenco informatizzato delle istanze pervenute e risultate procedibili, suddiviso su base comunale e contenente le informazioni, di cui all'Allegato A, parte II, relative a ciascuna istanza, la quantificazione provvisoria del canone di concessione ed il codice identificativo univoco previsto dalla L.R. n. 22/99;

Viste le successive comunicazioni di alcune Ditte comprese nei suddetti elenchi, con cui sono state segnalate inesattezze e/o cambiamenti relativi alla ragione sociale, a subingressi, a diverse tipologie d'uso dell'acqua, a quantificazioni del canone ed altro.

Viste inoltre le richieste di archiviazione della pratica da parte di alcune Ditte comprese in tali elenchi, in quanto non più utilizzate.

determina

a) di apportare le modifiche alle concessioni preferenziali autorizzate in via provvisoria con D.D. 880/88490 del 03/10/2002, con D.D. 76/10213 del 28/01/03 e con D.D. 226/27228 del 03/03/2004 e meglio specificate nell'elenco allegato (A) costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale;

b) di archiviare le concessioni preferenziali autorizzate in via provvisoria con D.D. 880/88490 del 03/10/2002, con D.D. 76/10213 del 28/01/2003 e con D.D. 226/27228 del 03/03/2004 e meglio specificate nell'elenco allegato (B) costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale ;

c) di darne comunicazione ai richiedenti tramite la pubblicazione del provvedimento e del relativo elenco allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

d) di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale e gli elenchi allegati, sia in forma cartacea che su supporto informatizzato, alla Regione Piemonte, Direzione 24 - Settore Pianificazione delle Risorse idriche - Bilancio idrico e Disciplina delle Utilizzazioni ;

e) di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Provincia di Alessandria.

La presente determinazione dirigenziale viene redatta in tre originali per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
Direzione Tutela e Valorizzazione
Ambientale - Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Allegato

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Assessorato Ambiente

Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

T.U. 1775/33 – L.36/94 – L.R. 5/94 – D.P.R. 238 18/02/99 – D.P.G.R. 05/03/01 N. 4/R

MODIFICHE ED ARCHIVIAZIONI
AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE CONCESSIONI PREFERENZIALI
(D.D. N. 837/140337 del 31/10/2005)

ALLEGATO A

(MODIFICHE)

Provincia di Alessandria
Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

codice utenza	pratica	nome	comune	oggetto	dato corretto	data comunicazione
AL 11019	1567	Carmine Luigi	Alluvioni Cambiò	cessione utilizzo pozzo AL-P-01370 a seguito di vendita	pozzo rimanente AL-P-01369	31/07/03
AL 12317	4892	Comasco Mauro	Alluvioni Cambiò	nuova concessione a seguito subingresso pozzo AL-P-01370	nato ad Alessandria il 16/07/1965 C.F. CMSMRA65L16A182Y residente in Via Garibaldi,78 15040 Alluvioni Cambiò (AL) Ha 1,366	31/07/03
AL 10070	887	S.I.L.E.A. Spa	Cassine	fusione della società mediante incorporazione	Fornace Calandra Srl - Regione Molino 28 15038 Ottiglio (AL) P.Iva 00150800068	28/08/04
AL 10014	825	Pianzola Giancarlo ed Ernestino	Alessandria	modifica intestazione ditta e errata ubicazione del pozzo	Pianzola Giancarlo- ubicazione pozzo località S.Giuliano V., via Ventolina	22/09/05
AL 10400	1264	Enel distribuzione Spa	Cereseto	scorporazione pratica	Enel distribuzione Spa cod.utenza 12318 concessione nr. 3259 pozzo AL - P-00780	21/06/05
AL 11420	2431	Consorzio Acquedotto Rurale Lemmi	Grondona - Roccaforte L.re	errata segnalazione volume totale medio annuo e portata media	portata media 0,08 l/s e volume totale medio annuo 2800 mc	10/08/99
AL 10090	910	Buzzi Unicem Spa	Casale M.to	subingresso	Unicalcestruzzi Spa Via Luigi Buzzi 6 15030 Casale M.to (AL) P.Iva 07261250018 C.F. 01303280067	29/11/04
AL 10090	910	Unicalcestruzzi Spa	Casale M.to	errata segnalazione volume totale medio annuo	10.000 mc	11/08/05
AL 10190	1020	Unicalcestruzzi Spa	Novi L.re	errata seganalazione volume totale medio annuo	10.000 mc	11/08/05
AL 10023	834	Unicalcestruzzi Spa	Alessandria	errata segnalazione volume totale medio annuo	10.000 mc	11/08/05
AL 11522	2176	Comune di Guazzora	Guazzora	dal 1 gennaio 2004 il servizio idrico integrato è stato affidato alla A.S.M.T. Spa	A.S.M.T. Servizi Industriali Spa - S.S. 35 dei Giovi n.42 15057 Tortona (AL) P.Iva 02021850066	01/03/00

Provincia di Alessandria
Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

codice utenza	pratica	nome	comune	oggetto	dato corretto	data comunicazione
AL 11312	2133	Garberi Giovanni	Isola Sant'Antonio	indirizzo e codice fiscale errati	Cascina Monte 10, Isola Sant'Antonio (AL) - C.F. GRBGNN38R13E360Q	31/01/04
AL 10192	1022	Ravazzano Pietro	Novi L.re	errata indicazione del nome	Ravazzano Piero	30/12/02
AL 10036	847	Taverna Renza	Alessandria	subingresso a seguito di vendita	Coscia Ines nata ad Alessandria il 15/09/1922 res. Alessandria in Via Colla, 52 fraz. S.Giuliano N. C.F. CSCNSI22P55A182Y	17/05/02
AL 10047	860	Molino Zerba Spa	Alessandria	modifica volumi ed usi	irrigazione 100 mc igienico sanitario 200 mc antincendio 50 mc industriale 500 mc	20/08/04
AL 10223	1062	Fridocks Spa	Pozzolo F.ro	variazione ragione sociale ed indirizzo	Fridocks Srl - P.Iva 00170620066 Via Fossato 19- 15068 Pozzolo Formigaro	02/09/05
AL 10086	906	Guido Tazzetti & C. Spa	Casale M.to	trasferimento ramo aziendale	Tazzetti Fluids Srl Corso Europa 600/A, 10088 Volpiano (TO) P.Iva 08997550010	20/04/05
AL 10103	926	Marcora Alimentari Srl	Castelnuovo B.da	subingresso	Eurocotti Srl - Zona Industriale,4 15017 Castelnuovo Bormida P.Iva 01329440059	22/07/05
AL 12273	3154	Atofina Srl	Alessandria	variazione denominazione	Arkema Srl	30/05/05
AL 10725	1807	Orsini Giovanni	Castellazzo B.da	subingresso	Maffei Luigina nata a Castellazzo B.da il 29/08/1928 - res. Via Montegrappa, 48 15073 Castellazzo Bormida (AL) C.F. MFFLGN28M69C148C	16/06/05
AL 11067	1705	Cascina Americana S.S.	Casale M.to	cambio intestazione (dal proprietario all'affittuario)	Battezzati Giorgio nato a Casale M.to il 09/06/1948 res. Via Sanlorenzo,17 Casale M.to C.F. BTTGRG48H09B885T	31/05/05

Provincia di Alessandria
Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

codice utenza	pratica	nome	comune	oggetto	dato corretto	data comunicazione
AL 11429	2276	Comune di Montacuto	Montacuto	gestione da parte dell'Amias	A.M.I.A.S. Spa Via Oneto 37, 15067 Novi Ligure P.Iva 01210930069 C.F. 83006270066	08/02/05
AL 10836	2086	Consorzio Miglioramento Fondiario Bruggi	Fabbrica Curone	gestione da parte dell'Amias	A.M.I.A.S. Spa Via Oneto 37, 15067 Novi Ligure P.Iva 01210930069 C.F. 83006270066	08/02/05
AL 10034	845	Condino Giovanni e Cavalleri Luigi	Alzano Scrivia	successione mortis causa a Cavalleri Luigi	Condino Giovanni / Torti Francesco nato a Alzano S. il 23/08/1947 res. Via Scrivia 6,15050 Alzano S.- C.F. TRTFNC47M23A245H / Breda Diana nata a Monselice(PD) il 16/10/1948 res. Via Scrivia 6, 15050 Alzano S. - C.F. BRDDNI48R56F382V / Torti Luigi nato a Tortona il 24/08/1973 res. P.zza P.Bassi 27, 15050 Alzano S. - C.F. TRTLGU73M24L304L / Torti Tiziano nato a Tortona il 23/10/1977 res. Via Scrivia 6, 15050 Alzano S. - C.F. TRTTZN77R23L304M	20/05/05
AL 11783	2808	Milano Ilde	Alluvioni Cambiò Piovera	subingresso	Ivaldi Roberto nato a Valenza il 15/08/1944 res. Via Marconi 34, loc. Grava 15050 Alluvioni Cambio' C.F. VLDRRT44M15L570T	26/05/05
AL 12185	3031	Azienda Agricola Pichetta	Ticineto	cambio intestazione (dal proprietario all'affittuario)	Azienda Agricola Muzio Giancarlo Piazza Martiri 2 15040 Ticineto P.Iva 01888410063	23/05/05
AL 11825	2809	Vignoli Angelo	Castelnuovo S. Guazzora, Sale	errata indicazione del numero di particella pozzo AL-P-03843	particella 242	14/02/05
AL 10212	1046	Sa.Ce. di Zunino Anna & C. Snc	Quattordio	variazione forma giuridica e sede legale	Sa.Ce. Srl - sede legale Corso Re Umberto 84, 10128 Torino	10/06/05

Provincia di Alessandria
Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

codice utenza	pratica	nome	comune	oggetto	dato corretto	data comunicazione
AL 11822	2700	Ferrari Fabio	Tortona	subingresso	Guidobono Cavalchini Garofoli Francesco nato a Torino il 23/07/1972 res. Via della Libertà 3, 15044	08/01/05
AL 11025	1580	Canevaro Luigina	Alzano Scrivia	successione mortis causa	Angela Megassini Via Montagna 33 27058 Voghera (PV) / Pietro Megassini Via Croce Rossa 6, 27058 Voghera (PV)	03/01/05
AL 12271	1598	Elma Srl	Frassineto Po	incorporazione società	Allara Spa - Strada Frassineto Po 15033 Casale Monferrato - P.Iva 00414250068	15/02/05
AL 10045	857	Tappital Srl	Alessandria	cambio ragione sociale	TPL Srl	06/04/04

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Assessorato Ambiente

Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

T.U. 1775/33 – L.36/94 – L.R. 5/94 – D.P.R. 238 18/02/99 – D.P.G.R. 05/03/01 N. 4/R

MODIFICHE ED ARCHIVIAZIONI
AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE CONCESSIONI PREFERENZIALI
(D.D. N. 837/140337 del 31/10/2005)

ALLEGATO B

(ARCHIVIAZIONI)

Provincia di Alessandria
Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

codice utenza	pratica	nome	comune	oggetto	data comunicazione
AL 11034	1602	Cofi Europe Srl	Borgo S.Martino	rinuncia alla concessione a seguito di allacciamento rete idrica della A.M.C. di Casale Monferrato	07/07/05
AL 10065	882	Cipriano Gerardo & C. Snc	Borgo S.Martino	cessazione attività	01/01/03
AL 10501	1431	Costamagna Caterina	Casale M.to	cessione al Comune di Casale M.to che non ha mai utilizzato	21/02/03
AL 10136	961	Valeo Srl	Felizzano	cessazione utilizzo pozzo AL-P-00218	

Provincia di Alessandria

Ordinanza n. 56/137743 del 25/09/05. Domanda della ditta Garden Ville snc di Sorrentino & c. per autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso produzione di beni e servizi (serra per floricoltura) in Comune di Alessandria

Il sottoscritto dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile;

Viste le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 117 del 12/01/2005 (Prot. n. 3768 del 13/01/2005) ad oggetto: "Nomina del Dirigente responsabile della Direzione Tutela e valorizzazione ambientale, Protezione civile - Dirigente dott. Giuseppe Puccio";

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1399/36/66 - DIV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Vista la D.G.R. n. 102-45194 del 26/04/1995 confermata dalla D.G.R. n. 64-10753 del 22/07/1996;

Vista la L.R. 30/04/1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee";

Visto il D.Lgs. n. 152 dell'11/05/1999 e s.m.i. in materia di tutela delle acque;

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il Regolamento regionale recante la "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)", emanato con D.P.G.R. 06/12/2004 n. 15/R;

Vista la domanda (Prot. n. 131585 del 21/10/2004) corredata dagli elaborati tecnici, della Garden Ville Snc. di Sorrentino & C. intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione di acque sotterranee nella misura massima di 5 l/s e media di 1,7 l/s ad uso produzione di beni e servizi (serra per floricoltura), tramite la trivellazione di un pozzo della profondità massima di mt 30 dal piano campagna da eseguirsi su di un fondo di proprietà censito al N.C.T. del Comune di Alessandria, al Foglio n. 203, Mappale n. 10;

Visto il nulla osta dall'Autorità di Bacino n. 8246/04 del 31/01/2005;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte - Direzione Industria - Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva - Torino n. 9890/16.4 del 12/07/2005;

ordina

- che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 04/11/2005 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Alessandria;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Ditta richiedente.

- all'A.R.P.A. - Unità operativa Territoriale di Alessandria;

La visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 30/11/2005 alle ore 11,00 con ritrovo nel luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

Il Comune di Alessandria restituirà alla Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche - la presente ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Mario Gavazza, Responsabile del Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria.

Il Dirigente Responsabile
Direzione Tutela e Valorizzazione
Ambientale - Protezione Civile
Giuseppe Puccio

56

Provincia di Alessandria

Estratto decreto di esproprio n. 272/151474 aree ed immobili siti in Casale Monferrato. Realizzazione rotatoria lungo SS 31 all'intersezione con la SP 43

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Tomasello, Direttore del Dipartimento Ambiente Territorio ed Infrastrutture

(omissis)

decreta

1. A favore della Provincia di Alessandria l'espropriazione e l'acquisizione al Demanio Provinciale dell'immobile in seguito descritto necessario alla realizzazione di una rotatoria lungo la ex SS 31 all'intersezione con la SP 43 di proprietà della Ditta catastale (omissis) comproprietarie per la quota di 1/2 del mappale 408 del Comune di Casale Monferrato al Foglio 72 di superficie pari a mq 210.

2. L'indennità provvisoria offerta non condivisa, (omissis), è stata depositata con quietanza n. 76/2005;

(omissis)

4. Si dà atto, altresì, dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del D.P.R 327/2001 e s.m.i.. La mancata notificazione ed esecuzione del Decreto di esproprio nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f del D.P.R. 327/2001.

5. Il presente atto sarà trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Casale Monferrato, registrato a termini di legge, presso l'Agenzia delle Entrate di Alessandria nonché volturato presso l'Agenzia del Territorio di Alessandria, il tutto a cura e spese dell'Ente espropriante.

6. Avverso il presente atto potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data medesima.

(omissis)

Il Direttore del Dipartimento Ambiente Territorio e infrastrutture
Giuseppe Tomasello

57

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del centro di costo n. 509 del 21 novembre 2005 - Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione "Associazione Turistica Culturale Alpi Cozie"

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Giovanili e volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Associazione Turistica Culturale Alpi Cozie, con sede legale ed operativa in Piazza Manuel di S. Giovanni n. 11- 12025 Dronero, (omissis) al nr. 326 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "educazione motoria, promozione delle attività sportive, e tempo libero".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

58

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del centro di costo n. 510 del 21 novembre 2005 - Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "Dialoghi"

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Giovanili e volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Associazione "Dialoghi", con sede legale ed operativa in Via Umberto Lamberto n. 26-12044 Centallo, (omissis) al nr. 325 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "promozione della cultura, istruzione, educazione permanente"

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

59

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del centro di costo n. 516 del 24 novembre 2005 - Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "Gruppo Civico Volontari di Protezione Civile - Chiusa di Pesio"

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Giovanili e volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Associazione "Gruppo civico Volontari di protezione civile - Chiusa di Pesio", con sede legale ed operativa in Piazza 3 Medaglie d'oro - 12013 Chiusa di Pesio, (omissis), al nr. 324 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "protezione civile".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

60

Provincia di Cuneo

Alienazione della porzione di proprietà provinciale del fabbricato sito in Cuneo - Corso IV Novembre n. 11 (ex Caserma Carabinieri)

Si rende noto che in esecuzione della D.G.P. n. 228 del 07/04/2005 esecutiva ai sensi di legge, e secondo le modalità dalla stessa fissate, il giorno 25/01/2006 alle ore 9,30, in una sala presso il palazzo della Provincia di Cuneo - Corso Nizza n. 21 - si procederà mediante asta pubblica, con aggiudicazione definitiva ad unico incanto, all'alienazione di porzione di fabbricato di proprietà provinciale sito in Cuneo - Corso IV Novembre n. 11 (Ex Caserma Carabinieri) ubicato in area urbana del Comune di Cuneo. Prezzo a base d'asta: Euro 873.000,00. Scadenza presentazione offerte: 24/01/2006. Avviso integrale reperibile sul sito internet: www.provincia.cuneo.it o, in orario d'ufficio, presso il Settore Contratti - Corso Nizza n. 21 (Tel. 0171/445248-Telefax 0171/445459).

Cuneo, 30 novembre 2005

Il Dirigente del Settore Contratti
Raffaella Musso

61

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 1445 in data 25.10.05. Pozzo 5803. Comune di Castellar

Il Dirigente

Vista la domanda in data 8.7.2005 delle Azienda Agricole Risso Maria e Barra Augusto con sede in Manta Via Garibaldi n. 210, intesi ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5803 in Comune di Castellar per moduli massimi 0,03 e medi 0,015 ad uso agricolo (irriguo);

Visto il nulla osta dell'Autorita' di Bacino del Fiume Po,rilasciato - ai sensi del D.L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n. 5305/05/PU.

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Castellar, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Castellar, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Castellar; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopraluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di Castellar 12030 Castellar

AlleAziende agricole Risso Maria e Barra Augusto Via Garibaldi n. 210 12030 Manta

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all' art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 13 Marzo 2006 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Castellar; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Castellar restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell' art. 11, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento é il sottoscritto e che il referente è il Sig.Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 25 ottobre 2005

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

62

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 1456 in data 26 ottobre 2005. Autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5806 in Comune di Sommaria Bosco

Il Dirigente

Vista la domanda in data 1.7.2005 della Società S.T.R. S.r.l. con sede in Alba Piazza Risorgimento n. 1, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5806 in Comune di Sommaria Bosco per moduli massimi 0,06 ad uso produzione beni e servizi;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, rilasciato - ai sensi del D.L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n. 5305/05/PU.

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Sommaria Bosco, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Sommaria Bosco, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Sommaria Bosco ;potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopraluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di Sommaria Bosco 12048 Sommariva Bosco

Alla Ditta S.T.R. S.r.l. Piazza Risorgimento n, 1 12051 Alba

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 23 Febbraio 2006 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Sommariva Bosco; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Sommaria Bosco restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Or-

dinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell' art. 11, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento é il sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 26 ottobre 2005.

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

63

Provincia di Novara

Lavori di costruzione della nuova Strada Provinciale Borgomanero - Gozzano (1° Lotto)

Per ogni effetto di legge si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 5031 del 28/11/2005 è stata disposta, a favore della Provincia di Novara, l'espropriazione definitiva degl'immobili siti nel Comune di Gozzano in Catasto al Foglio n. 10 Mapp. derivato 518-520-524-526-528-530-532-534-536-538-540-542-544-547-549-552-554-555-558-560-562-564-565-566-568, al Foglio n. 11 Mapp. derivato 1895-1897-1899-1901-1903-1904-1906-1908-1910-1912-1914-1916-1918-1920-1922-1924-1926-1928-1930-1932-1934-1936-1937-1939-1941-1943-1946-1947-1950-1952-1953-1955, al Foglio n. 15 Mapp. derivato 387-389-391-393-395-398-401-404-406-408-411-413-415-417-420-421-423-424-426-428-433-435-436-439-442-462-444-446-449-452-455-457-459-465-468-471-473-474-476-478-481-482-485, al Foglio n. 17 Mapp. derivato 1610-1613-1615-1617-1620-1623-1628-1630-1632-1635-1637-1641-1644-1647-1649-1652-1655-1658-1660-1662-1665-1667-1671-1673-1676-1679-1680-1682-1685, nel Comune di Borgomanero in Catasto al Foglio n. 4 Mapp. derivato 852-855-857-859-862-865-868-871-899-900-903-905, al Foglio n. 7 Mapp. derivato 1083-1086-1089-1092-1095-1098-1101-1104-1107-1110; per un importo, comprensivo dei frutti pendenti, accettato e liquidato ai proprietari di euro 128.190,48, oltre ad un importo di euro 27.691,15 depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti, per la somma complessiva di euro 155.881,63. Il testo integrale della determinazione è affisso all'Albo Pretorio della Provincia di Novara ed è consultabile presso l'Ufficio Espropri.

Novara, 29 novembre 2005

L'ingegnere Capo del Settore Tecnico Viabilità
Giuseppe Gambaro

64

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche n. 655-412981/2005 del 4.10.2005 - Codice univoco: TO-P-10148

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 655 412981/2005 del 4.10.2005 - Codice univoco: TO-P-10148

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Grosso Michele - (omissis) - con sede legale in Brandizzo, Via Lungo Bendola n. 17/6 la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Brandizzo - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 9 n. 4 - in misura di litri/sec massimi 8 e medi 1,14 per complessivi metri cubi annui 18.000 ad uso irriguo senza restituzione, corrispondente all'uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso irriguo, da utilizzarsi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 4.10.2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. "(omissis)

65

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche n. 656-413006/2005 del 4.10.2005 - Codice univoco: TO-P-10146

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 656 413006/2005 del 4.10.2005 - Codice univoco: TO-P-10146

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Biosa Massimiliano - (omissis), la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Lanzo Torinese - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 8 n. 751 - in misura di litri/sec massimi 0,88 e medi 0,012 per complessivi metri cubi annui 365 ad uso irriguo, corrispondente all'uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso irriguo, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 4.10.2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. "(omissis)

66

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche n. 657-413026/2005 del 4.10.2005 - Codice univoco: TO-P-10147

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 657-413026/2005 del 4.10.2005 - Codice univoco: TO-P-10147

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all'Azienda Agricola Gilardi - (omissis) - con sede legale in Castiglione Torinese, Strada Pedaggio Vecchio, 18 - la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Castiglione Torinese - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 6 n. 96 - in misura di litri/sec massimi 0,5 e medi 0,02 per complessivi metri cubi annui 270 ad uso irriguo senza restituzione, corrispondente all'uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. l0/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso irriguo, da utilizzarsi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 4.10.2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di dame notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

67

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche n. 685-421386/2005 del 11.10.2005 - Codice univoco: TO-P-10151

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 685-421386/2005 del 11-10-2005 - Codice univoco: TO-P-10151

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Masera Giuseppe - (omissis) - residente in Virle Piemonte, Via Gemona n. 16, la

concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Virle Piemonte - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl. 2 n. 146 - in misura di litri/sec massimi 50 e medi 7,45 per complessivi metri cubi annui 117.090 ad uso irriguo, corrispondente all'uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. l0/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso irriguo, da utilizzarsi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 11.10.2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)

68

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche n. 686-421407/2005 del 11.10.2005 - Codice univoco: TO-P-10149

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 685-421386/2005 del 11-10-2005 - Codice univoco: TO-P-10151

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all'Azienda Agricola Meia Bernardino (omissis) con sede legale in Cavour, Via Campiglione n. 4, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Cavour - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 38 n. 172 - in misura di litri/sec massimi 22 e medi 3,60 per complessivi metri cubi annui 113.604 ad uso irriguo ed antibrina, corrispondente all'uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso irriguo, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 11-10 2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)

69

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche n. 687-421438/2005 del 11.10.2005 - Codice univoco: TO-P-10150

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 687-421438/2005 del 11.10.2005 - Codice univoco: TO-P-10150

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in forma precaria a Vidotto Nicola - (omissis) - residente in Trofarello, Via Piave n. 41 la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda profonda mediante pozzo, in Comune di Trofarello - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 2 n. 14 - in misura di litri/sec massimi 3,5 e medi 0,29 per complessivi metri cubi annui 9.000 ad uso irriguo senza restituzione, corrispondente all'uso agricolo di cui alla

tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso irriguo, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 11.10.2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di dame notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)

70

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 841-464724/2005 del 17/11/2005 - (Codice pratica: A/852)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 841-464724/2005 del 17/11/2005 - (Codice pratica: A/852)

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo alla ditta C.A.V.To.Mi. con sede in Viale Italia, 1 - Sesto San Giovanni (MI), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Malone in Comune di Chivasso per uso attività di cantiere, corrispondente all'uso produzione di beni e servizi di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso industriale.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 10 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi i 2 1/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 60.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso bagnatura del rivestimento erboso delle scarpate dei rilevati ferroviari in Comune di Chivasso; (...omissis...)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento.

Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

71

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 842-464848/2005 del 17/11/2005 - (Codice pratica: A/854)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. l0/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 842-464848/2005 del 17/11/2005 - (Codice pratica: A/854)

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo alla ditta C.A.V.To.Mi. con sede in Viale Italia, 1 - Sesto San Giovanni (MI), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Orco in Comune di Chivasso per uso attività di cantiere, corrispondente all'uso produzione di beni e servizi di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 1 0/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso industriale.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni: 1) essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 10 1/s e la portata media continua di acqua attinta non superi i 2 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 60.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso bagnatura del rivestimento erboso delle scarpate dei rilevati ferroviari in Comune di Chivasso; (...omissis...)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento.

Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

72

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche n. 843-464880/2005 del 17.11.2005 - (Codice pratica: A/951)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 843-464880/2005 del 17/11/2005 - (Codice pratica: A/951)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio ai Sig.ri Ferraro Domenico e Garetto Laura con sede in Via Provinciale, 50 - 10010 - Quagliuzzo, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio Senta in Comune di Quagliuzzo per uso domestico.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 condotta in polietilene ad alta densità per gravità, in modo che la portata istantanea e la portata media continua di acqua attinta non superino gli 0,5 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 2000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Quagliuzzo distinti in Catasto dal Foglio n. 2 Particelle nn. 337-338339-340-352-454 e 539 aventi la superficie complessiva di Ha 00.85.00;

(omissis)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

(omissis)

73

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche n. 909-472119 del 23.11.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: - Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 909-472119 del 23/11/2005:

(omissis)

determina

1) Salvi i diritti dei terzi, che la Pessinetto Energy S.r.l. con sede in Milano, Via Tiziano n. 9/a, (omissis), subentra alla ditta Vincenzo Zucchi S.p.A. (omissis) ed é riconosciuta titolare dell'utenza di cui alla D.P.G.R. n. 11296/1988 del 14.12.1988 relativa alla concessione di derivazione di acqua ad uso energetico (idroelettrico) dal Torrente Stura di Lanzo denominato "Grandi Prati" nei Comuni di Ceres e Pessinetto in misura di mod. max 50 e mod. medi 46, per produrre sul salto di metri 5,50 la potenza nominale media di kW 248,27;

2) La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalla citata D.P.G.R. n. 11296/1988 del 14.12.1988;

3) L'onere dei canoni e dei sovracanoni rimasti eventualmente insoluti é a carico della Pessinetto Energy S.r.l..

(omissis)

74

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche n. 910-472139 del 23.11.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: - Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 910-472139 del 23/11/2005:

(omissis)

determina

1) Salvi i diritti dei terzi che la Pessinetto Energy S.r.l. con sede in Milano, Via Tiziano n. 9/a, (omissis), subentra alla ditta Vincenzo Zucchi S.p.A. (omissis) ed é riconosciuta titolare dell'utenza di cui alla D.P.G.R. n. 11293/1988 del 14.12.1988 relativa alla concessione di derivazione di acqua ad uso energetico (idroelettrico) dal Torrente Stura di Lanzo denominata "La Villa" nel Comune di Pessinetto in misura di mod. max 50 e mod. medi 46, per produrre sul salto di metri 18,91 la potenza nominale media di kW 852,80;

2) La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalla citata D.P.G.R. n. 11293/1988 del 14.12.1988;

3) L'onere dei canoni e dei sovracanoni rimasti eventualmente insoluti é a carico della Pessinetto Energy S.r.l..

(omissis)

75

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche n. 911-472159 del 23.11.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: - Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 911-472159 del 23/11/2005:

(omissis)

determina

1) Salvi i diritti dei terzi che la Pessinetto Energy S.r.l. con sede in Milano, Via Tiziano n. 9/a, (omissis), subentra alla ditta Vincenzo Zucchi S.p.A. (omissis) ed é riconosciuta titolare dell'utenza di cui alla D.P.G.R. n. 11294/1988 del 14.12.1988 relativa alla concessione di derivazione di acqua ad uso energetico (idroelettrico) dal Torrente Stura di Lanzo denominata "Stazione" nel Comune di Pessinetto in misura di mod. max 50 e mod.

medi 45, per produrre sul salto di metri 7 la potenza nominale media di kW 308,82;

2) La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalla citata D.P.G.R. n. 11294/1988 del 14.12.1988;

3) L'onere dei canoni e dei sovracanoni rimasti eventualmente insoluti é a carico della Pessinetto Energy S.r.l..

76

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Ordinanza n. P12539/2005 del 30.11.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P 12539/2005 del 30.11.2005.

"Vista la domanda in data 4.4.2005 del Caseificio San Martino srl con sede legale a Trana, Via Zona Industriale n. 1/A, (omissis), intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 5 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,46 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 14.500 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 65 metri; ad uso produzione latticini (produzione beni e servizi); Comune ove é ubicata l'opera di presa: Trana, località Borgata Moranda; Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre; Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica....";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

ordina

la sopracitata domanda in data 4.4.2005 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Trana. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 18.1.2006 con ritrovo alle ore 10.30 presso il Municipio del Comune di Trana; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente é la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento é il dott. geol. Giorgio Pautasso.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Trana, Trana; Società richiedente: Caseificio San Martino S.r.l., Trana" "omissis"

Torino, 30 novembre 2005

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

77

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Ordinanza n. P12553/2005 del 29 novembre 2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12553/2005 del 29.11.2005

"Vista la domanda in data 25.5.2005 della Alessio Tubi S.p.A. con sede legale a La Loggia, Strada Statale n. 20 Km 4 - (omissis) - intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 36 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 20 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 630.720 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 30 metri; ad uso raffreddamento tecnologico, alimentazione circuito acque emulsive (produzione beni e servizi), centrale termica, antincendio, igienico sanitario (civile). Comune ove é ubicata l'opera di presa: La Loggia, località Strada Statale n. 20 Km 4. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma 1 lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica...";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

ordina

la sopracitata domanda in data 25.5.2005 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di La Loggia.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia

interesse, é convocata per il giorno 11.1.2006 con ritrovo alle ore 14.30 presso il Municipio del Comune di La Loggia; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente é la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento é il dott. geol. Giorgio Pautasso.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di La Loggia, La Loggia; Società richiedente: Alessio Tubi S.p.A., La Loggia" "omissis"

Torino, 29 novembre 2005

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

78

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Ordinanza n. P12542/2005 del 29.11.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12542/2005 del 29.11.2005

"Vista la domanda in sanatoria in data 5/12/2000 della Società Acque Potabili S.p.A. con sede legale a Torino, Corso Re Umberto n. 9bis, (omissis), intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 5 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 2,85 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 90.000 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 232 metri; ad uso potabile.

Comune ove é ubicata l'opera di presa: Riva Presso Chieri, località Boschetto. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica....";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"

ordina

la sopracitata domanda in data 5/12/2000 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Riva Presso Chieri. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, é convocata per il giorno 11.1.2006 con ritrovo alle ore 10.30 presso il Municipio del Comune di Riva Presso Chieri; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente é la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento é il dott. geol. Giorgio Pautasso.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3, Torino; A.S.L. n. 8, Chieri; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Riva Presso Chieri, Riva Presso Chieri; Comune di Chieri, Chieri; Società richiedente: Società Acque Potabili S.p.A., Torino" "omissis"

Torino,29 novembre 2005

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

79

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Ordinanza n. P12552/2005 del 30.11.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12552/2005 del 30 novembre 2005

"Vista la domanda in data 4.4.2005 di Asti Albino (omissis) intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 90 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 14,68 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 230.823 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 32 metri; ad uso irriguo senza restituzione; Comune ove é ubicata l'opera di presa: Volvera, località San Giovanni.

Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 aprile al 30 settembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le

funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica...";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

ordina

la sopracitata domanda in data 4.4.2005 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Volvera.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R.

29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, é convocata per il giorno 25.1.2006 con ritrovo alle ore 14.30 presso il Municipio del Comune di Volvera; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente é la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento é il dott. geol. Giorgio Pautasso.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Volvera, Volvera; Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale, Torino; Provincia di Torino - Servizio Agricoltura, Torino; Società richiedente: sig. Asti Albino Volvera"

(omissis)

Torino, 30 novembre 2005

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

80

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Ordinanza n. P12559/2005 del 30.11.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P 12559/2005 del 30 novembre 2005.

"Vista la domanda in data 19-7.2005 di Civran Filippo (omissis) intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 3,5 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,19 litri, secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 6.000 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 90 metri - ad uso irriguo senza restituzione; Comune ove é ubicata l'opera di presa: Trofarello, località Regione Madonna di Celle.

Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre;

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica... ";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

ordina

la sopracitata domanda in data 19-7-2005 ed il relativo progetto saranno

depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Trofarello.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, é convocata per il giorno 25.1.2006 con ritrovo alle ore 10.30 presso il Municipio del Comune di Trofarello; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente é la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la

persona responsabile del procedimento é il dott. geol Giorgio Pautasso.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Trofarello, Trofarello; Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale, Torino; Provincia di Torino - Servizio Agricoltura, Torino; Società richiedente: sig. Civran Filippo, Torino" "omissis"

Torino, 30 novembre 2005

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

81

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Ordinanza n. P12560/2005 del 30.11.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12560/2005 del 3° novembre 2005.

"Vista la domanda in data 20.7.2005 di Rimondotto Manuela (omissis) intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 3 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,1 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 1.620 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 45 metri; ad uso irriguo senza restituzione; Comune ove é ubicata l'opera di presa: Cavour, località Bruire; Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 aprile al 30 settembre.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica...";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) ";

ordina

la sopracitata domanda in data 20.7.2005 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Cavour. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, é convocata per il giorno 18.1.2006 con ritrovo alle ore 14.30 presso il Municipio del Comune di Cavour; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente é la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento é il dott. geol. Giorgio Pautasso.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Cavour, Cavour; Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale, Torino; Provincia di Torino - Servizio Agricoltura, Torino; Società richiedente: sig.ra Rimondotto Manuela, Barge" "omissis"

Torino, 30 novembre 2005

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

82

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Ordinanza n. 373/41/2005 del 1.12.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. 373/41/2005 del 1.12.2005

"Il Dirigente del Servizio Gestione delle Risorse Idriche: Viste le istanze in data 12.7.02 e 21.12.04 della Coutenza Canali Cavour - (omissis) - di concessione di derivazione d'acqua dal T. Dora Baltea a mezzo del Naviglio di Ivrea in Comune di Ivrea in misura di l/sec massimi 40.000 e medi 23.000 ad uso energetico per produrre sul salto di mt 7.33 la potenza nominale media di kw 1653 con restituzione nel T. Dora Baltea nello stesso Comune.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica...";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

ordina

le sopracitate domande in data 12.7.02 e 21.12.04 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Ivrea.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, é convocata per il giorno giovedì 19 gennaio 2006 con ritrovo alle ore 10:00 presso il Municipio del Comune di Ivrea; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. della Regione Piemonte; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ex L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente é la Provincia di Torino, la persona responsabile del procedimento é il dott V. Latagliata.

Copia della stessa viene comunicata a: Regione Piemonte, Dir. Pianif. Ris. Idriche; ARPA; Comando

R.F.C.; AIPO; Comune di Ivrea; Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte; Regione Piemonte Settore Beni Ambientali;

Regione Piemonte Direzione Turismo Sport Parchi; Corpo Forestale dello Stato; Servizio provinciale Difesa del Suolo; Servizio provinciale Tutela della Fauna e della Flora; Servizio provinciale Pianificazione Territoriale; Servizio provinciale Attività Turistiche e Sportive; Coutenza Canali Cavour"

(omissis)

Torino, 1 dicembre 2005

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

83

Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i., D.G.P. n. 90/05, D.P.R. 357/97 e s.m.i., R.R. 16/01. Progetto di "impianto idroelettrico sul Rio Aurona, nel Comune di Varzo (VB)" presentato dai Sig.ri Zana Paola, Dresco Giorgio, Dresco Bruno Enrica, Dresco Alessandro

In data 23/11/2005 la Sig.ra Zana Paola, in nome e per conto di costituenda Società tra la stessa ed i Sig.ri Dresco Giorgio, Dresco Bruno Enrica, Dresco Alessandro, residente a Crodo, in via Molinetto n. 50/a, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito dei Progetti V.I.A. provinciali - 7° Settore Ambiente e Georisorse, Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania - ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di "impianto idroelettrico sul Rio Aurona, localizzato in Comune di Varzo (VB) nei pressi della località Ponte, Alpe Veglia" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i. e alla domanda di attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e del R.R. 16/01, presentate contestualmente all'Organo Tecnico Provinciale, 7° Settore Ambiente e Georisorse, Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania (prot. di ricevimento n. 0054227 del 23/11/2005).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "LA PREALPINA" pubblicato in data 22/11/2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito progetti (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) per quarantacinque giorni a partire dal 23/11/2005, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito progetti nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento designato è il Geom. Marco Carozza, tel. 0323/4950313, 7° Settore Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio Cave e Compatibilità Ambientale
Marco Carozza

84

Provincia di Vercelli

Deliberazione GP n. 1889 del 5 maggio 2005. Approvazione protocollo d'intesa tra Comune di Tricerro e Provincia di Vercelli per lavori di sistemazione tratto della S.P. 29 con conseguente declassificazione. (Euro 60.000.00)

delibera

1) di approvare la bozza del protocollo d'intesa tra la Provincia di Vercelli ed il Comune di Tricerro finalizzata alla realizzazione degli interventi manutentivi sulla S.P. n. 29 "Traversa di Tricerro", per un tratto pari a 5.182,00 mq, e successivo trasferimento di proprietà del tratto di strada surrichiamato (estesa 1.377 m circa), allegata sub/a al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2) di dare atto che il Dirigente del Settore LL.PP. provvederà alla sottoscrizione dell'approvando protocollo, allegato sub/a al presente provvedimento.

3) di comunicare al Comune di Tricerro il presente provvedimento per tutti i conseguenti adempimenti.

4) di prenotare la spesa di Euro 60.000,00, al Cap. 7800 "Rimborso a Comuni per lavori interessanti strade provinciali" del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

85

Provincia di Vercelli

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Risorse Territoriali n. 5022 del 17.10.2005. Subingresso della Enel Produzione S.p.A. nella concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Sermenza nei Comuni di Rimasco e Boccioleto

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di riconoscere, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, il subingresso della Società Enel Produzione S.p.A., con sede legale in Roma Viale Regina Margherita, 125 (omissis), alla titolarità della concessione di derivazione dal Torrente Sermenza di moduli medi 14,02 e massimi 50 d'acqua con opere di presa nel Comune di Rimasco (VC) e restituzione nello stesso torrente in Comune di Boccioleto (VC), per produrre sul salto di metri 114,41 la potenza nominale media di kW 1572,58 da trasformarsi in energia elettrica, assentita alla Società Enel Green Power S.p.A. con D.M. 03.12.1937 n. 6972, D.M. 26.09.1956 n. 2627, D.M. 15.04.1967 n. 108 e D.M. 23.06.1967 n. 51258.

2) Di stabilire che la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescrit-

te nel disciplinare di concessione n. di rep. 805 in data 12.08.1930, nonché nel disciplinare integrativo e modificativo n. di rep. 1410 in data 21.07.1953.

3) Di imporre a carico della Società Enel Produzione S.p.A. l'onere dei canoni e sovracanoni di concessione rimasti eventualmente insoluti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ed al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per le rispettive competenze.

Il Dirigente Responsabile del Settore
Giorgetta J. Liardo

86

Unione del Basso Novarese - Casalino (Novara)

Comune di Granozzo con Monticello (Novara)- Deliberazione del commissario prefettizio con i poteri del consiglio comunale n. 19 del 22.09.2005 - "Rettifica del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione n. 12 in data 06.06.2005"

Il Commissario Prefettizio
assunti i poteri del Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

a) di rettificare l'art. 2 del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione n. 12 in data 06.06.2005, sostituendolo con il seguente testo:

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta dal Dirigente o Responsabile del competente ufficio comunale che la presiede, e da quattro componenti, eletti dal Consiglio Comunale.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano:

a) competenza tecnica, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, un congruo numero dovrà essere in possesso di diploma di laurea;

b) dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio a alla gestione dei suoli, individuati tra le categorie professionali degli architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti edili, esperti in urbanistica e scienze ambientali, esperti in diritto amministrativo e civilistico, iscritti, ove previsto, ai rispettivi Ordini e Collegi professionali in rappresentanza degli operatori del settore edilizio, dell'urbanistica nonchè della proprietà edilizia e/o dei costruttori; i soggetti per i quali si richiede l'iscrizione all'Albo professionale possono essere individuati anche facendo riferimento a nominativi proposti dai rispettivi Ordini o Collegi di appartenenza;

c) ai sensi della LR 20/89 s.m.i., un membro elettivo deve essere un tecnico qualificato, di provata esperienza e specifica competenza, nella tutela dei valori ambientali;

4. Non possano far parte della Commissione, contemporaneamente, i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge in rappresentanza di altre Amminisrazioni, organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tale caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4°;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

b) di confermare gli altri articoli del suddetto Regolamento;

c) di dare atto che, ad intervenuta esecutività la presente deliberazione assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08.07.1999, n. 19;

d) di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente al Regolamento Edilizio opportunamente modificato, all'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

87

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Settore Disciplina dei servizi idrici

S.E.V. RETI srl con sede in Lesa (NO). Progetto di "Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione consortile e del relativo sistema di vettoriamento sia a terra che a lago" localizzato nel Comune di Lesa (NO). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 18.11.2005 la S.E.V. RETI srl con sede in Lesa - Via all'Erno n. 1, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino - ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di "Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione consortile e del relativo sistema di vettoriamento sia a terra che a lago" localizzato nel Comune di Lesa (NO)- allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 16737 in data 18.11.2005 della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale).

Contestualmente il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano " La Stampa" pagina provinciale del Verbano Cusio Ossola del 18.11.2005

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura al pubblico 9,30-12,00), per quarantacinque giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14 comma 5 della l.r. 40/98;

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241e s.m.i il Responsabile del procedimento designato è l'Ing. Orazio Ruffino, Dirigente Responsabile del Settore regionale Disciplina dei servizi idrici - Opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche tel. 011/4324519; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l'Ing. Fiero Bianchi tel. 011/4324500.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Responsabile
Orazio Ruffino

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Mauli S.p.a. - Realizzazione n. 2 ponticelli per attraversamento Rivo "La Tagliata" in comune di Revello. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della LR 7/2005

Data di avvio: 05/12/2005

N. protocollo dell'istanza: 59168

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionari a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. Gl. Comba

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Torino

Realizzazione scogliera sul torrente Viana in loc. Quarelli a protezione pozzo acquedotto comunale" e "Ripristino difesa spondale destra del torrente Viana in zona industriale in Via A. Grosso" in Comune di Rivara. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 22.09.2005 il Geom. Andrea Conrado in qualità di responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Rivara ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi ai progetti "Realizzazione scogliera sul torrente Viana in loc. Quarelli a protezione pozzo acquedotto comunale" e " Ripristino difesa spondale destra del torrente Viana in zona industriale in via A. Grosso" in Comune di Rivara" allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito -Via Principe Amedeo 17- Torino dalle ore 9.30 alle 12.00 dal lunedì al venerdì, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed a seguito di Determinazione del Direttore Regionale alle Opere Pubbliche in data 02.11.2005 n. 1693, il Responsabile del Procedimento designato è l'Arch. Andrea Tealdi mentre il Responsabile dell'istruttoria cui rivolgersi per ogni informazione sullo stato del procedimento di che trattasi è l'Arch. Giuseppe Fantinati, nella sede di Via Belfiore 23- 10125 Torino dalle ore 9.30 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 011.432.4979, 011.432.3116.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore
Andrea Tealdi

Regione Piemonte

Opera Connessa XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetto di "Realizzazione di una pista per lo sci da fondo avente lunghezza superiore a 1,5 Km e di un campo da golf a 18 buche" localizzato nel Comune di Sauze d'Oulx (TO). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.R. 40/1998, e della Legge 285/00 e s.m.i., secondo quanto disposto dalla D.G.R. 42-4336 del 05 novembre 2001 e s.m.i.

In data 30.11.2005, con nota prot. n. 13779/26/2005, la Direzione regionale Trasporti, situata in Via Belfiore n. 23, Torino, ha ricevuto da parte del Comune di Sauze d'Oulx, con sede legale in Sauze d'Oulx (TO), via della Torre n. 11, copia degli elaborati relativi al progetto "Realizzazione di una pista per lo sci da fondo avente lunghezza superiore a 1,5 Km e di un campo da golf a 18 buche" localizzato nel Comune di Sauze d'Oulx (TO).

Contestualmente, il Comune di Sauze d'Oulx ha provveduto al deposito, presso l'Ufficio di Deposito Progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. n. 40/1998, di copia degli elaborati progettuali, allegati alla domanda di pronuncia di Compatibilità Ambientale presentata al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale (come risulta dalla nota della Direzione Tutela e Risanamento Ambientale, prot. di ricevimento n. 14140/26/05 in data 07.12.2005), nonché alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "la Stampa" del 30.11.2005.

Data di avvio del procedimento: 30.11.2005

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito Progetti regionale e presso la Direzione Trasporti (con orario di apertura: 10.00 - 12.30), per quarantacinque giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito o al Responsabile del Procedimento nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati(1), fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Enzo Gino, Responsabile ex art. 12 L.R. 51/97 di una Struttura flessibile nell'ambito della Direzione Trasporti (011/4324630).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Gino Enzo

(1) In materia di lavori pubblici indicare il termine di cui all'art. 12, comma 5 della l.r. 40/1998

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

Comunicazione di avvio del procedimento (Legge 7 agosto 1990, n.241, L.R. 25 luglio 1994, n. 27, artt. 12 e 13). Ridefinizione dell'area di salvaguardia in corrispondenza delle opere di presa relative al bacino di raccolta e lagunaggio in Comune di La Loggia. Art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni

Data di avvio: 02/11/2005

n. di protocollo dell'istanza: 8775 n. assegnato: 292

Ufficio e responsabile del procedimento: Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche, Via P.Amedeo, 17 10123 Torino - Ing. Salvatore De Giorgio.

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Arch. Claudio Salanitro tel 011/4324548 e Geol. Stefano Lo Russo tel 011/4324049.

Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Acquedottistiche, Fognarie e di Depurazione; Via P. Amedeo, 17 Torino, 1° piano c/o Arch. Claudio Salanitro e Geol. Stefano Lo Russo.

Termine di presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Si prega di voler cortesemente indicare il numero assegnato all'istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del Procedimento
Salvatore De Giorgio

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE

✂----------

Mittente: _____li, / /

_____

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	**Codice**	**Numero Abbonamenti richiesti(*)**
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi **€ 104,00**	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi **€ 52,00**	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci **€ 46,00**	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci **€ 23,00**	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002, 2003 E 2004 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

Palazzo della Regione

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione
Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: http://www.regione.piemonte.it
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Roberto Salvio
Abbonamenti Daniela Romano
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio
Dirigente Valeria Repaci
Redazione Carmen Cimicchi, Rosario Copia
Roberto Falco, Sauro Paglini
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

Autorizzazione del tribunale di Torino n. 2100 del 9/7/1970
Fotocomposizione e stampa Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - La Spezia - Genova
Progetto Grafico Studio Franco Turcati Adv - Torino

euro 1,60